I SEGRETI DI STATO

I SEGRETI DI STATO

NEL

GOVERNO COSTITUZIONALE

PER L'AVVOCATO

FRANCESCO MARIOTTI

« More quodam Persarum arcana Regum mira « celantium fides; non metus, non spes elicit « vocem, qua prodantur occulta... nec magnam « rem substineri posse credunt ab eo, cui tacere « grave sit ». — Quinti Curtii, *De reb. gest. Alexand.*, l. IV, c. vi.

« Adeo autem magna charitate patriæ omnes « tenebantur, ut arcana consilia Patrum Con- « scriptorum multis sæculis nemo Senator enun- « tiaverit ». — Valerii Maximi, *Dictor. factor. memor.*, l. II, c. ii.

APPUNTI SULL'ULTIMO LIBRO

DEL GENERALE ALFONSO LA MARMORA

CUNEO

Tipografia Riba Padre

1877.

Marzo 1877.

MIO CARISSIMO PEPPINO,

Allorchè in sui primi del passato febbraio venne alla luce il nuovo libro del Generale Alfonso La Marmora, intorno ai Segreti di Stato nel Governo Costituzionale, *ti scrissi, che, se il tempo e le faccende me ne avessero dato licenza, ne avrei tolto pretesto a qualche articolo da Gazzetta, parendomi per un verso, che l'opinione dell'illustre uomo di Stato zoppicasse alcun poco, e d'altra parte, che per l'autorità del nome, e per la gravità del soggetto non fosse il momento di lasciar passare senza osservazione una teoria, che a me e ad altri molti sapeva di arrischiata e pericolosa.*

Tu fosti sollecito a prender atto, per dirla con locuzione parlamentare, della mia dichiarazione; anzi te l'avesti in conto di formale impegno, e la segnasti a mio debito.

Il male si fu, che i pochi foglietti, i quali in dosi piccole, e però meno indigeste, doveano passare nel dominio del pubblico, crebbero assai più che nol volessi: nè più mi sapeva come onestamente, e senza tema di cader nell'indiscreto, potessi chiedere l'ospitalità d'un giornale per una famiglia così numerosa.

Tra il sì e il no, i miei foglietti se ne veniano stagionando qui, sullo scrittoio; e t'assicuro, che non ci voleva meno della tua insistenza, perchè io m'appigliassi al partito di metterli in mani all'editore.

Non so, che fortuna potranno avere questi miei appunti, messi giù alla buona, senza più che tanto ripensarci, malcuranti dell'ordine e della forma, e solo destinati dapprima a dividere con una Gazzetta la vita d'un giorno. Sia come si voglia, questo mi preme dichiararti: che nel risolvermi a pubblicarli, unicamente fui mosso dal desiderio di mettere il pubblico in sull'avviso,

contro opinioni, le quali, camùffale fin che vuoi da liberali o da costituzionali, tirano sempre a scalzare le basi della moralità pubblica, e a mettere a dure prove la interna ed esterna sicurezza degli Stati.

Ora, dappoichè a' tuoi eccitamenti è dovuta in gran parte questa pubblicazione, consenti che ti sia intitolata, in argomento dell'affetto che per te nutro vivissimo, e che so per prova largamente ricambiato.

Tuo cognato
Francesco Mariotti

A Giuseppe Frongia,
Direttore dei lavori minerarî
dell'Argentiera.

RAGIONE DI QUESTI APPUNTI

Nessuno è, che non ricordi, come vivamente siasi commossa l'opinione pubblica, in Italia e all'Estero, specialmente in Germania, quando, alla vigilia del viaggio del nostro Sovrano a Vienna ed a Berlino, il Generale La Marmora diè fuori il primo volume del suo libro, *Un po' più di luce sugli eventi politici e militari dell'anno* 1866.

Allora, come oggi, il Generale non ha lasciato di protestare, ch'ei parla per ver dire, e per difendere l'onore suo e del nome italiano oltraggiati: sentimenti lodevolissimi senza ombra di dubbio, ma di cui ei non seppe così giustamente misurare la gravità, che non si trovasse ad avere passato ogni ragionevole confine.

Un disegno qual è quello che il Generale volle attribuirsi, nota acconciamente il Bonghi (1), di rendere coi documenti

(1) Ruggero Bonghi. — *Un po' più di luce, ecc.* nella *Nuova Antologia,* Ottobre 1873.

una verità d'un fatto storico così lampante, da non ci dover essere più nessuno che non la veda, non si può effettuare, se non prendendosi grandissima guardia di solleticare ed aguzzare i pregiudizì, gl'interessi, le passioni intese a negarla. Ora il Generale ha avuto cura di fare appunto il contrario; e gli è parso, che allora sarebbe meglio riuscito al fine suo, quanto più pubblicando ogni cosa, o poco meno che ogni cosa — ciò che serviva e ciò che non serviva al suo fine — avrebbe mosso contro di sè tutti, quasi tutti quelli che egli aveva avuti per suoi compagni e collaboratori, e suscitato contro la verità, che gli pareva necessario di trovare, il più grande ed attuale interesse, che sapesse o potesse. E così non riuscì a distinguere un colloquio con tutta Europa da un soliloquio.

Il fatto sta, e il Generale stesso ce lo dice, che gli amici, come i nemici lamentarono, deplorarono, censurarono, stigmatizzarono, più o meno apertamente, più o meno violentemente il suo libro. Quanto ai giornali italiani, salve poche eccezioni, se moderati, o non osarono parlarne, e furon molti, o ne parlarono disapprovandolo più o meno apertamente; se *rivoluzionarî*, si scagliarono contro di lui, non solo per quel suo atto temerario, ma per la sua vita intiera, chiamandolo l'uomo fatale, che aveva compromesso sempre il passato, il presente ed i futuri destini d'Italia. Nè i sarcasmi, le censure e le accuse gli furono risparmiate dai pubblicisti più accreditati, che, non scrivendo nei giornali, hanno più tempo di riflettere, e devono maggiormente pesare i loro scritti, le critiche e le considerazioni politiche (1).

Nè all'estero s'ebbe più laute messi; poichè in Germania fu fatto segno ad ogni maniera di attacchi, e presso che tutti i periodici liberali di Francia e d'Inghilterra, lodando pur taluno il libro, fecero coro ai giornali italiani, lamentando il cattivo esempio della sua indiscrezione.

(1) La Marmora. — *I Segreti di Stato,* ecc. pag. 114.

« In una parola, scrive il Generale, io riconosco aver
« avuto contro di me la cosidetta *opinione pubblica*, che
« quasi unanime, mi ha accusato d'aver violato i *segreti di*
« *Stato* ».

Conseguenza immediata di questa, diciamolo pure, imponente dimostrazione si fu l'avere avvertito, che in Italia manca una legge, che guarentisca la gelosa custodia dei documenti, relativi alla condotta politica degli affari, e punisca quei funzionarì, i quali, comunicandoli o pubblicandoli, mostrino d'esserne rimasti indebiti detentori.

Un accordo così unanime della pubblica opinione non poteva restare senza effetto nelle alte sfere governative: e non andò molto che se ne fece sentir l'eco nelle aure, per ordinario serene, della nostra Camera dei Deputati; dinanzi alla quale il Ministro Visconti Venosta non si peritò di *deplorare e disapprovare, a nome del Governo,* la pubblicazione del La Marmora; prendendo a un tempo impegno di *studiare maturamente la questione*, e promettendo che, *a tempo opportuno, il Parlamento sarebbe chiamato a deliberare intorno alle misure, che il Governo potrebbe proporre* (1).

Nè codeste misure si fecero attendere lungamente, come suole accadere di non poche delle promesse dei Ministri. Forse non mancarono, come il La Marmora insinua, gli eccitamenti del Cancelliere dell'Impero Germanico, naturalmente risentito più che altri della indiscreta loquacità, che lui più specialmente esponeva ai colpi degli avversarì. Quel che a noi pare indubitato si è, che in poche circostanze, come in questa, fu presentata al Parlamento una proposta di legge con tanto manifesto favore della pubblica opinione.

Senza farne oggetto di una speciale deliberazione, il Ministero Minghetti, cogliendo l'opportunità della imminente

(1) *Atti del Parlamento*, Camera dei Deputati. — *Resoconto della seduta* 3 febbraio 1874.

discussione del nuovo Codice Penale dinanzi al Senato, pensò di aggiungervi un articolo, che direttamente riguardasse la pubblicazione di documenti ufficiali e la violazione di segreti di Stato.

L'articolo, che il Senato approvò senza difficoltà, è così concepito:

Art. 196. § 1. Il pubblico uffiziale, che, anche dopo la cessazione dall'uffizio, svela fatti, che per obbligo d'uffizio doveva tenere segreti; o comunica, pubblica o diffonde atti o documenti uffiziali non destinati alla pubblicità, o prima che questa sia permessa, è punito con la detenzione estendibile ad un anno.

§ 2. Quando dalla violazione del segreto o dalla comunicazione, pubblicazione o diffusione di atti o documenti sia derivato pericolo di guerra o di rappresaglia, ovvero turbamento delle relazioni amichevoli del Governo all'estero, od un altro pregiudizio considerevole allo Stato, si applica la disposizione dell'art. 138.

L'articolo 138 è il seguente:

§ 1. Chiunque con arruolamenti od altri atti ostili non approvati dal Governo del Re, intrapresi nel Regno o fuori, espone lo Stato al pericolo di una guerra, è punito con la relegazione da cinque a dieci anni; e se ne è seguita la guerra, con la stessa pena da diciasette a venti anni.

§ 2. Se gli atti non approvati dal Governo del Re hanno esposto lo Stato e gli abitanti di esso al pericolo di rappresaglie, ovvero hanno turbato le amichevoli relazioni del Governo all'estero, il colpevole è punito col confino maggiore di due anni e con multa estendibile a lire mille; e se ne è seguita la rappresaglia, con la detenzione maggiore di tre anni e con multa estendibile a lire quattromila.

Il Generale si mostra stranamente colpito dalla *gravezza* di codeste pene, non meno che dalla loro *ingiustizia*, e si propone di combattere l'art. 196 del progetto di nuovo Codice Penale, dal quale vede derivare conseguenze funeste

per la causa della giustizia, per la dignità nazionale, e per la incolumità delle nostre franchigie liberali.

Noi seguiremo il La Marmora passo passo nella sua argomentazione, e ci ingegneremo di chiarirne la fallacia, per dimostrare, che una legge, la quale vieti la pubblicazione di documenti ufficiali e la rivelazione dei segreti di Stato, non solo è in armonia coi principii di giustizia, ma è imperiosamente reclamata dalla indole e dalle esigenze del sistema rappresentativo, non meno, che dalle ineluttabili necessità dei tempi.

CAPITOLO I.

Sommario. — Tutto quello che pende da un filo. — Un detto di Biante. — Il segreto di Stato nei tempi antichi e nei moderni. I Persiani. — Gli Stati dell'antica Grecia e la Repubblica Romana. — Il *Pontifex Maximus* archivista. — I Goti e i Longobardi. — Il Medio Evo. — — Gli Archivî degli Stati Italiani. — I *Pregadi* della Repubblica Veneta. — I documenti ufficiali e gli Archivî di Stato nell'antico Piemonte. — Disposizioni dei Principi di Savoia su tale oggetto. — Utilità che ne derivarono. — Il Regolamento per le Giunte di Governo. — La rivoluzione politica del 1848 e le tradizioni degli Archivî di casa Savoia. — Disordine negli Archivî italiani dal 1860 fino ai giorni nostri. — Usi e regolamenti degli odierni Stati Europei. — La Russia. — Gli Stati della Germania. — L'*Old England*. — Il Diritto pubblico francese. — L'impero Austro-Ungarico. — Indiscrezioni diplomatiche da un secolo a questa parte. — Le comiche *ouvertures* di M. Bastide. — Gli elogî funebri del secondo impero. — Gli sfoghi del conte Arnim. — *Un po' più di luce sugli eventi politici e militari dell'anno 1866*, per il generale Alfonso La Marmora.

Che per noi si sappia, non fu mai uomo di Stato, non filosofo o scrittore di cose politiche, il quale abbia posto in forse la necessità di usare secretamente nel maneggio dei pubblici affari.

Si è disputato a lungo, e si disputa tuttavia, sulla essenza vera della scienza e dell'arte della

politica, sui principî del gius delle genti, sulla condotta da seguire nelle relazioni tra paese e paese: ma questo si tenne sempre in conto di cosa certa, che a uomo poco discreto mal si suole commettere il governo della repubblica, e che la secretezza è sempre laudabil virtù: non rade volte indispensabile.

I moralisti più rigidi, che vorrebbero le relazioni fra gli Stati condotte sul modello delle private relazioni degli individui, e che fuori del diritto naturale non ammettono giustizia internazionale (desiderio santissimo, ma che in appresso vedremo quanto sia lungi dal far presa), gli stessi moralisti non trovano la secretezza disdicevole a onesto uomo di Stato, anzi la raccomandano vivamente in molti casi, come arma potente di governo, e come stromento indispensabile per la riescita di non poche intraprese.

Per un segreto svelato furono attraversati disegni bellissimi di Principi e di Ministri; partiti che doveano giovare, riescirono vani e perniciosi; battaglie furon perdute, che si dovean vincere; vere procelle politiche si sono addensate, là dove non dovea regnare che la calma e il sereno.

Per contro troviamo i più ardui negoziati giungere a buon porto, perchè condotti con prudenza e secretezza; situazioni politiche e militari intricatissime, agevolmente superate; troni di despoti minati nel secreto delle congiure; paesi poveri, deboli, oppressi, levarsi a grande stato di ricchezza e potenza. Gli è, che la riuscita di tanti negozî pende da un filo, e

questo filo suol essere assai spesso la secretezza. Però è manifesto di quanto momento debba essere per Capitani, Re e Ministri, che ei non si spezzi, potendone dipendere talvolta la prosperità e l'avvenire degli Stati.

Audi multa, loquere pauca — è precetto di Biante; e vale tanto per i quotidiani rapporti della vita privata, quanto per le più gravi faccende dello Stato. E ben lo intendevano Principi e Popoli dell'antichità, che circondavano di un culto sacro la custodia del segreto, parendo a loro, e giustamente, che di nessuna gloriosa azione fosse capace chi non sapesse opportunamente tacere.

Così, in Quinto Curzio leggiamo dei Persiani, che furono tra i popoli dell'antichità dei più rinomati per prudenza e secretezza: tanto che ad Alessandro, vincitore di Dario ad Isso, non riuscì scoprire il ricovero del suo nemico, comechè non cessasse con la promessa di larghe rimunerazioni e con la minaccia di castighi esemplari, di tentare gli amici e i famigliari del profugo monarca. E di Antigono, Re d'Asia, si sa, che interrogato da Demetrio suo figliuolo, del quando volesse cavare l'esercito dagli alloggiamenti, rispose: « credi di non dover tu solo « udire lo squillo delle trombe? »

Della antica Grecia non parliamo. In quella classica terra, sminuzzata in piccolissimi Stati, — per rivalità, per febbre di egemonia, pel bisogno stesso prepotente di lottare, travagliata da continue guerre, — la mala fede, l'insidia e il

tradimento furono tenuti come canone di civile e politica sapienza. Di Lisandro si narra, ch' ei solesse ripetere, che i bambini si pigliano coi balocchi, gli uomini cogli spergiuri. Per tal modo venne in proverbio la *fede Greca*, più tardi eclissata dalla inglese. È a immaginarsi in qual conto dovesse esser tenuto il segreto di Stato da quei Greci, che non si teneano dal vincere cogli agguati e col tradimento, che violavano le tregue e i trattati, e che nelle conclusioni dei negoziati prediligevano la più viziata maniera di stile, l'anfibologica! (1)

I Romani, che in politica furono quant'altri mai esperti, aveano gran cura che non si divulgassero i secreti della Repubblica.

Ricordiamo d'aver letto in Tito Livio, che dell'alleanza di Re Eumene, nella guerra contro Perseo, nulla in Roma si riseppe, innanzi che le ostilità fossero cessate. E della presa e della rovina di Cartagine giunse inattesa la novella nel fôro, quando appena incominciava vagamente a correr la voce, che Scipione avesse in mente di assalirla.

« Adeo autem magna charitate patriæ omnes « tenebantur, scrisse Valerio Massimo, ut arcana « consilia Patrum Conscriptorum, multis sæcu- « lis, nemo Senator enuntiaverit (2) ».

(1) Nel Serdonati troviamo, a questo proposito, un proverbio, un tempo comunissimo in Italia, « Greco in mare, Greco in tavola, Greco, « non aver a far seco ». Si scherza sul vento Greco e sul vino Greco, infedeli non meno degli uomini dell'antico Peloponneso.

(2) *Dictor. factor. memor.*, l. II, c. 2.

Lode di prudentissimo viene eziandio tributata a Metello il Macedone; il quale a chi gli dimandasse del disegno della guerra Iberica, solea rispondere: « contentati di non saperlo; « perchè se pensassi, che la camicia che porto « indosso, sapesse quello che ho nell'anima, la « gitterei or ora sul fuoco ». E così a mille ci soccorrono nelle Romane istorie gli esempî, a riprova della importanza massima in cui dai dominatori del mondo era tenuta la secretezza nei negozî dello Stato.

Vero è, che di Archivî non aveano ancora una idea molto esatta; certo, perchè a quei tempi non si facea l'odierno sciupìo di note diplomatiche, e si usava verbalmente nel più dei casi, e senza tante lungaggini ed aggiramenti concludere i più importanti negozî. Tuttavia la memoria dei fatti politici si trasmetteva ai posteri dal Pontefice Massimo (1), il quale,

(1) Questi Annali, che si chiamavano *massimi*, erano dettati in rozza favella, ma dal lato storico aveano una grande importanza. Agli Annali sacerdotali bisogna aggiungere, come documenti della storia primitiva, i commentarî dei Re, la descrizione delle classi di Servio Tullio, le leggi regie, i libri sibillini, religiosamente custoditi, le immagini degli antichi *(imagines cereæ)*, gli alberi genealogici *(stemmata)* che si conservavano negli atrî dei patrizî, e il trattato concluso coi Cartaginesi, sotto i due primi consoli nel 245 di Roma, conservatoci da Polibio. Vedi Ficker, *Histoire de la Littérature classique ancienne*, tradotta dal tedesco da Theil, Parigi 1837.

Le memorie dei pontefici, quel po' che si potè salvare dall'incendio di Roma, e le tradizioni popolari furono l'unico materiale di cui poterono disporre i primi storici Acilio e Cincio Alimento, che scrissero in greco, e Q. Fabio Pittore, detto il padre della romana istoria. Con più fina critica e maggior senno dettò poco appresso l'antico Catone le *Origini italiche*.

secondo afferma Cicerone « ab initio rerum Roma-
« narum res omnes singulorum annorum manda-
« bat literis, efferebatque in album et proponebat
« tabulam domi, potestas ut esset populi cogno-
« scendi ». S'intende che codeste *res omnes rerum Romanarum* non erano altro che un sommario, nel quale senza tanto sfoggio di ragguagli, si registravano, come in un diario, i fatti compiuti, le vittorie, le conquiste, le paci, le elezioni dei magistrati, insieme colle piene del biondo Tevere, i tumulti della plebe, le carestie, le eclissi, le eruzioni del Vesuvio, l'apparizione delle comete e simili.

Facendoci più innanzi nei tempi, troviamo essere i Goti grandemente gelosi della custodia dei segreti politici, e con essi tutti quasi i popoli barbari d'ogni risma e d'ogni conio, che in quel torno ci piovvero di lontan le mille miglia (1). Teodorico, avendo elevato a più importante ufficio un suo impiegato, gli facea scrivere da Cassiodoro, essere fra gli altri meriti che gli aveano fatto guadagnare il favore del Re, quello di non averne mai tradito i segreti: « Fuit in te
« pars altera vitæ laudabilis, quod arcana nostra
« morum probitate claudebas, multorum conscius,
« nec tamen complura nosceres, elatus (2) ».

Presso i Longobardi non meno in conto era tenuto il segreto di Stato, fino al punto di farsene oggetto di speciali disposizioni legislative.

(1) GIUSTI GIUSEPPE, *Lo Stivale*.
(2) L. IV, Ep. III.

Abbiamo nell'editto di Rachi due articoli assai notevoli che riguardano la sicurezza esterna dello Stato; l'uno commina la pena capitale e la confisca dei beni contro chi, servendosi dei Ministri della Real Casa, sorprenda il segreto del Re per palesarlo. Evidentemente il Re, impegnato a quel tempo nell'interminabile guerra coi Romani, provvedeva in questo modo a liberarsi dai numerosi emissarî del Papa, che erano ne' suoi dominî, sopratutto nel clero.

L'altro riguarda il frequente passaggio dei pellegrini, che andavano a visitare i Luoghi Santi, attraversando gli Stati Longobardi. Si accenna sopratutto a quelli che vanno a Roma; ed è chiaro il motivo, per cui questa disposizione si rannoda alla precedente. A prevenire i tradimenti pare anche rivolta la legge, che vieta al giudice (probabilmente il Duca) o a qualunque altro Longobardo, di mandare messi fuori di Stato (1).

Nè durante lo squallore medioevale, nè al soffio della nuova civiltà, si perdette punto della considerazione in cui era tenuta la secretezza, come arnese di Governo.

I Ministri andarono mai sempre a gara, in procacciarsi riputazione di prudenza, e l'abitudine della secretezza li rendeva meglio accetti e più favorevolmente ascoltati dagli stessi sovrani, i quali non dubitavano di commettere se

(1) Stanislao Porcu Fara, *Una pagina di Storia del diritto in Italia*, anni 568-774 — Torino, 1876.

stessi e i proprî interessi nelle mani di uomini discreti. Si legge in Flassan (1), che il Presidente Jeannin, Ministro di Enrico IV, acquistossi tal fama di gelosa riservatezza, che essendosi una volta svelato un importante segreto, e volendo il Re punire il colpevole, ai membri del suo consiglio, insieme raunati, così parlò: *mettez la main sur votre conscience; quant au bonhomme* (così il Bearnese era solito chiamare il fido Jeannin) *je suis sûr de lui.*

Negli Stati Italiani, durante e dopo l'età di mezzo, non solo la segretezza negli affari di Governo continuava a tenersi in massimo pregio, ma già si venìano accumulando e ordinando tutti quegli importanti e numerosi documenti ufficiali e diplomatici, di cui oggi possiamo vantare un vero tesoro negli Archivî di Stato di Torino, Milano, Roma, Venezia, Napoli, Firenze, Palermo, Genova, Bologna, Cagliari, Brescia, Lucca, Mantova, Modena, Parma, Pisa e Siena. Intorno a quei tempi brillò la più illustre pleiade di politici scrittori Italiani col Macchiavelli, il Guicciardini, il Paruta, il Bentivoglio, il Savonarola, il Botero e il Campanella.

Al Medio Evo rimontano le prime mirabili relazioni degli Ambasciadori della Repubblica Veneta; la quale deve in gran parte alle pratiche più prudenti, se potè salire in fama di savia e in istato di invidiata potenza.

Il Boccalini, ne' suoi *Ragguagli,* fa notare quanta

(1) *Hist. de la diplomat.*, chap. IV.

discretezza fosse nel magistrato dei Pregadi: comechè composto di dugencinquanta Senatori, nulla mai trapelò di quanto in quel consesso si andava deliberando, poichè il segreto era considerato non meno necessario per ben governare, che il buon consiglio.

Ma fra tutti i governini in pillole della penisola, dal Medio Evo insino ai nostri giorni, nessuno diede saggi più splendidi di politico sapere, nè ci ha lasciato più ricca e rara suppellettile di documenti politici e storici, del Governo Piemontese; guidato da quei valorosi ed abilissimi Principi di Savoia, alla cui discendenza era decreto provvidenziale dovesse commettersi l'avveramento dei gloriosi destini d'Italia.

Era principio di buon Governo per quegli avveduti Principi la perfetta conservazione dei segreti di Stato, che faceva una cosa sola colla gelosa custodia dei documenti ufficiali; di quelli specialmente concernenti la politica estera.

A cagione delle condizioni territoriali e militari de' loro dominî, nota a questo proposito Nicomede Bianchi (1), essi non aveano modo di praticare il sistema delle naturali amicizie e inimicizie a costante fondamento della politica internazionale. — Non potendo procedere con alleanze permanenti, dovettero badare a mutare amici, nemici ed alleanze, secondo che mutarono le forze, le vedute, gli accordi e le sorti dei

(1) *Le memorie politiche relative all'estero degli Archivî di Stato Piemontesi* — Cenni storici, II, pag. 23 e seg.

potentati maggiori. Conseguentemente a intervalli di tempo più o meno brevi, essi doveano formare nuovi disegni, prender nuove deliberazioni, non di rado opposte alle antecedenti, e dare un indirizzo affatto nuovo alla propria azione politica e militare. Questo era un lavorìo basato di continuo su calcoli, richiedenti fina perspicacia nel prevedere e nel prevenire, nel valutare il tempo e le circostanze d'agire, nel considerare i vantaggi e gli svantaggi dello scegliere, nel non affrettare o nel ritardar di troppo a risolversi per l'uno o per l'altro partito. Non minore doveva esserne lo studio nel badare che il criterio, che doveva guidar l'opera calcolatrice si fondasse sulla piena conoscenza dei fatti. Per conoscerli non di rado conveniva usare secreti spedienti, come la secretezza era la condizione indispensabile nell'uso dei mezzi per raggiungere i proposti fini, e per salvarsi dalle insidie di ambiziosi vicini.

L'Archivio di Corte era il santuario di codesti secreti di Stato. Fino all'anno 1351, era proibito a chicchessia di entrare senza un permesso del Principe in questo silenzioso deposito della politica Sabauda. Il Re Vittorio Amedeo II portò la vigilanza al punto di dare al Presidente Capo dell'Archivio questa testuale istruzione: « Si « conservano negli Archivî molte cose segrete, « delle quali dovete voi solo conservare la « notizia, che per ciò non le lascerete vedere « a chicchessia, e nemmeno eziandio ai nostri « Ministri, a riserva che ne avete da noi un

« ordine particolare (1) ». Questa proibizione, che faceva del Capo dell'Archivio, il solo depositario di tutti i segreti della politica Sabauda, era tanto più importante in quanto che non solo era uso, mantenuto infino alla fine del secolo XVIII, che i diplomatici di Savoia all'estero carteggiassero direttamente col Sovrano, il quale dal suo canto faceva loro diretta risposta, ma, quel che più monta, perchè i Duchi e i Re di Casa Savoia, che furono più operosi e più celebri, stendevano di propria mano le istruzioni di maggior rilievo ai loro Ambasciadori, e dirigevano da soli le fila le più intralciate della politica estera. Laonde spesso carteggiavano partitamente con ciascuno dei loro inviati e consiglieri, senza che l'uno sapesse dell'altro, e sceglievano secondo il fine prefisso prelati, magistrati, cortigiani, militari, uomini d'ignota fama, per condurre segrete trattative all'infuori del giro ordinario della diplomazia.

Alla minuta e costante vigilanza nel custodire gli atti palesi e segreti di Stato nell'Archivio di Corte, andava assidua compagna la cura di impedire che rimanessero dimenticati o nascosti in mani private. Severissime e precise erano a tal proposito le istruzioni date da Vittorio Amedeo II, le quali furono mantenute in vigore fino all'anno 1797, per essere poi riprese, benchè non più praticate con eguale diligenza, dal 1815

(1) *Istruzioni del Re Vittorio Amedeo II all'Archivista di Corte.* — Torino, 22 marzo 1717.

al 1848. Quelle istruzioni così prescrivevano al Presidente Capo: « Venendo a morte qualche « Ministro o altra persona che abbia scritture « appartenenti a noi, o che concernano l'inte- « resse della Corona e dello Stato, dovete por- « tarvi voi medesimo nella di lui casa od altro « luogo in cui stiano tali scritture, per farvi giudi- « cialmente il sigillo. Avrete pure una particolare « attenzione di indagare ove si trovino scritture « concernenti l'interesse della nostra Corona e « dello Stato, e indi quelle indicarci, affinchè « possiamo dare gli ordini opportuni per la loro « ricuperazione (1) ».

La grande utilità di queste disposizioni relative ad una proprietà che lo Stato ha il diritto di rivendicare, senza prescrizione di tempo, fu dimostrata largamente dalla quantità grande e dalla qualità eccellente delle scritture politiche, che coll'eseguimento fedele di esse entrarono nell'Archivio di Corte, dopo la morte degli eminenti uomini di Stato che fiorirono nei lunghi e gloriosi regni di Vittorio Amedeo II e di Carlo Emanuele III.

Nè si aspettava la morte dei personaggi, che avevano primeggiato nelle cariche dello Stato, per mettere in serbo le carte, che essi avevano scritto come ufficiali pubblici. Era prefisso il tempo, in cui i dicasteri dovevano far la consegna delle loro carte agli Archivî. Severe pre-

(1) *Istruzioni del Re Vittorio Amedeo II all'Archivista di Corte.* — Torino, 31 ottobre 1720.

scrizioni, rafforzate dal vincolo del giuramento, obbligavano indistintamente tutti coloro che esercitassero qualche uffizio diplomatico, a spogliarsi, terminato che fosse, di quanto tenevano di scritto relativo al medesimo. Ciascuno di essi entrando in carica prendeva questo solenne impegno: « Io giuro di conservare i registri delle lettere « che scriverò alla Corte, e similmente le lettere « originali, che riceverò dalla medesima, con tutte « le scritture che mi verranno da essa rimesse « e mandate, di rimettere i detti registri di lettere e scritture al primo Segretario di Stato « per gli Affari esterni, un mese dopo il mio « ritorno, senza ritenerne veruna copia (1) ».

Alla sua volta, il primo Segretario di Stato dovea depositare queste scritture nell'Archivio di Stato, dove il Presidente Capo era nel dovere « di farne indilatamente compilare dagli ufficiali « a ciò destinati, una breve, distinta e ben circo- « stanziata relazione (2) ».

Ciò che di rilevante facevasi nell'Archivio di Corte tenevasi per grave negozio di Stato, ed era in esso che i Ministri, Diplomatici ed altri uomini autorevoli per dottrina nel Diritto canonico, nel Diritto romano, nel Diritto germanico, nel Diritto delle genti, costituiti in tre Giunte per decreto di Carlo Emanuele III, in segreto libravano quel che era da farsi nelle materie

(1) *Regolamento di Carlo Emanuele III, per le segreterie di Stato,* Cap. V, R. Viglietto del 29 gennaio 1742.

(2) V. *Regolamento* citato.

controverse fra l'Impero e lo Stato di Savoia, tra questo e la Corte di Roma, e tra il Regio Governo e gli altri Governi finitimi. Il Presidente Capo, poi Sopraintendente dell'Archivio di Corte, scelto tra i magistrati di maggior credito, dipendente soltanto dagli ordini del Principe, sedeva in queste Giunte con voto e grado eguale a quello dei Ministri. Ufficiali da lui dipendenti tenevano l'uffizio di segretarî delle medesime Giunte. Sono notevoli le avvertenze date da quel Re sapiente, che le aveva istituite, a questi segretarî: « di stendere i processi verbali delle « consulte, in modo che vi apparissero eziandio le « ragioni addotte da coloro, i quali non erano « stati concordi ai più nel deliberare, e di tener « presente, che il principale loro dovere era di « stare bene attenti non solo a comprendere la « sostanza dell'affare discusso, ma delle circo- « stanze che lo accompagnavano, e delle difficoltà « che si incontravano a risolverlo (1) ». Questo delicato uffizio affidato ai meno provetti ufficiali dell'Archivio era validissima istruzione per essi a rendersi esperti a scrivere memorie politiche basate sovra i fatti trascorsi ed occorrenti, chieste loro non di rado dal Principe o dalla Segreteria degli Affari esteriori.

In tal modo l'Archivio di Corte della Real Casa di Savoia si mantenne per lungo tempo in condizioni affatto dissomiglianti da quelle degli altri archivî di Stato italiani e stranieri.

(1) *Regolamento per le Giunte*, 29 gennaio 1742.

E chi ponga mente alla parte presa dai Reali di Savoia ai grandi fatti politici, compiutisi in Europa dall'anno 1500 al 1862, chi pensi ai grandi uomini che uscirono da questa Casa, ed agli altri illustri che essa adoperò, come Ministri e Legati; chi consideri che il coraggio militare dei suoi Principi e la tenace bravura e fedeltà della gente subalpina, non avrebbero loro valso per mutare la povera Corona Ducale in uno dei più splendidi diademi reali, senza l'abilità di Statisti, i quali seppero bordeggiare maestrevolmente frammezzo ai continui scogli, contro cui per secoli, correndo per torbide acque, la nave che portava le sorti di Savoia e d'Italia pericolava di rompere ad ogni batter di remi; e sappia che l'immensa suppellettile di così intenso e diuturno lavorìo politico è pressochè tutta rimasta salva dalle ingiurie del tempo, e dalla trascuranza degli uomini; questi può farsi un'idea della importanza, che alla sua volta può avere un compiuto e ben ordinato Archivio Storico, nella formazione di uomini di Stato e nello studio delle contingenze politiche (1).

A quella ricca fonte di sapienza politica hanno

(1) Nota il Bianchi, che Lord Chesterfield, raccomandando a suo figlio di formarsi sul modello dei diplomatici Piemontesi, gli scriveva: « Ciò « che è certo è, che, in tutte le Corti, in tutti i Congressi, ove si tro- « vano molti ministri, quelli del Re di Sardegna sono in generale i più « abili, i più colti, i più accorti ».

Gli Inglesi, in generale, dei quali in dottrine politiche l'autorità è massima, studiarono, intesero e giustamente pregiarono la nostra scuola politica; e basterà ricordare ad esempio il bellissimo saggio del Macaulay sul Macchiavelli.

attinto i nostri moderni uomini di Stato; e il conte Cavour, il cui nome andrà congiunto colle più splendide pagine della politica italiana, *sudavit et alsit* su quelle testimonianze dell'attività secolare di abilissimi diplomatici, che hanno lasciato, specialmente per gli Italiani, mirabile tesoro di ammaestramento e di studio.

Dopo la rivoluzione politica del 1848. le vecchie e utili tradizioni della dinastia Sabauda furono poco a poco dimenticate. Gli Archivî di Stato, specialmente per ciò che concerne gli ultimi tre lustri offrirono il doloroso spettacolo del maggior disordine, ed è già molto, se qualche cosa si è potuto raggranellare in mezzo alla confusione, che in parte mercè i ripetuti *trasferimenti della Capitale*, in parte per la poca diligenza di Ministri andò avvolgendo le più recenti testimonianze della nostra sapienza politica e civile.

Dal conte di Cavour abbiamo ereditato note diplomatiche, che non solo sono il miglior modello di scienza politica che abbia l'Italia, e possiam dire l'Europa moderna, ma che resteranno memorabili nella storia. Eppure una gran parte delle sue scritture e dei documenti ufficiali (si noti che il Cavour soleva lavorare il più delle volte nella sua privata abitazione) furono per lungo tempo in mani di privati, e non ci voleva meno della morte del marchese Gustavo e poi di suo figlio, perchè una gran parte di essi ritornassero negli Archivî dello Stato.

« Fu specialmente dopo il 1860, sono parole

« del La Marmora, che più o meno in tutti i
« ministeri è penetrato un disordine materiale
« e morale spaventevole... disordine di cui do-
« vetti pur troppo convincermi, quando sul fi-
« nire del 1864 fui chiamato a comporre un
« ministero (1).

« Non intendo qui fermarmi, continua il Ge-
« nerale, sulla confusione governativa eccezio-
« nale, nella quale ci siamo trovati dopo i fatti
« luttuosi del settembre; bisogna esservicisi
« trovati per averne un'idea.

« Ad avere consegne regolari era inutile pen-
« sare, giacchè i Ministri non solo erano spariti,
« ma anche molti capi d'ufficio non si vedevano,
« per cui ci trovavamo in quei brutti momenti.
« in mezzo ad impiegati, che appena si cono-
« scevano di nome, e uno di questi al Ministero
« degli Esteri, sul quale io specialmente con-
« tavo, era così sgomentato da farmi compas-
« sione, e finii per lasciarlo partire per una
« legazione... »

E *perchè non si creda, che egli esageri,* il Generale si fa sollecito di addurne in appoggio taluni fatti a lui medesimo occorsi: e sono prove solennissime per verità, ma le non riescono a cavar un ragno da un buco, se non vengono dirette a reclamare un qualche provvedimento contro gli inconvenienti, che si sono per tal guisa posti in evidenza.

Ben altro è, sventuratamente, l'intendimento

(1) *I Segreti di Stato, ecc.*, pag. 97 e 98.

del La Marmora, che pare citi quei fatti per godersi la magra consolazione di farsi vedere in buona compagnia!

Così deplorato disordine era, in parte, naturale conseguenza delle dismesse abitudini del piccolo Piemonte, della mancanza di speciali disposizioni legislative, e, ci si lasci dire, della noncuranza, e perfino delle appropriazioni, indebite sempre, qualunque personale necessità le consigli, da cui taluni Ministri non hanno saputo tenersi.

La diagnosi del male dovea indicarci il rimedio efficace; e altro rimedio non potea raccomandarsi che una buona e savia legge, la quale assicurasse la perfetta tenuta degli Archivî, e impedisse ai Ministri di manomettere impunemente i documenti ufficiali, e di pubblicarli e divulgarli a libito, come se fossero altrettanti foglietti staccati dal taccuino delle avventure galanti.

Nè questo fatto sarebbe una novità per la nostra vecchia Europa, avvegnachè non v'abbia quasi Stato, che sugli Archivî e sui documenti di Governo non possegga la sua speciale legislazione.

La Russia mantiene ancora intatte le antiche massime sul segreto di Stato e sulla tenuta degli Archivî, ripetutamente sancite con *ukasi* imperiali. Ivi sono gelosamente custoditi, e forse più che altrove i segreti di Stato: nè il Generale ci trova di che stupirne, « non già perchè « sia impedita ogni pubblicità, come da noi si « crede da molti, mentre invece si dicono e si « lasciano dire in Russia più verità di quel che

« ne osino dire i nostri giornali moderati; ma
« perchè i Ministri sono personalmente rispon-
« sabili verso il Sovrano e non verso la Nazione,
« e quel che è più i Ministri si cambiano il
« meno possibile (1) ».

Codesta distinzione, per dirla di passaggio, che il La Marmora fa tra Governi assoluti e costituzionali, per quanto è dei segreti di Stato, noi avvisiamo essere una vera sottigliezza; poichè sono le esigenze internazionali e la ragion di Stato, che richiedono la conservazione dei segreti; nè come si vedrà in appresso, essi sconvengono a un Governo retto a foggia rappresentativa più che a uno assoluto.

I diversi Stati della Germania aveano quasi tutti speciali regolamenti sugli Archivî; e vanno oggi tenuti in conto di ricchissimi l'Archivio di Corte di Berlino e quello di Dresda. Ai regolamenti in vigore fu aggiunta recentemente una legge, cui porsero occasione le scandalose indiscrezioni del conte Arnim. In essa vien comminata pena di detenzione e multa considerevole a tutti quei funzionarî dipendenti dal Dicastero degli Affari Esteri dell'Impero, che si rendano colpevoli di disubbidienza alle istruzioni ricevute, o cerchino ingannare i superiori con allegazioni menzognere, o ingannare altri, abusando del grado ufficiale, o violino il segreto professionale comunicando segreti di servizio ad estranei, che non abbiano il diritto di conoscerli, oppure col

(1) *I Segreti di Stato*, ecc., pag. 172.

ritenere documenti ufficiali contravvengano ai Regolamenti (1).

In Inghilterra nessun regolamento, nessun *bill* a questo riguardo. È noto come il Regno Unito non abbia un corpo ordinato di leggi, riposando la sua civile sapienza in una raccolta secolare di leggi e decisioni del Parlamento, di cui ognuno è soddisfatto, e che nissuno pensa a rovesciare: ora al Parlamento inglese non è mai accaduto di far una legge o di prendere una decisione sopra violazioni del segreto di Stato o sopra la sottrazione di documenti ufficiali. Le usanze parlamentari e lo spirito pubblico furono in ogni tempo un freno salutare contro le sconvenienze o le indiscrezioni di chicchessia (2).

(1) Il rigore delle autorità tedesche è andato anche più oltre. Il dottor Kantecki, redattore del *Poznanzchy Kuryer* di Bromberg, fu imprigionato in seguito alla pubblicazione, che quel giornale fece, d'una circolare segreta della Direzione superiore delle Poste per il sequestro della famosa pastorale di Monsig. Ledochowski; e fu trattenuto in carcere, come teste renitente, per il suo costante rifiuto di rivelare il nome del funzionario, che gli avea comunicato copia di quel documento.

(2) Dai resoconti del Parlamento inglese rileviamo che alla Camera dei Lordi, nella seduta del 19 marzo corrente anno, Lord Waweney sorse a biasimare la pubblicazione, che nel Libro Azzurro fu fatta, di un documento relativo al contegno della Russia coi sudditi Polacchi, e sentenziò che tal documento non si fosse dovuto, senza una qualche urgente necessità, pubblicare, tanto più che le asserzioni in esso contenute tendevano a screditare una potenza amica.

Rispose il Ministro [Lord Derby] che ei non aveva fatto altro, che ottemperare ai voleri dell'altro ramo del Parlamento, nel quale, con vive insistenze, s'era dimandata la pubblicazione dell'intiero carteggio.

In altra seduta posteriore [16 aprile] e dinanzi alla stessa Camera, Lord Derby dichiarava, nel rispondere a una mozione di Lord Granville, che, senza aver prima consultate le altre Potenze, non si teneva padrone di comunicare al Parlamento l'intera corrispondenza sul protocollo di Londra.

Accade ben di rado, che nel Parlamento Inglese si facciano ai Ministri domande indiscrete, e se fatte, un cenno o poche parole bastano perchè una inopportuna interrogazione venga senza alcun indugio disdetta. Si sente così forte il rispetto per la secretezza dovuta agli affari dello Stato, e tanta deferenza suol addimostrarsi verso chi siede a capo della cosa pubblica, che nel Parlamento vien fatto immediatamente tacere chi dia lettura d'un documento ufficiale che non sia stato ancora pubblicato d'ordine della Regina. Al patriottismo e al sentimento dell'ordine, nota Lord Brougham, che contraddistinguono il carattere del popolo inglese, è dovuto, se di molte leggi, in altri paesi richieste dalla natura degli eventi, non si è mai sentito presso di noi l'opportunità, nè tampoco il bisogno (1).

Il Diritto pubblico francese è più esplicito: esso non ammette dubbî, o equivoci, o distinzioni quanto ai documenti diplomatici: e dinanzi ai tribunali francesi l'ex-funzionario, che abusasse di essi, non solamente incorrerebbe in una pena per aver turbato l'ordine pubblico, ma anche per essere detentore indebito di una vera proprietà dello Stato. Il Regolamento degli Archivî diplomatici del Ministero degli Esteri, pubblicato nel 1874, e sancito con Decreto Presidenziale, non è che una conferma delle disposizioni vigenti fino dai tempi di Luigi XV; son sempre le stesse

(1) *The British Constitution, its history, structure and working*, by Henry Lord Brougham — London and Glasgow, 1861.

norme, che rimasero invariate quando le foggie di Governo con molta leggerezza si mutavano: sotto le diverse monarchie, sotto le numerose Repubbliche, sotto i varî Governi costituzionali (1).

Nell'Impero Austro-Ungarico il novello ordinamento liberale ha contribuito ad allentare alcun poco le severe discipline sulle carte dello Stato e sugli Archivî, prescritte da Maria Teresa e da Giuseppe II. Oggi gli Archivî di Vienna e di Pest sono più facilmente accessibili agli studiosi, tantochè, non ha molto, documenti e carteggi segreti da quegli Archivî furono tratti, che valsero a gettare non poca luce sopra taluno dei periodi più oscuri della storia dello scorso secolo e dei principî del presente. Tuttavia non si sono smesse le cautele opportune, sia per la secretezza di una qualità di documenti, sia per la regolare consegna agli Archivî degli atti ufficiali dell'odierna politica; e, sia detto ad onor degli uomini di Stato e dei funzionarî pubblici di quell'Impero, il paese non ha mai trasmodato, nè ha dato ancora esempio di indiscrezioni diplomatiche, che possano avere una pur lontana somiglianza con quelle ormai famose, che hanno fatto le spese al pettegolume europeo in questi ultimi tempi.

Dopo le scandalose memorie del cardinale Dubois e del duca di Choiseul, uomini di cattivo conio e di nessuna coscienza, avevamo avuto le

(1) M. J. Valfrey — Sul processo Arnim.

comiche *ouvertures* di M. Bastide, che fu per breve tempo Ministro degli Affari Esteri nella Repubblica francese del 1848.

Vero tipo di Ministro demagogo, e solamente ispirato da' suoi consorti, ei noi istette in forse: sciorinò il suo bucato dinanzi al paese, esponendo senza reticenze e con ingenuità infantile quali erano gl'intendimenti del Governo. Codeste dichiarazioni ei corredò per giunta, di una interminabile filza di documenti di politica estera, note, dispacci, comunicazioni diplomatiche, di cui una gran parte non poteva essere certamente destinata al pubblico; ma il sistema di quel povero M. Bastide ha naufragato affatto.

Di lui con tratti incisivi ci ha lasciato Capefigue l'elogio funebre: « Singulier ministre des « affaires étrangères M. Bastide; on aurait dit « qu'il menait le monde, tandis que le dernier « des diplomates européens se jouait avec admi- « rable intelligence de cette pauvre capacité (1) ».

Alla caduta del secondo Impero, un diluvio di rivelazioni politiche e diplomatiche allagava la Francia (2). Abbiamo visto molti uomini, che aveano avuto parte nei pubblici maneggi, tenersi padroni de' documenti, che debitamente o indebitamente erano rimasti nelle loro mani: diciamo debitamente o indebitamente, perchè pare che molti uomini politici abbiano smarrito il concetto che vi siano Archivî pubblici destinati a conser-

(1) *La Société et les Gouvernements de l'Europe,* t. IV., ch. 3

(2) Sono notevoli fra le altre quelle di J. Favre, Thiers e Benedetti.

vare alla storia ed allo studio degli uomini di Stato trattati, atti di Governo, corrispondenze, informazioni, ecc.

Tali pubblicazioni sono tuttavia in qualche modo scusabili, nè diedero luogo a malumori o richiami di Potenze: non riguardando esse in gran parte, che uno stato di cose già cessato, o fatti ormai passati nei dominî della storia, non aventi che una remota relazione con l'attualità diplomatica (1).

Quasi contemporanee, ma di gran lunga più gravi vennero le rivelazioni diplomatiche del conte Arnim, che già hanno raccolto così dannosa e copiosa messe di ciarle francesi e tedesche, e che danno ancora da fare alla magistratura dell'Impero (2).

Agli sfoghi dell'Arnim dobbiamo aggiungere, quel po' di luce che ha voluto fare il Generale La Marmora sugli eventi politici e militari del 1866: la quale ha finito per abbagliare a lui la vista, tanto da fargli scambiare i documenti di proprietà nazionale con le lettere e i conti del suo fattore, e i segreti e i negozî dell'ufficio in cui un dì s'era trovato, con i segreti, con gli affari, con le bizze, con i piccoli astii suoi personali.

A noi non accade qui esaminare nè come il

(1) R. Bonghi. — *Un po' più di luce, ecc.*, nella *Nuova Antologia*, fascicolo d'ottobre 1873.

(2) Intorno al processo Arnim fu pubblicato recentemente a Parigi un libro del signor J. Valfrey.

Generale sia stato spinto a quella sua pubblicazione, nè se, o come sia riuscito a conseguire il suo intento.

Noi prendiamo la questione dei segreti di Stato e dei documenti ufficiali da un punto più elevato, ove non possa nè l'amor proprio, nè l'amor di parte. Un solo interesse ci è guida in questo lavoro, quello della giustizia, un solo sentimento, quello dell'amor di patria.

CAPITOLO II.

SOMMARIO. — Speciali esigenze della politica estera. — Dubbî sulla esistenza d'un proprio Diritto delle genti. — Da parecchi anni esso vien sottomesso a durissime prove. — *Dura lex, sed lex.* — Necessità dell'uso della forza nelle controversie tra paese e paese. — Apoteosi del vincitore. — Il militarismo. — Giudizio di Lord Cairns sulla essenza del Diritto internazionale. — Il tribunale degli Anfizioni. — La Santa Sede e le contese dei potentati europei. — San Luigi e Filippo il Bello. — Una bolla di Alessandro VI. — L'equilibrio europeo. — La Santa Alleanza. — I tre Imperatori e le grandi potenze. — Gli arbitrati internazionali — Gli Stati Uniti del vecchio mondo. — Progressi del Diritto marittimo e del Diritto internazionale privato. — Condizione stazionaria del diritto internazionale pubblico. — La politica moderna del Regno Unito. — Il *libertador* Bolivar, e il Congresso di Panama. — Sogni dorati e triste realtà. — Le contraddizioni degli Stati e delle Nazioni. — Restando le cause restano gli effetti. — « On ne peut pas gouverner sur la pointe d'une aiguille ». — Azioni riprovevoli nei rapporti internazionali. — L'abile uomo di Stato. — Che sia la politica. — Il conte Cavour. — Dal fare al dire, ei v'è che ire. — Virtù da monaco. — Morale politica e morale civile.

Altra arte vuolsi, altra sagacia per condurre i negozî esterni dello Stato, che non per gli interni.

Mentre nel Diritto pubblico interno, sono ammessi alcuni principî stabili e fissi, regolatori dei doveri e dei diritti, nell'esterno regna l'odiosa teoria dell'uno contro tutti; ogni Stato si reputa naturalmente nemico degli altri Stati, e il bene

dell'uno pernicie dell'altro. Qui ha veramente luogo lo Stato di natura, e trovasi eretta a sistema politico la difesa e l'odio rapinoso. La guerra è la condizione permanente; la pace tregua od armistizio. Ciò che pare bestemmia ed empietà sulle labbra di Tommaso Hobbes e di Giuseppe De Maistre, si avvera nell'ordine internazionale (1).

Nè ciò deve recar meraviglia, chi consideri la politica dei Governi più forti, o delle alte Potenze, come dicono. La forza è la suprema legge, la sola che in effetto riconoscono; e il semplice che nei congressi loro osasse balbettare qualche parola dei naturali diritti delle genti otterrebbe nome di spirito melenso o di uomo studioso dell'anarchia e dilettantesi di demagogiche tempeste (2).

Non basta aver ragione con chi può usare e abusare della forza: fa mestieri schermirsi dalle frodi, impedire o respingere le violenze, evitar le collisioni e le rotture, non avvilirsi mai, nè mai dare spettacolo di soverchia iattanza; usare prudentemente nei consigli, sagacemente nel negoziare, prontamente nel risolvere.

(1) L'Hobbes scrivea: « Quid autem sunt plures respublicæ quam « totidem castra, præsidiis et armis contra se invicem munita; quo« rum status (quia nulla communi potentia coercentur, utcumque in« certa pax tamquam inducias breves intercedat) pro statu naturali, « hoc est pro statu belli habendus est? » E il De Maistre: « l'histoire « prouve malheureusement que la guerre est l'état habituel du genre « humain dans un certain sens: c'est-à-dire que le sang humain doit « couler sans interruption sur le globe, ici ou là: et que la paix, pour « chaque nation, n'est qu'un répit ».

(2) Carutti. — *Principî del Governo libero.*

Ad un popolo che avea ragione, nota Massimo d'Azeglio, fu detto: « Nous traiterons de vous, « chez vous, et sans vous ». In un Congresso diplomatico al torto armato si attende assai più che alla ragione inerme. E De Maistre ha lasciato scritta una desolante verità: « Chaque « cabinet, est régi par un certain esprit parti- « culier, qui va, ou qui tend toujours à ses fins, « et qui n'a rien absolument de commun avec « la morale, ni aucune affection humaine. Si « quelque cabinet serait à telle ou telle époque « plus juste qu'un autre, c'est que des cir- « constances connues ou inconnues l'empêchent « d'agir. Il est juste, comme l'eunuque est « chaste (1) ».

E se le difficoltà sono maggiori per i negozî internazionali, non sono men gravi le conseguenze che dagli errori in cui si cada, possono derivare. Nelle cose dello interno si correggono gli sbagli senza grande scalpore, si lava, come dice il Generale, il bucato in famiglia: ma dagli stranieri assai meno vorrà aspettarsi indulgenza o tolleranza. D'altra parte non sempre si potranno avere alla mano i mezzi, per soddisfare chi si creda offeso, — o per sottrarsi ad una umiliazione, ove altro riparo non si trovi all'errore, che nel cedere, — o per sostenere, affrontando i più gravi pericoli, ciò che conviensi all'interesse e al decoro dello Stato.

(1) *Correspondance diplomatique*, dépêche 27 avril 1812.

E il Diritto delle genti, ci si chiederà, ecci esso per nulla?

Il Diritto delle genti! Pur troppo da parecchi anni vien sottomesso a durissime prove. Gli è invero a deplorare, che esso sia ben altra cosa da quel Diritto pubblico interno, che è proprio di ciascuna nazione. Quest'ultimo ha, come accennavamo più innanzi, le sue regole positive, consegnate in testi incontestabili, ha i suoi tribunali per applicarle, e col potere esecutivo ha la forza per tradurle in atto. Può dirsi altrettanto del Diritto internazionale?

Mentre nell'interno d'ogni Stato libero nessuno pensa a sottrarsi alla servitù della legge, *servi legum ut liberi esse possimus,* nelle relazioni fra gli Stati, ciascuno di essi si vanta sovrano ed indipendente. In virtù di questa indipendenza, di cui ciascuno Stato è geloso e alla quale non ammette confine, ei si considera, la storia lo rivela abbastanza, come appena legato da un vincolo contratto verso un altro individuo a lui simile, ossia verso un altro Stato.

Non si tralascia, è ben vero, in tutte le convenzioni internazionali di proclamare, che esse sono fatte a perpetuità; ma a tali dichiarazioni non si ha a dare valore alcuno. *Sunt verba et voces, prœtereaque nihil;* avvegnachè nella realità ogni patto tra nazioni non è che temporaraneo e passeggero. Vi ha un deplorabile sottinteso, v'ha dello scritto tra le righe, che deve aiutare i Governanti a scotere il giogo dei trattati, una volta che ogni interesse sia cessato, o

che abbiano o credano d'avere in mano la forza sufficiente per soffocare le rimostranze di chi li chiami violatori della fede dei patti (1). E in controversie cosifatte v'ha un giudice solo, la guerra, un solo diritto, quello del più forte.

In altri termini, l'uso della forza, per far valere le proprie ragioni, vietato e punito in ciascuno Stato civile nei casi di private contestazioni, è ammesso per le contestazioni fra Stato e Stato; e così il Diritto internazionale riconosce nella guerra la legittimità dell'uso della forza.

Dura lex, sed lex!

E potrebbe per avventura accadere altrimenti? Vi hanno forse tribunali, cui venga deferita la cognizione delle vertenze internazionali, o cui sia possibile appellarsi contro l'uso della forza?

Un solo tribunale, la posterità: un solo giudice, la storia. « Suum cuique decus posteritas « rependit (2) ». Giurisdizione rispettabile in verità, poichè il tempo è galantuomo: ma le sue

(1) Nella Camera dei Lordi, il 19 marzo del corrente anno, così parlava lord Derby a proposito del Trattato dell'aprile 1856: « nessun « trattato può essere obbligatorio, allorchè le circostanze sono cambiate « intieramente dall'epoca in cui venne concluso. Non credo che sia « una conclusione soddisfacente affermare di essere vincolati eternamente da un trattato conchiuso in circostanze affatto diverse da quelle « ora esistenti, ovvero di essere creduti colpevoli di violata fede, per« chè non si considera più come obbligatorio ».

E chi oserebbe contraddire all'opinione dell'illustre ministro inglese? Ma, d'altra parte, quale sarà il giudice, che *efficacemente* dovrà sentenziare, se di fatto le circostanze siano mutate? O non potrà uno Stato, che si senta forte, ricusarsi all'adempimento di patti, sotto pretesto che le circostanze sieno cambiate?

(2) Taciti, *Annal.*, l. IV.

sentenze sono postume, giungono sempre con qualche ritardo, e ad ogni modo non valsero mai a riedificare città distrutte, nè a rialzare caduti imperii, non ad asciugar le lagrime di mille madri, nè a risuscitare le miriadi di vittime innocenti.

Eppoi, perfino le storie sono accordate ad un diapason diverso nei diversi paesi. In quelle che hanno corso negli Stati, prediletti dalla vittoria, sotto la vernice del successo si nascondono la violata fede, gli abusi, le prepotenze: gli atti immorali in magnanime gesta vi sono convertiti; e statue s'innalzano ai vincitori perchè vinsero.

« Vincer fu sempre mai laudabil cosa »

canta il poeta: e il popolo intesse corone a chi rubò provincie, a chi accrebbe la potenza e lo splendore dello Stato, poco importa se egli ha calpestato i sacri diritti delle popolazioni. A lui si dice grande, come ad Alessandro, a Carlo di Francia, a Pietro di Russia, a Napoleone, a Federico di Brandeburgo; e nei templi stessi del Dio della pace si intona, crudele derisione, il *Te Deum laudamus* al Dio degli eserciti.

È vero, che gli storici de' popoli stranieri, come più imparziali, correggono le narrazioni, e danno più giusto giudizio: e filosofi e letterati non cessano dall'imprecare contro le atrocità della guerra. Ma i popoli vittoriosi non hanno il tempo di meditare su quelle istorie, che deprimono, se non distruggono affatto le pretese glorie nazionali: nè ai sovrani pare decoroso

porger orecchio alle sempiterne declamazioni degli stucchevoli amici della pace.

Così è fatto il nostro mondo. Mentre i rapporti individuali tra cittadini di diversi Stati si vengono sempre meglio afforzando, mentre le distanze, i mari, i monti diventano un nonnulla dinanzi al vapore e all'elettrico, mentre i progressi della libertà degli scambî e la crescente vitalità dei commercî vanno distruggendo ogni maniera di ostacoli, e tendono a fare una sola famiglia di tutte le nazioni (1); vediamo a un tempo, e non senza cordoglio, le istituzioni militari sempre più svilupparsi, colle quali ogni Stato preme come incubo sui vicini, e s'appresta a metter loro la spada alla gola. Nè pensa a ritrarsi la vecchia Europa da così pericoloso cammino: chè anzi ella non sa trovar di meglio, se non che prendere a modello di ogni organizzamento sociale e politico, quello stato di cose stranissimo, che passerà ai posteri sotto l'appellativo di « pace armata ».

Così il nostro sarà chiamato a buon diritto il secolo delle contraddizioni.

(1) Ben si ride oggi della vecchia sentenza di Orazio, che diceva il mare creato da Dio per isconfinare le terre, e della poetica ira sua contro l'ardimento umano, che fidato a fragile barchetta si commise ai truci flutti per tentare lontane regioni.

« Nequicquam Deus abscidit
« Prudens Oceano dissociabili
« Terras, si tamen impiæ
« Non tangenda rates transiliunt vada ».
Carm., l. 1, Od. III.

I popoli, esclama il Ferrari, paiono davvero destinati a vivere in mezzo ad una guerra universale: predestinati alle conquiste, se sono i più deboli; chiamati a soggiogare i vicini, se sono i più forti: o tosto o tardi ogni questione si traduce definitivamente in una questione militare. Sia ciascun paese quello che ei si voglia: preferisca i costumi militari al genio artistico degli Ateniesi, o l'unità guerriera della Francia alla libertà politica degli Inglesi. Ognuno ha il diritto di raggiungere lo scopo che desidera; ma dal momento, che innanzi tutto bisogna vivere sul piede di guerra, subordinare a questo scopo supremo tutti i mezzi e tradurli in battaglioni, in reggimenti, in navi corazzate, il comune denominatore della forza si applichi a tutte le nazioni (1).

E come mai si vorrà pretendere, che l'equità, la saggezza, la moderazione fioriscano all'ombra di quella foresta di baionette che, per dirla con frase secentista, minaccia a ogni momento di oscurare l'Europa?

E qui sorge spontanea una domanda: esiste dunque codesto Diritto internazionale, ovvero altro ei non è che un ammasso di vaniloquî, un sogno di menti deliranti, una lugubre sciocchezza da porre in un fascio colle fantastiche speculazioni dell'alchimia o colla ricerca della pietra filosofale?

(1) G. Ferrari. — *La teoria dei periodi politici.*

La domanda non è oziosa in verità: e v'ha di fatto chi ammette e chi non ammette l'esistenza d'un proprio e vero Diritto internazionale.

Gli uni affermano esservi su tal subietto certe regole ammesse dalla maggior parte degli spiriti eletti di ogni nazione: e citano una schiera illustre di sapienti e filosofi, che le descrissero e le avvalorarono con argomenti convincenti: da Alberico Gentile e dal Grozio, spirito veramente superiore, fino al Puffendorfio, al Vattel, al Montesquieu, al Bentham, al Kant, ecc.

Nol negano gli altri, e non disconoscono, che cosiffatte massime furono talora saggiamente applicate: ma escludono la universalità di esse, e le paragonano alla tela di Penelope, niente ritrovando di definitivo, nè di assoluto in quelle teorie.

Ma lasciamo tali discussioni agli scrittori di Diritto internazionale, e fermiamoci a quello, che fa precisamente al caso nostro: vediamolo, codesto Diritto, nella sua pratica attualità.

Niente invero di più degno della ragione e della giustizia, niente di più seducente, che considerare le nazioni, come formanti, sia per virtù di una legge suprema, sia mercè l'impulso della civiltà moderna, un gran corpo, di cui le parti siano solidali fra di loro, — una sola famiglia insomma (1).

Ma dove andremo noi a scovare l'interprete della ragione e della giustizia? Chi si erigerà a

(1) WHEATON. — *Trattato di Diritto internazionale.*

giudice delle modificazioni da operarsi in virtù del progresso, e chi fisserà l'ora e il momento di operarle? Chi potrà sommettere le resistenze alla volontà della maggioranza, anche imponente, degli uomini illuminati, per far prevalere regole nuove o far rispettare le antiche?

« That is the question ». E fu la difficoltà del risolverla che a Lord Cairns, eminente magistrato inglese, ispirò quella sentenza sconsolante, nulla essere il Diritto internazionale all'infuori d'una opinione.

Evvi adunque una vera lacuna nel Governo del genere umano: una lacuna che invano si è pensato finora a colmare, comechè non mai ne sia venuto meno il desiderio e lo studio.

I Greci aveano il Tribunale degli Anfizioni, al quale era affidata la missione di impedire che gli Stati della Penisola guerreggiassero fra di loro, e vi riusciva...... qualche volta.

Nel Medio Evo la Santa Sede si era assunta la missione di paciera e conciliatrice: dinanzi all'autorità, morale più che altro, del Vicario di Cristo, chinavan riverenti la fronte i Sovrani; ma dal dì che San Luigi Re fece il gran rifiuto di riconoscere l'autorità politica del Papa, e dopo che il vecchio Bonifacio VIII patì le ingiurie di Sciarra Colonna in Anagni, l'influenza dei Pontefici andò man mano scemando. Tuttavia nei tempi posteriori non mancano esempi di pacifiche ingerenze dei Capi della Chiesa, e basterà ricordare la Bolla di Alessandro VI, colla quale si decideva, che le terre scoperte

da Cristoforo Colombo e da Vasco di Gama non dovessero appartenere che agli Spagnuoli ed ai Portoghesi.

Caduta l'autorità dei Papi, a contrastarsi reciprocamente l'ambito primato, architettarono gli Stati l'equilibrio europeo, cioè quella giusta distribuzione di forze, per cui niuno potesse levarsi in alto tanto da soperchiar gli altri, e tutti stessero in bilico. Concetto non reo, se questo equilibrio constasse delle forze delle nazioni tutte: ma l'equilibrio loro non fu, che padronanza dei forti, servitù dei deboli. Tuttavia fu appunto in grazia a codesti sentimenti, che si riuscì in parte a moderare le ambiziose voglie di Carlo V, di Luigi XIV e del primo Bonaparte.

Nel Congresso di Vienna, Alessandro di Russia promuovea più tardi l'unione delle forze comuni a beneficio del mondo; e nell'infausto trattato della Santa Alleanza consegnò il nobile pensiero, significandolo con nobilissime parole. Ma fu uno scherno scellerato; il patto fu stretto, e mezza Europa depressa e squarciata ne pagò le arre; le cinque Potenze discordi fra loro in ogni cosa, in una convennero sempre, nell'impedire e combattere qualunque tentativo di ristorare le nazionalità. Le risoluzioni dispotiche ed oppressive dei Congressi di Troppau (1820), Laybach (1821), Verona (1822) finirono per rivoltare gli animi indipendenti; e la Santa Alleanza non lavorò che a seppellire se stessa sotto il peso delle sue esagerazioni.

Nulla di ufficiale la surrogò: nessun argine

fu posto alle prepotenze dei forti contro i deboli: nè l'accordo dei tre Imperatori, così fortemente strombazzato, nè la tutela delle grandi Potenze possono oggi tener molto tranquilla l'Europa sopra i suoi futuri destini.

Il sistema degli arbitrati internazionali, da farsi precedere alle prove delle armi, accettato, acclamato come saggio e generoso, inserito nel Trattato stesso di Parigi del 1856, per colpa in massima parte di quei medesimi che se ne fecero promotori, e se ne vollero serbata la gloria, non ebbe altro successo, che di ilarità e di derisioni.

Ci sarebbe ancora a parlare dei sognati Stati Uniti Europei, col loro Congresso permanente, cui l'ufficio fosse commesso di vegliare sugli interessi generali e di appianare pacificamente ogni divergenza internazionale: ma l'attuazione di così vasto disegno è ancora tanto problematica, che a noi sarà molto il contentarcene come d'una generosa utopia (1).

Confessiamolo, senza ambagi: per un secolo, in cui la libertà, valore nominale, si mantiene ferma nel rialzo, e che si fa tanto ciarlare di progresso e di lumi, la situazione non potrebbe essere più umiliante.

È vero, che non poche questioni umanitarie, triste retaggio dei nostri avi, furono risolte col

(1) Uomini di Stato e monarchi possenti vagheggiarono talvolta la confederazione d'Europa, e basti il rammentare il Quarto Enrico di Francia, che ne divisò lo schema, e pensò di recarlo a compimento... colle armi.

trionfo della civiltà e della giustizia. La tratta dei negri, la schiavitù pressochè ovunque abolite: il servaggio scomparso dalle lande della Russia e dai deserti della Siberia: ridotto, per concerto internazionale, a più equi confini il diritto della rappresaglia in guerra: col trattato di Ginevra resa pietosa la strage; ma tuttavia si direbbe quasi, che la servitù uscita dalla porta rientra sempre sotto altre spoglie dalla finestra.

Dovrebbe non meno esserci cagione di conforto, il vedere la condizione degli stranieri farsi ogni dì in quasi tutti gli Stati meno grave: il diritto d'Albinato abolito nel 1870 in Inghilterra, la formalità del passaporto da qualche anno eliminata tra l'Italia e la Francia: le legislazioni tutte avviantisi man mano ad una graduale unificazione: e tuttavia che cosa potea accadere di peggio ai Tedeschi, che si trovarono in Francia e ai Francesi che si trovarono in Germania, quando scoppiò la immane guerra del 1870?

Anche nel Diritto marittimo, in quest'ultimo ventennio, si sono raggiunti segnalati progressi: le lettere di marca abolite, e le corse; la libertà dei mari, dal genio immortale di Domenico Alberto Azuni proclamata, non più teoria, o desiderio di giuristi e di savî, ma fatto compiuto: i problemi della navigazione fluviale in grandissima parte risoluti.

Abbiamo veduto la estradizione dei malfattori regolata, ed universalmente ammessa nel Diritto pubblico europeo. La stessa Inghilterra,

fino a questi ultimi tempi renitente, ha finito per modificare la sua legislazione.

Allo stringer dei nodi, fra gli avvenimenti e gli incidenti sopravvenuti nelle relazioni internazionali da un mezzo secolo a questa parte v'ha non poco da applaudirsi: ma viceversa poi di molte altre cose non meno considerevoli ci è forza arrossire.

Dopo la pace del 1815, vi ebbe un periodo di tregua: ma quel regno d'Astrea fu poco durevole. A poco a poco le relazioni tra i Governi tornarono al sicutera: venne di moda il darsi tono, l'affettare al cospetto delle altre Nazioni un falso punto d'onore, e si fece per un poco la politica obliqua dei sospetti, delle minaccie, delle riparazioni ad ogni costo. Era arroganza ciò che ai più pareva indipendenza e dignità nazionale: ma i popoli applaudivano, poichè è risaputo che la popolarità è premio certo di quei Ministri, che assumono un fare mezzo impertinente, e mezzo provocatore nel trattare cogli altri Stati, e che si atteggiano al « quel che voglio, voglio »: a loro l'attributo di grandi cittadini, di eminenti patrioti, a loro le corone civiche e le lodi serbate ai padri della patria.

Quale sia stata la politica dell'Inghilterra in questi ultimi tempi, è lì la storia ad attestarcelo. Fummo spettatori dell'incidente Don Pacifico nel 1850, che le diede occasione di pigliarsela colla Grecia: nel 1853 s'ebbe l'affare Hopkins e l'affare Canstatt nel 1860, col Paraguay: il caso del capitano White nel 1860 al Perù: l'in-

cidente degli ufficiali del *Forte* nel 1861, e contemporaneamente l'altro della nave mercantile *Prince of Wales,* pe' quali le navi della marina britannica salparono al blocco di Rio Janeiro, catturando per via i bastimenti mercantili brasiliani.

In codeste e in altre circostanze non lasciò mai l'Inghilterra di parlare dall'alto della sua potenza, e adottando, piacesse o non piacesse, il sistema sommario delle cannonate e dei blocchi, si è fatta sempre giustizia, ampia giustizia di per sè.

L'esempio del Regno Unito non fu senza imitatori: prendendo animo dai fatti di Grecia del 1850, l'imperatore Nicola di Russia credette potersi permettere al riguardo del Sultano i passi ingiuriosi dell'ambasciadore Menzikof, che furono, come è noto, la prima scintilla della guerra di Crimea.

Per buona ventura di consimili procedimenti sommarî nè l'Inghilterra nè le altre Potenze hanno più rinnovato l'esempio.

In America, il paese delle grandi idee e delle grandi sciocchezze, come lo ha chiamato un poeta tedesco, apparve nel 1822, sotto gli auspicî d'un grande uomo, il *Libertador* Bolivar, un disegno veramente mirabile; quello del Congresso di Panama, che doveva essere una specie di Anfizionato per le Americhe. Tutti gli Stati, non esclusa l'Unione, vi mandarono i loro rappresentanti; e per un momento si ebbe la ingenuità di credere, che il Congresso di Panama avrebbe

tagliato il nodo gordiano delle controversie internazionali nel nuovo mondo.

Forse fu inabilità di chi condusse i lavori del Congresso, forse deplorabile negligenza degli Stati Uniti, che meglio d'ogni altra Potenza, poteano mettersi alla testa dell'impresa; allo stringer dei nodi fu trovato che l'idea di Bolivar era morta quasi prima che nata. Ma l'occasione può ancora ripresentarsi, e i popoli degli Stati Uniti, che tengono per articolo di fede la loro superiorità sulle razze dell'antico mondo, avranno modo di far vedere, che essi sono a noialtri realmente superiori.

Se ciò accadesse, a quel modo che Voltaire scriveva, « c'est du Nord aujourd'hui que nous vient la lumière », le nazioni d'Europa potrebbero cantare, che il sole si leva ad occidente, e che i loro ragazzi del nuovo mondo li sorpassano in saggezza e in civiltà. Ma non si affretti il poeta: gli Stati Uniti non hanno alcuna voglia di prendersi gatte a pelare; Jonathan, o sia carattere, o sia disegno di condotta politica, non prende alcun interesse a' suoi fratelli, e si occupa soltanto de' suoi figli, razza per lui privilegiata, messa al mondo con una missione particolare, quella di dominare o asservire gli altri.

Giuseppe Ferrari in un suo sapientissimo libro ci pone sotto gli occhi talune fra le varie specie di contraddizioni, che tengono gli Stati in continuo antagonismo, e che ne solleticano i sentimenti e le passioni.

Così abbiamo le contraddizioni nazionali, la

federazione opposta all'unità, la repubblica alla monarchia, e se occorre l'onestà alla furfanteria: abbiamo le contraddizioni dell'America tutta repubblicana in odio dei Re d'Europa, col Messico cattolico (e di qual risma) in odio al protestantesimo degli Stati Uniti, coi contrasti tra il Perù e il Brasile, ecc.: abbiamo le contraddizioni cristiane, quelle dell'islamismo, del buddismo, ecc., tutte costituite e alimentate dalle inimicizie religiose. La natura stessa ci sceglie il nemico; essa presenta i Russi ai Polacchi, i Tedeschi ai Francesi, i Danesi agli Inglesi: mantiene le nimicizie per secoli, le fa passare nel commercio, nell'industria, nei costumi, nella lingua: costituisce abitudini profondamente contrastate, giudizî tradizionali, antipatie superiori alla riflessione, e si giunge a contrarietà quasi fisiche, dove si trovano a poche miglia di distanza popoli opposti, come i Tartari ai Cinesi, i Cinesi ai Giapponesi.

Gli Stati si ordinano gli uni contro gli altri, non solo colle istituzioni, ma coi disordini, coi delitti, colle furfanterie intermittenti. Oppressioni del forte contro il debole, cui corrisponde sempre la reazione del debole contro il forte. Interessi egoistici, che cozzano maledettamente cogli interessi della umanità; e in mezzo a codesta Babele, non mai un Governo che possa sfuggire alla fatalità dei contrasti (1).

(1) Giuseppe Ferrari. — *Teoria dei periodi politici.*

È oggimai caduto il sogno della Monarchia Universale, se pur non v'ha nel settentrione Europeo chi se ne compiace a buona fede: ma vi è succeduta l'affannosa ambizione di preponderanza e di supremazia, che travaglia gli Stati che sono in fiore, e in augumento di civiltà: non la confessano a voce, anzi se ne schermiscono, mentre vi attendono alla celata con ogni lor possa.

Indi la necessità d'una diplomazia bacchettona, ipocrita, studiosa di simulazioni e di inganni, che s'ingegna di coonestare i mali passi, e protesta ad ogni momento di voler camminare nelle vie della giustizia.

Il quadro che presentiamo, potrà essere incompiuto, potrà peccare nei ragguagli, potrà lasciar a desiderare esattezza maggiore, ma è ispirato al nudo realismo. Finchè esistano le cause, continueranno a derivarne gli effetti medesimi. Rinnoviamo il mondo, plasmiamo ed animiamo uomini d'altro stampo, o senza passioni, senza vizî, senza difetti: allora solo potremo sperare in una nuova fasi del Diritto pubblico: poichè quello che in oggi trionfa, non è un anacronismo, un traviamento isolato e passeggero, un fuor d'opera accidentale: è il portato della umana natura, della odierna civiltà e delle condizioni dei tempi, dei luoghi e dei popoli.

In una situazione cosiffatta, come si può pretendere che i negozî internazionali sieno condotti all'aperto, senza riguardi e senza artificî di sorta, mentre tutta l'attività dell'uomo di

Stato deve per lo contrario essere rivolta ad evitare le numerose cicladi d'una perigliosa navigazione?

« On ne peut pas gouverner sur la pointe « d'une aiguille » scriveva ad un suo amico il conte di Cavour, lamentando con lui il concetto poco esatto in cui si teneva da non pochi l'ufficio dell'uomo di Stato, in una Società universale, posta nelle condizioni cui abbiamo dinanzi accennato.

Di qui le difficoltà massime dell'arte politica e diplomatica. Ma prima di passar oltre affrettiamoci a dichiarare, che nessuna ragion di Stato può in faccia a noi giustificare le fraudi, le violazioni di diritto, di fedifragio delle alleanze, la rottura dei patti, le insidie ai deboli. Il cinismo di Talleyrand vale il tradimento di Lopez: il cardinale di Rohan, che assicura gli ambasciadori della Repubblica Veneta dell'alleanza del Re, mentre a Cambrai si trama contro la sua sicurezza, vale Buckingham, che consiglia il Re d'Inghilterra a violare i trattati colla Francia.

Si discute e si discuterà tuttavia, se sia dicevole ad un Ministro in una qualche circostanza mentire, e Puffendorfio non esita di affermare, che gli sia lecito valersi talvolta di menzogne o di dissimulazioni innocenti, ovvero far correre false voci, nell'intento di divertire l'attenzione della diplomazia (1).

(1) *Diritto della natura e delle genti*, l. IV, c. 1, § 17.

Bielfeld, dopo d'aver dichiarato, che l'utile è la base di tutte le relazioni fra i Sovrani, raccomanda, che nel trattare i negozi internazionali si tenga il giusto mezzo, fra la buona fede troppo scrupolosa e la furberia troppo spinta (1).

« Piace universalmente, scrive il Guicciardini, « chi è di natura vera e libera, ed è cosa gene- « rosa, ma talvolta nuoce. Ma dall'altro canto, la « simulazione è utile, ma è odiata e ha del « brutto, ed è necessaria per la mala natura degli « altri, però non so quale si debba eleggere: cre- « do però che si possa usare l'una ordinariamente « senza abbandonare l'altra, cioè nel corso tuo « ordinario e comune usar la prima, in modo che « acquisti nome di persona libera, e nondimeno « in certi casi importanti potrai usare la simu- « lazione, la quale a chi vive così è tanto più « utile, e si crede meglio, quanto per aver nome « del contrario si è facilmente creduto (2) ».

Ammettono altri che possa giuocarsi d'astuzia da abile uomo di Stato, e perfino valersi di ciò che i latini chiamavano *versutia:* altri no.

V'ha eziandio chi osserva, essere stata finora la scaltrezza la sola arte con cui si è creduto dover condurre i rapporti colle estere Potenze, nè ciò essere condannevole: mentre gli altri Stati ne usano, danno arrecherebbe non usarla.

In breve, tante sono le opinioni sulle cose lecite o non lecite ai Ministri, quasi quanti gli

(1) *Institutions politiques.*
(2) *Avvertimenti civili.*

autori che ne scrissero; dai moralisti e dagli utopisti della politica che vogliono franchezza, lealtà, animo aperto, alla teoria del fine scusante i mezzi del Macchiavelli; che non sarà mai tanto immorale, quanto certi principî, che furono già in voga, e di cui non si è ancora perduta la traccia; secondo i quali la miglior politica sta nel raggiungere un fine, qualunque esso sia, impiegando mezzi di qualsivoglia natura.

A nostro avviso, v'hanno qualità a saggio Ministro indispensabili, senza di cui mal saranno confidate le sorti d'un paese; ma non si può assolutamente indicare *a priori* ciò che debba e ciò che non debba essere onesto. Certi scrupoli in politica sono vere sottigliezze, e non possono avere alcuna efficacia sulla condotta degli uomini politici, bene spesso costretti ai passi più duri.

Le ambiguità, le difficoltà della situazione in mezzo alla quale si dee muovere e operare: le molte secche a cansarsi: i laberinti nei quali è d'uopo aggirarsi prima di toccare nel segno: le molte finte e parate, che s'è in obbligo di avvicendare, quel continuo accennare in coppe per dare in bastoni, ci danno un complesso di circostanze, le quali solo possono determinare la linea di una azione diligente ed avveduta. V'ha chi vuole andare alla meta diffilato e diritto, e che non la intende altrimenti: altri non la perdono di mira, qualunque sia la via tortuosa, che la realtà delle cose li forza a seguire. I primi si spezzerebbero e diventerebbero in

breve neghittosi e inutili, dove i secondi si sentono moltiplicare la vita e l'ingegno. Questo mondo è fatto per tal modo, che ai primi riesce di rado il produrre una mutazione profonda, nell'ordine specialmente politico. Massimo d'Azeglio non avrebbe condotta l'Italia al punto, in cui oggi è, appunto perchè alcuni accidenti dell'azione politica necessaria a farlo ripugnavano alla sua natura, e il Generale La Marmora, a capo del Governo Prussiano non avrebbe fatto nè la guerra del 1864, nè quella del 1866, nè l'altra del 1870.

Non s'intende la politica, scrive il Bonghi (1), se non si ammette che essa è un'arte intesa a usare mezzi prossimi e probabili per i fini che deve raggiungere; e alla quale non si dice, che sia affatto indifferente l'avere occhio alla meta lontana e alle soste intermedie dello sviluppo delle nazioni, ma importa sopratutto il giudicare la condizione attuale di queste e il trarne quel profitto, che le occorre. V'hanno talora situazioni belle e fatte, che l'uomo di Stato non deve, che seguire: situazioni preparate dallo sviluppo storico dell'Europa: tali altre bisogna prepararle, lavorarvi per una buona metà, onde affrettarle, delinearle.

Tutti i buoni diplomatici hanno poi le loro arti, le loro abitudini speciali. È abilità di diplomatico abbagliare gli interlocutori con una gran copia di concetti e frasi: la sua parola deve essere

(1) BONGHI. — *Un po' più di luce, ecc.*, nella *Nuova Antologia*.

o mostrarsi piena di abbandono, d'indulgenza, di seduzione. Intorno all'animo di chi l'ascolta, deve intrecciare un ballo vivissimo, ed avvicendare ogni attitudine, ora parendo inclinato a condiscendere ad ogni voglia altrui, ora irrigidendosi a un tratto, e facendo sentire, che ha la propria e ne verrà a capo. Non sempre si dice ciò che si pensa, ma ciò che si vuole che l'interlocutore creda perchè non si alieni.

Vediamo Cavour: benchè egli non intendesse la diplomazia, come volgarmente si fa, per un volgare e continuo tessuto d'inganni, non lasciò tuttavia di valersi di tutta la sua sagacia, di artifizî ingegnosissimi e di sottili accorgimenti per venire a capo de' suoi propositi. I giornali austriaci lo dipingevano colle tinte della tavolozza di Metternich, e ne facevano un intrigante, uno scettico, un corrompitore. Ed ei ne rideva e diceva spesso: « Io vado per la via « maestra, e si crede che io vada pei vicoli di « traverso (lo diceva, ma non lo faceva sempre). « Oramai conosco l'arte di ingannare i diplo- « matici, dico la verità e son sicuro, che non mi « credono ».

Abbiamo detto che Cavour lo diceva di esser solito andare per la via maestra, e lo faceva.... qualche volta. Tutti ricordano, come nel 1850 interrogato nella gloriosa Camera Subalpina, se fosse vero, che un Trattato di Commercio era concluso coll'Inghilterra, negò recisamente, come se neanche gliene fosse mai venuto il pensiero. Eppure il trattato non solo era conchiuso, ma

appena uno o due giorni appresso Lord Palmerston lo annunciava al Parlamento inglese.

Prima della guerra del 59, i Deputati Savoiardi interpellarono Cavour sulla veridicità o no delle voci, che fin d'allora già correvano sopra una eventuale cessione della Savoia. Il primo ministro ribattè disdegnoso l'accusa, protestando che ei se ne teneva offeso, come d'una ingiuria..... Eppure la cessione ebbe luogo: fors'anche era di già convenuta, e anzi, secondo alcuni, già stata discussa e promessa fin dal 1856 nel convegno di Plombières (1).

Queste cose abbiamo voluto ricordare non ad argomento di disdoro per quel sommo, ma perchè si veda come anch'egli non abborrisse in certi casi dall'usar i vicoli di traverso; cosa che a certi biografi serafici non parve conciliabile con la fama dell'eminente uomo di Stato.

(1) I diplomatici e gli uomini di Stato più celebri, non solevano guardar tanto per lo sottile i mezzi di cui si valevano nel condurre i negozî dello Stato. Richelieu, i ministri di Giorgio IV, Buckingham, Talleyrand, Pitt, Palmerston, Metternich ed altri ce ne recano ampia testimonianza.

Si cita, come eccezione, l'esempio del cavaliere Ossorio, ministro di Carlo Emanuele III, il quale condusse a termine molti negoziati, senza aver ricorso mai, secondo vien detto, pur ad una menzogna. Di lui scrisse Flassan « che la sua parola era considerata, come una cosa « sacra, poichè egli aveva la nobile ambizione di nulla proferire, che « non fosse vero, e aspirava a sciogliere la politica da ogni falsità, « indegna della posizione e del carattere di quelli che ne hanno la « direzione ». Ma le affermazioni del Flassan e di altri scrittori sopra l'inappuntabilità dell'Ossorio non debbono essere intese in un significato assoluto, ma solo relativo alle pessime abitudini ed alle pessime pratiche diplomatiche dei tempi.

Era sistema di quell'avveduto diplomatico procedere per via di compromessi, scegliendo le idee più vitali da ogni parte, e usava tenersi sempre lontano dal pauroso eclettismo degli spiriti mediocri. Giustamente ei vedeva quando accordava la sua preferenza alla politica pratica, che si contrappone alla dommatica: la quale, come ben diceva Brofferio, vuole morta la libertà e morto il paese, purchè l'onore di un partito o un principio astratto non pieghi il capo dinanzi alla congiura dei casi avversi; ora quel buon senso politico si vede nel dire che vera sincerità e virtù politica, incomprensibile in ogni tempo alle donne e agli uomini sentimentali, sia il servire alla patria e farle pro, anche per vie oblique, con l'astuzia e con la simulazione. « Scaldarsi le mani alle rovine fumanti della « patria, dandosi il facile elogio di non aver « mai mentito, esclama Enrico De Treitschke, « questa è virtù da monaco, non da uomo (1) ».

Abbiamo voluto specialmente intrattenerci nel ragionare delle relazioni fra gli Stati, e della necessità, in cui si trovano i Ministri di seguire una morale politica, ben diversa dalla morale civile, per far vedere al Generale, come inop-

(1) Il più grande capolavoro diplomatico del Cavour, il concetto di partecipazione alla guerra d'Oriente, oggi da tutti lodato, gli costò difficoltà grandissime nelle trattative diplomatiche, e si sa che ei dovette impiegare ogni maniera di artifizî, e girare, come si dice, più volte la posizione per avere l'appoggio francese e inglese, e per ottenere il favore del paese e del Parlamento. Si possono vedere molti dei documenti relativi pubblicati da Nicomede Bianchi

portuno e fuori di luogo sia il ritornello, che di tanto in tanto ei ci ricanta nel suo libro: « governiamo con franchezza, con lealtà, senza « segreti e senza misteri ».

D'altra parte l'aver esposto in questo capitolo come nella politica estera non si possa isolarsi dagli usi e dai sistemi in generale adottati dagli Stati, ma convenga per contro uniformarvisi e trarne il maggior giovamento, servirà a dimostrare, quanto sia fallace l'opinione del La Marmora, che in un Governo, a differenza da un altro, si debba nei negozî internazionali, cancellare di *segreto di Stato* perfin le parole.

CAPO III.

Sommario. — La secretezza nei negozî di Stato. — Misteri Eleusini. — I fatti compiuti. — La stampa. — Interrogazioni parlamentari. — Il libro verde. — Giornali ufficiosi e ufficiali. — Il vero segreto di Stato. — I documenti ufficiali. — Doveri d'un onesto mandatario. — « Accessorium sequitur semper suum principale ». — Impersonalità e perpetuità degli Stati. — Non si può fare casa nuova. — La proprietà sulle opere dell'ingegno. — Quali debbano dirsi documenti ufficiali. — Incostituzionalità dei segreti di Stato in un Governo rappresentativo. — Prove in contrario. — Nobili aspirazioni del Vattel. — Molte parole e pochi fatti. — Benedetto XIV e Paolo I. — *Rari nantes.* — I Gabinetti. — Il Re, i Ministri e il Parlamento in un Governo Costituzionale. — Il bisogno, che i Ministri hanno di non staccarsi dalle idee della maggioranza, da cui sono esciti. — Ricordi della Repubblica d'Atene. — Come vi si trattassero i negozî di Stato. — I Ministri costituzionali in Atene, e i segreti dello Stato. — Pericle per venti anni Presidente di un Gabinetto. — Demostene Ministro degli affari esteri. — Uguaglianza delle Monarchie assolute, dei Governi Costituzionali e delle Repubbliche dinanzi ai segreti di Stato.

Prima di addentrarci nella disamina degli argomenti addotti dal La Marmora a sostegno della sua opinione, non sarà fuori di luogo intenderci chiaramente su quello che vogliano significare le locuzioni, che spesso ci accadrà di ripetere nel corso di questo scritto, di *segreto di Stato* e di *documenti ufficiali.*

Dalle cose dette nel capo precedente crediamo

debba essersi fatta manifesta la necessità di condurre con prudenza e secretezza i negozî dello Stato; due qualità che valgono a facilitare di gran lunga l'opera del reggimento di un paese. In Guicciardini troviamo a questo proposito una osservazione che par dettata pel caso nostro: « È incredibile quanto giovi a chi ha ammini-« strazione di popoli, che le cose sue sieno se-« grete, perchè non solo i disegni suoi non pos-« sano essere prevenuti e interrotti, ma ancora « perchè ignorando i suoi pensieri, gli altri uo-« mini se ne stanno attoniti. Però chi è in tal « grado dovrebbe avvezzare i suoi Ministri non « solo a tacer le cose, che mai si debbano sapere, « ma ancor tutte quelle, che non è utile che si « pubblichino ».

Nessuno vorrebbe certamente dar lode di accorto uomo di Stato a chi facesse di tutti i suoi disegni politici partecipe il pubblico. Serbare il segreto è indispensabile sempre; conciossiachè non soltanto il rischio, che vadano falliti i tentativi intempestivamente conosciuti, tal riserva addimanda, ma eziandio è mestieri usarla per acquistar fiducia e meglio discoprire i segreti degli avversarî. Infatti, colui, che ha riputazione di savia discretezza, troverà sempre chi gli riveli quanto può desiderare di conoscere. La certezza di non essere per imprudenza traditi e scoperti, dà animo a giovare ad un Ministro, e ad informarlo sopra quello che da altri si macchini ai suoi danni. All'opposto colui, che non dà guari importanza alla custodia dei segreti non avrà

la fiducia degli amici: agli strali, alle insidie degli avversarî rimarrà sempre esposto.

D'altra parte la politica a viso aperto non è possibile; poichè, oltre che finirebbe per cadere in mano dei partiti, toglie, per quanto è delle relazioni internazionali, la confidenza e moltiplica i sospetti.

Come si vorrà negoziare con uno, il quale si tenga padrone non solo dei segreti suoi, ma dei vostri, e a cui non potete comunicare nessuna delle vostre più istantanee impressioni, senza rischiare di vederne o presto o tardi data notizia ai due mondi?

Con ciò non si vuol dire, che « i negozî di Stato debbano essere trattati in una sfera inaccessibile a tutti e nelle tenebre come i famosi misteri Eleusini » (1). Nei tempi che corrono ciò non sarebbe, nè conforme alle esigenze dello spirito pubblico, nè logico, nè possibile. Col regime parlamentare non si può assolutamente impedire (quando pure non si debba), che il paese sappia, che cosa si fa, e dove si vada: i fatti compiuti, come acconciamente nota il Generale, entrano nel dominio della pubblicità: intorno al negoziare dei diplomatici non si può togliere, che la stampa cerchi d'indovinare, che discuta tutte le probabilità, che qualche volta riesca a modificare le idee dei Governanti.

Nei Parlamenti si suol interrogare il Governo sulle questioni della politica estera: e i Governi

(1) Corrispondenza del Conte di Cavour.

sogliono con le opportune riserve dare schiarimenti e assicurazioni (1). È uso in tutti gli Stati, informati a sistema rappresentativo, pubblicare di tempo in tempo un libro, detto *verde* in Italia (2); il quale è una raccolta di documenti concernenti la politica estera, di cui la pubblicazione non può ledere nè gli interessi dello Stato, nè gli interessi degli altri; e che valgono a dimostrare a larghi tratti, talora anche troppo larghi, l'indirizzo della politica governativa nella successione delle questioni diplomatiche. V'hanno i giornali, che si suol chiamare ufficiosi, i quali non lasciano di recar a notizia del paese le cose, che possano essere di suo interesse, e che gli uomini del Governo stimano utile fargli conoscere. Una gran parte poi delle risoluzioni internazionali devono essere approvate dai Parlamenti: e infine ci sono le Gazzette o Monitori Ufficiali che ci offrono il veicolo ordinario, talvolta tardo più che non si vorrebbe, della pubblicità dei negozî di Stato.

Dal 1848 a questa parte, e specialmente fin che visse il Conte di Cavour, crede il Generale,

(1) Nel 1859 Lord Palmerston manifestò al Parlamento inglese quanto il Ministro degli Affari Esteri di Russia avea confidenzialmente comunicato all'inviato britannico. Questa mancanza di delicatezza da parte del Ministero inglese verso il Governo di Russia era in parte scusabile per la gravità delle circostanze, e in ogni caso non è fortunatamente, che una eccezione. Anche recentemente Lord Derby, sollecitato a pubblicare tutta la corrispondenza relativa al protocollo di Londra, se ne schermì, affermando non poter ciò fare senza la previa adesione delle altre Potenze. (Camera dei Lords, seduta del 16 aprile corrente anno).

(2) In Francia si chiama *livre jaune* e in Inghilterra *blue book*.

che anche senza gli illuminatori illustri della opinione pubblica, non conoscesse il paese i suoi affari, non ne seguisse con ardore lo svolgimento, non li discutesse con vivacità, e non se ne preoccupasse poco meno degli stessi uomini, che stavano a capo del Governo?

Eppure, nessuna indiscrezione di Ministri, nè di ex-Ministri disturbò mai l'azione della politica! Eppure non vi fu epoca in cui più che allora il popolo italiano si prendesse briga daddovvero dei fatti suoi! Gli è che il sistema rappresentativo è un così compiuto meccanismo, talmente abbondante di accessorî e di spedienti, con le sue *valvole di sicurezza* e co' suoi movimenti precisi, che a lasciarli liberi, senza curarsi gran fatto di affrettarli o di rallentarli, compie il suo andamento isocrono, regolare, senza scosse e senza pericoli.

Ben lungi dal lamentare, che si adoperi eccessiva riservatezza dai nostri Governanti, a noi pare, che non mai, come in questi tempi, e in nessun paese, come in Italia, sia stata fatta alla pubblica opinione ed alla stampa così larga parte negli stessi Consigli del Governo. Noi non ci pronunciamo sopra una questione che può ridursi a questione di limiti, ma solo constatiamo un fatto; perchè vogliamo far vedere come siano anche nella sperienza infondati i timori, manifestati dal Generale, di vedere il paese messo fuori perfino da ogni pensiero degli affari dello Stato, come non più si trattasse d'interessi, che direttamente lo riguardino.

V'hanno tuttavia fatti, circostanze di fatti, dipendenze di essi, che un uomo di Stato, anche in un Governo popolare, ha l'obbligo di tener celati.

In prima linea, e in questo andiamo d'accordo col La Marmora, tutti gli atti e negoziazioni che non siano ancor divenuti fatti compiuti.

In secondo luogo i negoziati seguiti tra' Governi col patto o coll'intelligenza che debbano rimanere segreti.

Infine tutte le circostanze particolari, concomitanti colle negoziazioni principali, tutte le confidenze, le proposte cadute a vuoto, i disegni abbandonati e simili, la cui pubblicazione possa esser di danno all'una o all'altra indistintamente delle parti contraenti (1).

Sulla prima categoria e sulla seconda dei segreti di Stato crediamo non debba correr dubbio. Sulla terza invece potrebbero basarsi le limitazioni e le esclusioni del La Marmora, e però ravvisiamo acconcio esporre qui brevemente le nostre ragioni.

Le relazioni internazionali, oltre ai grandi fatti, quali sarebbero i trattati di pace e di al-

(1) Il Ministro Melegari nella seduta della Camera dei Deputati del 23 aprile corrente anno, rispondendo ad una interpellanza sulla nostra politica estera fece cenno di quanto il Governo italiano ha fatto nelle ultime complicazioni della questione d'Oriente a favore dei Bosniaci, dei Bulgari, dei Principati e della Grecia, soggiungendo queste saggie parole: « Non abbiamo pubblicato i documenti, perchè ogni indiscre- « zione in proposito potrebbe riuscire a pregiudizio degli autori di tali « carte ».

leanza, i trattati di commercio e le convenzioni di navigazione, le guerre, le conquiste, le cessioni di territorio, le costituzioni dei nuovi Stati, e lo smembramento dei vecchi, abbracciano una infinità di altri fatti secondarî, di cui non è possibile adeguare il numero e la varietà dei casi.

Alla conclusione delle singole convenzioni precedono i negoziati: l'*ultimatum* di guerra ha i suoi araldi nei numerosi tentativi diretti ad impedirla o ad affrettarla, nelle conferenze, negli amichevoli interventi di altri Stati, nelle varie proposte di accomodamento; e durante codesta serie di viluppi, che danno tanto moto alla diplomazia, e nei quali gli uomini, che in alto grado di prestanza politica sono privilegiati, sogliono mettere alla prova tutta la potenza del loro genio, si scambiano idee, si fanno o si ricevono confidenze, si preparano situazioni, si trasmettono note diplomatiche senza numero, corrono corrispondenze segrete, rapporti, telegrammi riservati: talora si stipulano protocolli segreti, o si concludono patti ed accordi diretti a prevenire certe determinate eventualità. In tutto questo armeggio, la diplomazia trova il suo giuoco; ogni passo, ogni parola sfuggita potrà dar luogo ad una nuova complicazione, e così via via, fino a che non si addivenga ad una soluzione definitiva (1).

D'altra parte non si può negare che, tra fatti

(1) Le recenti complicazioni per la quistione orientale ci offrono un quadro parlante di tutti codesti aggiramenti diplomatici.

e fatti non corra quasi sempre una qualche relazione più o meno immediata, più o meno diretta: finita una guerra, risoluto un trattato di alleanza, non si può dire che tra questi e gli eventi futuri ogni legame sia sciolto. Gli uomini di ieri sono ancora oggi sulla scena politica, e gli interessi di ieri possono essere tuttavia gli interessi di oggi e di domani.

Infine è a considerarsi che le proposte, che ci possono esser fatte, non appartengono a noi, più che a colui che le fece, come non ci appartengono le sue confidenze, le sue comunicazioni. Inutile soggiungere, che tali proposte, o confidenze, se rivelate o rese di pubblica ragione, possono mettere in serî imbarazzi gli Stati; avvegnachè stia in fatto, che nel negoziare nessuno si tiene dal mancare ai doveri della rigida morale, e talora tutto l'affaticarsi della diplomazia non è altro, che una fitta orditura di cabale e d'inganni, una sorda guerra che da taluni Stati si fa ad altri, guerra sleale quanto si voglia, ma che per questo non cessa di essere una realtà (1).

(1) Il *Times* del 17 aprile, parlando delle attuali complicazioni della quistione orientale, riassumeva in poche parole le difficoltà dinanzi alle quali s'è trovato il Ministero inglese: « ma si può ben dire d'altra « parte che in tutto il corso di questi avvenimenti il nostro Governo « ha avuto da fare cogli artifizî e la risoluzione della Russia, sempre « pronta a fare più di noi, e colla politica incerta del Governo Austro-« Ungarico, la quale oggidì imita per l'appunto il brancolare dell'orbo, « che non sa ove si vada eppur si parte. Molte circostanze dei nego-« ziati non ci sono rivelate dai libri azzurri, nè possono essere oggetto « d'un discorso ministeriale dalle tribune del Parlamento ».

Non è evidente, che in tutti questi casi uno Stato, che non voglia porsi al rischio di sentirsi chiedere ragione della violazione del segreto, e subirne le conseguenze, debba trincerarsi nel più prudente riserbo?

Con la questione dei segreti è strettamente connessa quella dei documenti ufficiali, ai quali la maggior parte dei segreti di Stato suol essere affidata. Codesti documenti sono evidentemente proprietà nazionale, nè sopra di essi può ministro o privato cittadino accampare diritti di sorta: che più? Essi non sono soggetti ad alcuna prescrizione, e quando, anche dopo lunga serie d'anni, si venisse a discoprire, che documenti ufficiali stanno in mano di privati, non vien meno nello Stato il diritto di ricuperarli.

Hassi pure a distinguere tra i documenti, che consistono in atti di politica interna, e quelli di politica estera. Dei primi il Governo (non mai un Ministro) è padrone affatto; ma dei secondi, si può dire che esso sia padrone assoluto, e che non vadano interpellati quelli, che ne sono stati gli scrittori, e sui quali cadrà una responsabilità non sempre debita, per osservazioni e parole, che non erano destinate ad esser lette da tutti, che riproducevano impressioni fuggevoli e momentanee, le quali dovevano pure esser comunicate al proprio Governo, nell'ora, nell'istante, che s'ebbero?

Evidentemente in questo caso il male è doppio, poichè oltre al mancare ad un dovere pubblico si violerebbe eziandio un dovere privato.

Se l'uomo di Stato non vuolsi paragonare all'operaio, che lavora per salario, si avvicina tuttavia per molti rapporti al gerente d'una amministrazione o d'un'azienda qualunque. Ei maneggia, per conto dei cittadini, gli affari dello Stato mercè regolare mandato avutone dal Capo del potere esecutivo, il quale si è pur conservata la facoltà di levarglielo a suo piacimento. In compenso delle sue fatiche, gli è assegnato uno stipendio: soddisfazioni particolari, benemerenza del pubblico, gloria, onori gli sono riservati.

Prendendo possesso del suo ufficio, entra in una azienda che personalmente non lo riguarda; per conto di altri opera, e altro bene non deve in ciò proporsi che quello de' suoi mandanti. Fin d'allora qualunque atto ei compia per conto di essi più non gli appartiene, e soltanto gli rimane la risponsabilità del fatto proprio. Ei dovrà circondarsi d'ogni necessaria cautela, procedere con prudenza, con ordine, tenere libri e registri al corrente, conservare gelosamente le lettere e tutte le carte, che concernano l'amministrazione, vuoi per mettersi in grado di dar ragione ad ogni momento del suo operato, vuoi perchè il suo successore abbia a ritrovare ogni cosa al suo posto.

Una volta, che il mandato gli venga rivocato, il mandatario resta *ipso facto* spogliato di ogni ingerenza nell'amministrazione, e rientra in quella medesima condizione, nelle quale si trovava anzi che a quell'ufficio venisse chiamato. Nel partirsene non gli sarà lecito in modo alcuno di

impadronirsi di scritture spettanti all'ufficio, non di distruggerle, non di sottrarle.

Un solo diritto gli compete, quello di esigere il riconoscimento dei suoi conti, e di farsi rilasciare dal successore una autentica ricevuta degli atti tutti, che rimangono negli Archivî dell'ufficio.

Non altrimenti vorrà accadere d'un Ministro, non meno che d'ogni pubblico funzionario. Di ciò che egli ha fatto durante la sua amministrazione nell'interesse del paese, non gli tocca (se pure anche questo gli resti) che il merito d'aver bene operato: gli atti tutti che la riguardano tanto gli appartengono quanto l'oggetto di essa.

I documenti ufficiali poi che gli passano sotto le mani, osserva a questo proposito il Boissier, non sono che la conseguenza diretta, l'accessorio della qualità di Ministro; e qui vale opportunamente l'aforisma della romana sapienza, che *accessorium sequitur semper suum principale* (1).

Un Ministro, che trasmette istruzioni ad un ambasciadore, non suo, ma dello Stato, che ri-

(1) Quando un Ministro od altro funzionario in circostanze gravissime, come sarebbero l'appressarsi di truppe nemiche o l'infuriare di una sommossa, veda le carte degli archivî correr serio pericolo di essere distrutte, e nel trambusto non si trovi altro mezzo di salvarle, potrà trafugarle, nasconderle, impossessarsene temporaneamente e curarne, come meglio gli verrà fatto, la conservazione. In questo caso è la stessa necessità che giustifica e consiglia un tale atto, il quale tende per l'appunto a conseguire lo scopo di conservare alla storia ed al paese i documenti pericolanti. Da simiglianti casi in fuori, qualunque appropriazione di documenti ufficiali non può essere giustificata.

ceve comunicazioni, rapporti, che negozia con inviati o Ministri di altri potentati, non si chiama più il Conte di Cavour, o Lord Palmerston, ma si chiama puramente e semplicemente il Ministro. Non è l'uomo che ci sta innanzi, ma sì il rappresentante delle ragioni di tutto uno Stato, che sarà sempre il tutore di esso, il gerente, e non più.

I Governi, è noto, hanno il carattere della impersonalità e della continuità, sino al punto che non solo il cambiamento d'un Ministro, ma neppure la mutazione della forma di regime vale a rompere gli obblighi che una Nazione abbia contratti con le altre.

Di qui deriva una peculiare necessità: e si è questa, che i nuovi Ministri o i nuovi moderatori della cosa pubblica debbano essere messi in grado di sapere quale sia la condizione dello Stato di fronte agli altri: quali negozî siano in corso, quali compiuti, quali impegni presi, quali facoltà riservate; e in generale si ha bisogno di conoscere lo stato delle relazioni mantenute per lo passato colle altre Potenze, la linea di condotta politica seguita con ciascuna di esse, come si siano risolte certe difficoltà, come si possa in taluna circostanza richiamare ai patti un altro Stato, ovvero invocare gratitudine o reciproco trattamento. In una parola, non si può entrare di primo acchito nella amministrazione di uno Stato per farvi, come si direbbe, casa nuova: ma vuolsi anzitutto prendere esatta cognizione dello stato presente delle cose in ordine alla

politica, il quale non si può conoscere senza i documenti ufficiali, che di quanto è avvenuto, di quanto avviene e qualche volta di quanto avverrà ci sono maestri.

O con qual diritto dunque un Ministro, lasciando il suo ufficio, potrà sottrarli sotto pretesto, che gli dovranno servire per difendersi, nel caso venga sottoposto ad una pubblica accusa? Non pregiudica egli per ciò solo la condizione dei suoi successori e gli interessi della patria? (1).

Ma, si dirà, a codesto modo si vorrà usurpare ad un uomo di Stato la più cara e la più sacra delle sue proprietà, la proprietà sulle opere dell'ingegno. E sarà onesto e legittimo, che un valentuomo, il quale con i suoi studî, con le veglie, colla prudenza, colla fermezza, con l'energia di tutte le sue facoltà ha reso così gran bene alla patria, debba vedersi spogliato, senza tanti discorsi, del frutto delle sue fatiche?

A quest'obbiezione abbiamo in parte risposto, quando osservammo, che le fatiche del Ministro sono materialmente e moralmente compensate,

(1) Si supponga, che in un trattato segreto fra l'Italia ed un'altra Potenza si assicuri al nostro Stato, al realizzarsi di certe condizioni, un determinato vantaggio: che dopo un certo numero di anni, quelle condizioni si verifichino, e che i Ministri che in allora stanno al potere, ignorino la esistenza di quel trattato, di cui manca il documento, perchè ritenuto dall'uomo di Stato che lo concluse. Non correremo noi rischio, per la scomparsa di quel documento dagli archivî, di perdere un vantaggio, che ci era forse promesso in compenso di un servizio, o di un qualche nostro sacrifizio?

e tali compensi non possono ritenersi che in conto di un prezzo, permettetemi l'espressione, che il paese gli paga per lo impiego dell'opera sua. Non vogliamo dire, che la mercede sia pari alla fatica: davvero non basterebbero tutti i mezzi finanziarî d'una Nazione per compensare certi servigî segnalati: ma d'altra parte si sa, che abbiamo tutti quanti l'obbligo di prestare al paese l'opera nostra, che quello che essa non dà in contanti, lo dà in applausi, in corone, in monumenti e in qualunque altra testimonianza di stima: una cosa supplisce all'altra, e davvero non ci pare che valgano tanto poco le benedizioni di tutta una Nazione!

Faremo inoltre notare che, per poter dire che si usurpi ad un uomo di Stato la proprietà delle sue opere, bisognerebbe che si distruggessero le testimonianze di esse, o che altri si usurpasse il merito dei lodevoli fatti. Ma anche a ciò soccorre il rimedio, fra tutti, più semplice. Un buon Archivio salva tutto: i documenti, ivi classificati e gelosamente custoditi, vi staranno meglio che non dispersi per le abitazioni degli ex-Ministri, o messi in mano alla negligenza e allo spirito di speculazione degli eredi, per esser soggetti a smarrimenti, a distruzioni, o esposti più facilmente agli attentati degli emuli e degli avversarî.

Passeranno i secoli, e si saprà, e meglio ancora si potrà toccar con mano, qual parte ogni uomo politico abbia avuto nei negozî pubblici del suo paese. O che specie di violazione della

proprietà vuol vedersi in codesto? Non ci pare invece, che s'abbia così il mezzo più acconcio di proteggerla?

Aggiungeremo ancora, che i documenti ufficiali costituiscono materiale indispensabile di studio per gli uomini di Stato, che devono venire: studio, che in ultimo dovrà giovare alla patria. Però è che, anche sotto questo rispetto, vuole l'interesse pubblico, che le scritture attinenti alle cose politiche, siano conservate e il meglio possibile guardate negli Archivî dello Stato.

E quando pure fra i nostri nipoti dovesse sorgere una qualche contestazione sui fatti nostri, quale strumento possiamo lasciar loro per risolverla, meglio che i documenti, i quali fanno ampia ed irrefragabile testimonianza del presente? E chi potrà difenderci da accuse infondate, chi ristabilire la verità e l'esattezza degli avvenimenti, se manchino quei fascicoli di carte polverose, muti e a un tempo sì eloquenti abitatori degli Archivî, che ci prolungano la vita in mezzo ai nostri discendenti, fino a cento generazioni?

Resterebbe a designare quali documenti debbano dirsi ufficiali e quali non ufficiali. Per noi la questione non ammette dubbî di sorta: tutti i documenti che concernono l'amministrazione sono documenti ufficiali. Lo sono le minute della corrispondenza cogli ambasciadori o gli inviati, delle circolari e delle note diplomatiche, non meno che le lettere o altri documenti, corrispondenze, relazioni, che si ricevono o dagli

agenti del proprio Governo o dai rappresentanti di un Governo estero.

In quanto poi ai segreti di Stato, il miglior sistema a seguirsi per determinare quali fatti o circostanze debbano esser tenuti per tali, sarà quello di lasciarne l'apprezzamento ai Ministri, che stanno in carica, i quali avendo la responsabilità dei proprî atti, e conoscendo meglio le necessità della situazione, potranno soli essere giudici della convenienza o no di dare pubblicità a fatti o documenti, che si riferiscono a questioni internazionali. È giusto per altro verso, che sia loro lasciata ampia facoltà di decidere quali documenti possano essere licenziati al pubblico, poichè essi hanno il diritto, anche in conseguenza della accennata responsabilità, che nessuno con intempestive rivelazioni o pubblicazioni possa mettere un bastone fra le ruote del carro, che sono stati chiamati a guidare.

Una semplice indiscrezione d'un pubblico funzionario o di un ex-funzionario può esser talora cagione sufficiente di calamità non lievi per uno Stato.

Così, pongasi che un ex-Ministro italiano, alla vigilia della conclusione d'un trattato colla Francia, dal quale ci ripromettiamo non lievi beneficî, divulgando atti e corrispondenze ufficiali, della cui pubblicazione i Ministri del Governo francese abbiano motivo a dolersi e risentirsi personalmente, cagioni per ciò solo la interruzione dei negoziati, e mandi a rotoli ogni cosa: non ne porterà in questo caso il nostro

paese una grave iattura? Non è dunque giusto, che si lasci ai Ministri che sono in carica la designazione di ciò che debba tenersi segreto, e di ciò che si possa divulgare?

Il Generale ci dirà, che il contegno del Governo francese non sarebbe in tal caso troppo corretto, e che un Ministro debbe ispirarsi, nel condurre i negozî di Stato, a un solo pensiero, quello dell'interesse del paese, mettendo sempre in ultima linea ogni suscettività personale.

Nè il direbbe a torto: ma a che giovano le sue ragioni, se l'esperienza ci dimostra che si fa assai di frequenti tutto il contrario di quello che si dovrebbe fare? (1).

Dopo questo, sarà tempo che entriamo a parlare del primo, e certamente principale argomento del La Marmora, a sostegno della sua tesi: cioè a dire dell'incostituzionalità dei segreti di Stato in un paese retto a foggia rappresentativa.

« Lo Statuto, scrive il Generale, ammette la « Nazione per mezzo dei suoi rappresentanti, « non solo a far le leggi, ma a sorvegliare e « controllare il Governo nel farle eseguire.

« Or come può la Nazione esercitare questo « controllo, e scegliere i Deputati, i quali di « fatto sono coloro che fanno e disfanno i Mini- « steri, se col pretesto dei segreti di Stato, le

(1) Di consimili fatti nella storia diplomatica sono esempî non pochi, antichi e moderni; e se ne rileva che assai spesso le bizze e i puntigli personali hanno deciso dei più gravi interessi degli Stati.

« si nascondono gli avvenimenti e i fatti più
« gravi?

« Per cui io sostengo, che, secondo lo spirito
« dello Statuto, quale venne ammesso per dieci
« anni nel Regno Subalpino, e quel che è più
« confermato poi da tutti i plebisciti, non vi
« possono essere segreti di Stato pei fatti com-
« piuti.

« Giacchè, ammettendoli, equivarrebbe a dire,
« che gli Amministratori della cosa pubblica,
« cioè i Ministri, hanno il diritto di nascondere
« il vero ai loro amministrati, cioè alla Nazione ».

Da quanto siamo andati dicendo fino a questo punto i lettori possono essersi di già persuasi della vanità dei timori del Generale. Avremmo potuto riservare a questo punto la estesa esposizione di tutte le ragioni che militano in nostro favore, e che valgono ad abbattere gli argomenti del nostro illustre avversario: ma ci è piaciuto meglio spianare la via ai nostri lettori, e far sì che giunti al nodo della questione, ei se lo trovassero di già sciolto.

Riassumendo adunque le cose già dette, risponderemo al Generale che la pretesa differenza tra Governi assoluti e costituzionali, per ciò che concerne il segreto di Stato sulla politica estera, non sussiste affatto, e che, tanto negli uni come negli altri, fatti, atti, disegni, manifestazioni possono formare oggetto di veri segreti di Stato, per le ragioni seguenti:

1° Nei rapporti internazionali tutti gli Stati sono giuridicamente uguali, mentre la distinzione

in costituzionali, assoluti e repubblicani non riguarda che i rapporti dell'interno. Si può anche supporre, che un Governo costituzionale ritenga di non aver bisogno, che dagli altri Stati si conservi il segreto sulle confidenze che esso può aver fatto, o su checchessia d'altro che lo riguardi: ma non regge l'ipotesi che esso non debba tenersi obbligato a conservare il segreto sopra atti, che ad altro Stato può interessare di tener celati.

2° Per le attuali condizioni del Diritto pubblico europeo, è un fuor d'opera il solo pensare che si possa governare colla franchezza e giuocare a carte scoperte le partite della politica. Le relazioni tra' Governi non si sono già tanto penetrate d'influenza razionale o cristiana, da rendere le coscienze dei Ministri sdegnose addirittura contro certi concetti politici di usurpazione, contro l'uso e l'abuso di certi mezzi, e contro la tendenza a certi fini. Abbiamo anzi dimostrato, colla logica inesorabile dei fatti, che su questo rapporto stiamo ancora molto a ritroso. Non si può dunque fare la politica dell'avvenire, mentre ognuno continua a fare la politica del passato, senza rinunciare ai vantaggi, che sono la conseguenza del combattere con armi uguali. *Cum cretensi,* dicevano i latini, *cretizare;* e in buon volgare, colle volpi convien volpeggiare (1).

(1) Questo proverbio è riportato nella *Raccolta* del Giusti, ove fa appunto riscontro al latino *cum cretensi,* ecc.

3° La mancanza di un giurì internazionale, e la legittimità dell'uso della forza nelle controversie tra Stato e Stato, ci avverte che non sempre basta aver ragione. Quando non si ha forza propria sufficiente per farla valere, è mestieri ingegnarsi a sostenerla con altri mezzi; questi bisognerà ricercare nell'appoggio e nel sostegno di Stati amici, coi quali sarà giocoforza intendersi, e per intendersi non v'ha miglior sistema che l'unità del linguaggio. Uno Stato, che nel concerto delle Potenze europee, volesse far la politica dell'avvenire, ci ricorderebbe il caso di quello scempiato, che s'avea fitto in capo di creare una nuova lingua universale, e che per incominciare l'opera riparatrice, parlava egli stesso in guisa da non essere più inteso da alcuno. Il poverello finì per essere rinchiuso in un manicomio.

Ripugna ad animo generoso stare sempre in sospetto, vedere insidie da ogni parte, non abbandonarsi cecamente all'altrui fede: ma chi ha studiato profondamente la storia, e chi si è fatto una giusta misura della pratica nei pubblici affari, sa che la diffidenza in politica è necessaria, sia per non tener soverchio conto della amicizia e dell'appoggio altrui, sia per non restarsene alla sprovvista, come sicuri di non avere insidie a temere. La legge naturale è bella e buona, e Vattel ha interpretato una delle più nobili umane aspirazioni, scrivendo, « que les Nations étant obligées par la nature « à cultiver entre elles la Société humaine,

« elles sont tenues les unes envers les autres
« à tous les devoirs, que le salut et l'avantage
« de cette Société exigent » (1).

Non mancano esempî, a dir vero, di disinteresse e di equità nella storia del Diritto delle genti: e a titolo di lode ci piace qui ricordare di Benedetto XIV, che dalle fregate pontificie fa scortare le navi della nemica Olanda, che non osavano, per paura dei corsari, salpare da Civitavecchia, e di Paolo I di Russia che, con tratto di esemplare disinteresse, manda un esercito a ristaurare le ragioni monarchiche del Re di Sardegna. Ma di cosiffatti esempî vuolsi ripetere il *rari nantes in gurgite vasto.* La politica quale è in pratica, e pel modo con cui se ne applicano le ragioni, è essenzialmente egoista. Si sa che sarebbe una gran bella cosa, se la politica fosse generosa e leale: ma pur troppo così non è. Ogni Governo non suol pensare che ai casi suoi, nè si prende guari pensiero degli altrui pericoli: senza un vantaggio, rado è che si venga in soccorso altrui: se uno Stato possente naviga in cattive acque, si affretta l'istante di vederlo sommerso, come se fosse una fortuna universale: nome vano è la riconoscenza; e De Maistre, che aveva pure i suoi buoni momenti, scriveva in un dispaccio ufficiale: « Les cabinets n'ont ni
« foi, ni loi, ni honneur, ni délicatesse, ni pa-
« rents, ni amis » (2).

(1) *Droit des gens,* l. II, c. 1.
(2) *Correspondance diplomatique, dépêche du 9 avril 1812.*

Un Governo costituzionale non deve, perchè più liberale di un Governo assoluto, far la parte dell'agnello innocente di faccia al lupo, se non vuol correre il rischio di farsi divorare (1).

4° Non sempre un fatto compiuto procede così isolato, da potersi affermare non dover esso almeno in parte formar oggetto di secretezza. Il nesso dei fatti fra di loro, o certe particolari circostanze dei fatti possono spesso richiedere, che qualche cosa si taccia. Cessata una guerra, non rimane forse lo strascico degli odî tra le due Potenze rivali; non si alimenta nel cuore del popolo vinto la fiamma, che lo accende del desìo della rivincita? E tra due paesi che furono alleati non dovrà, anche dopo sciolta l'alleanza, guardarsi ogni scrupoloso riserbo circa le loro intime relazioni? Or come non sarà un dovere per le Nazioni questo, che lo è, e ci si tiene come a punto d'onore, per gl'individui? (2).

5° Gli atti tutti internazionali sono di loro natura bilaterali: nè sarà mai lecito ad uno Stato dare pubblicità ad ogni atto, senza il consenso dell'altra parte contraente, e peggio ancora a suo marcio dispetto. O che i Governi

(1) Ci insegna la sapienza di Salomone, che « innocens credit omni verbo; astutus considerat gressus suos ». — *(Proverb.)*.

(1) In questo peccò appunto il La Marmora colla sua pubblicazione *Un po' più di luce*; nella quale non si curò di lasciar da parte talune circostanze, relative ai negoziati del 1866, che senza punto giovare al suo assunto, urtarono gli umori del Cancelliere dell'Impero Germanico.

costituzionali possono passarsi di codeste norme elementari della sociale convivenza? (1).

6° Non accade qualche volta, che tra Governi costituzionali fra loro, o tra Governi costituzionali ed assoluti, o Repubbliche si conchiudano negozî col patto espresso dell'obbligo reciproco del segreto?

7° Un Governo costituzionale, il quale (non tenendosi legato da alcun riguardo verso un altro, con cui abbia trattato un qualche negozio) rendesse di pubblica ragione talune circostanze di fatti compiuti, ad onta del legittimo desiderio o dell'espresso volere di esso, potrebbe esserne redarguito, aggredito perfino se debole, e astretto ad umiliazioni o a cessioni di territorio o a taglie di guerra: se forte perderebbe tuttavia nel credito o nella fiducia degli altri Stati, i quali si terrebbero sempre in sull'avviso nel trattare con esso a quel modo che il savio si guarda bene dal commetter le sue confidenze nell'orecchio d'un uomo ciarliero.

Queste le ragioni d'indole internazionale: le quali costituirebbero sempre una ineluttabile necessità, anche quando la propria natura del Governo costituzionale non comportasse alcuno studio di secretezza nei negozî di Stato: ma neanche questo è vero. Per quanto attentamente abbiamo esaminato la questione, non ci è parso,

(1) Abbiamo riportato altrove le dichiarazioni di Lord Derby dinanzi al Parlamento inglese, e dell'onorevole Melegari dinanzi al Parlamento italiano, a questo riguardo.

che le obbiezioni del La Marmora abbiano solo l'apparenza d'un qualche fondamento.

Rovesciamo, guardandoci bene dall'alterarne la sostanza, l'argomentazione del La Marmora, e disponiamola in giro dialettico. Così ci pare, che la fallacia meglio ne potrà alla bella prima saltare agli occhi di tutti.

« Se si ammettono i segreti di Stato, i Mini-
« stri avranno il diritto di nascondere alla Na-
« zione gli avvenimenti e i fatti più gravi:

« Nascondendo alla Nazione gli avvenimenti
« e i fatti più gravi, si violerà lo Statuto, che
« guarentisce alla Nazione il diritto di control-
« lare gli atti del Governo, e di partecipare per
« mezzo de' suoi rappresentanti, a far le leggi.

« Dunque, ammettendo i segreti di Stato, si
« offende lo Statuto ».

Dimostrata insussistente la prima parte della argomentazione, l'edificio crollerà di per sè.

Anzitutto è un errore grossolano che una ragionevole secretezza negli affari di Stato, faccia capo a consacrare nei Ministri il diritto di nascondere gli avvenimenti e i fatti più gravi. Il solo diritto che ne deriva, il quale è al tempo stesso anche un dovere, si è quello di nascondere alla Nazione quei fatti e quegli avvenimenti, che costituiscano un vero segreto di Stato. Chè se un Ministro tenga celati fatti, i quali debbano essere conosciuti, non eserciterà guari un diritto: al contrario verrà meno ad un dovere.

« Ma, si dirà, quando pure non ne nasca un
« vero e proprio diritto, potrà darsi, che un Mi-

« nistro, nasconda fatti e avvenimenti gravi.
« sotto il pretesto, che essi costituiscano un
« segreto di Stato ».

Veramente non sappiamo vedere per quali ragioni e per quali interessi un uomo di Stato abbia a far mistero de' suoi atti, ammesso pure, che ciò sia possibile. O sono atti di giustizia, che giovano alla Nazione, e che a lui possono meritare titolo di onore, e allora il suo interesse lo consiglierà a non tenerli celati, se considerazioni d'un ordine più elevato non lo terranno; o sono atti, che nocciano al paese, o costituiscano errori o azioni colpevoli e vergognose, e allora sarebbe possibile nasconderli, e soltanto per qualche tempo, in Governi assoluti, ma non mai in un Governo costituzionale.

Diciamolo subito, in un paese retto a sistema rappresentativo non è possibile nascondere fatti e avvenimenti gravi: per la semplicissima ragione, che fatti gravi non si compiono senza che i rappresentanti della Nazione o ne abbiano dato il consenso, o abbiano licenziato i mezzi per menarli a termine, o esplicitamente ovvero tacitamente vi assentano.

Il Re costituzionale, scrive Lord Brougham, dichiara la guerra, fa la pace, stringe le alleanze, ma non saprebbe sostenerle un giorno solo senza che il Parlamento gli dia consenso e mano forte. Il Re può sciogliere la Camera dei Deputati, ma per farne eleggere un'altra immediatamente. e l'esperienza ci ammaestra che, nei casi di conflitto. è alla Camera che resta sempre la

vittoria (1). Si è veduto spesso un Parlamento imporre ad un Re un Ministro; non mai un Re imporre un Ministro ad un Parlamento (2).

Ciò vale quanto dire, che per quei pochi fatti gravi istessi, che in un paese costituzionale si possono compiere dal Re, senza il voto del Parlamento, il consenso di quest'ultimo non è meno necessario. Inutile sarà poi il rilevare, come per l'indole stessa clamorosa di essi fatti, sarebbe follia solo pensare a tenerli segreti.

Per gli altri gravi partiti, precede sempre la discussione e la ratifica del Parlamento, senza di cui non si possono compiere, che in ogni caso è sempre necessaria per render validi i Trattati, e che costituisce quanto meno una clausola risolutiva, anche per gli impegni, che in casi speciali, o in via di urgenza, si siano contratti, senza la precedente approvazione del Parlamento. Si noti a questo proposito che un Ministero, anche in quest'ultimo caso, è tanto convinto di accingersi ad un atto di eccezionale gravità, che d'ordinario non vi procede mai, senza prima essersi assicurato, in particolari colloquî coi capi dei partiti parlamentari, che

(1) *The political philosophy*, London, 1870.

(2) Nella seduta del 23 aprile u. s. il nostro Presidente del Consiglio dei Ministri [onorevole Depretis] in una discussione sulle cose d'Oriente ebbe a dichiarare, che « il Governo non mancherà di fare ap-« pello al concorso della rappresentanza del Paese e di domandare il « suo appoggio, *senza del quale esso non sarebbe abbastanza forte in* « *nessuna grave congiuntura* ». [Vedi *Atti del Parlamento Italiano*].

un *bill d'indennità* non gli sarà ricusato. A tutto mal andare, tanto peggio pel Ministero, che dovrà rassegnarsi a far fagotto; ma il paese non sarà mai la vittima d'una sorpresa, nè vorrà essere stretto a mantenere impegni contratti *sub conditione*, i quali non possono riguardarsi come reali ed attuali, insino a che il Parlamento non li abbia ratificati.

Quali saranno adunque i fatti gravi, che il Ministro d'un Governo costituzionale può compiere all'insaputa della Camera, e quindi della Nazione, e che a lui sarà possibile tener nascosti, sotto il pretesto del segreto di Stato?

Noi non sappiamo vederne in verità; giacchè non possono entrare in questa categoria le negoziazioni per le alleanze, i precedenti d'una guerra, i disegni specialmente attinenti al militare, e in generale i preliminari e le trattative di ogni convenzione; delle quali cose tutte lo stesso Generale non dubita affermare, che debbano tenersi in conto di veri e proprî segreti di Stato (1).

Evidentemente codesti gravi avvenimenti, cui sia possibile ai Ministri tenere celati, sotto il pretesto del segreto di Stato, non sono altro che una ipotesi immaginata dal Generale, che nell'urgenza di trovare una premessa al suo sillogismo, non ebbe forse il tempo di provarla al fuoco della dialettica.

(1) *I Segreti di Stato*, ecc , pag. 175 e 189.

Ma lasciamo i *gravi avvenimenti*, e prendiamo la condotta tipica, ossia l'indirizzo, che il Governo prende nelle grandi questioni della politica. Non potrà un Ministro, chiederanno gli avversarî, discostarsi dai precedenti nazionali, o fare una politica contraria agli interessi del paese, cui, sino al giorno del fatto compiuto, sarà arbitro di non dispiegarla?

La difficoltà, così posta, incomincia ad essere qualche cosa: ma si badi, che il Generale non ha tratto partito di codesta difficoltà, parendogli forse sufficiente in tanta copia di argomenti, fermarsi su quello dei *fatti gravi*. Ma anche a questo risponderemo con le ragioni, che derivano dall'indole stessa e dagli usi del sistema rappresentativo.

I Ministri escono in ogni caso dal seno d'una maggioranza, di cui dividono le opinioni e le aspirazioni, e dalla quale sono per ciò stesso sostenuti nelle votazioni e nelle difficili contingenze della politica o dell'amministrazione. Giunti al Governo, essi non potranno camminare che in una medesima via colla maggioranza; e quel giorno che penseranno di sviare, o dovranno persuaderla a seguirli, o rassegnarsi ad esserne divorati come i figli di Saturno.

Una corrente perpetua di intelligenze su quanto concerne gli interni e gli esterni interessi dello Stato, deve congiungere Ministri e maggioranza. Gli uni non possono campare, senza che l'altra fornisca l'alimento. Di qui la necessità di quella serie di conferenze, colloquî, dichiarazioni, assi-

curazioni, promesse, accordi, che sono così gran parte della vita parlamentare, e che porgono occasione ai Ministri di manifestare i loro concetti generici, e di dar notizia del proceder dei negoziati, entro quei limiti, ben s'intende, che dalla prudenza e dalla gravità degli interessi sono assegnati (1).

I rappresentanti della Nazione hanno inoltre la facoltà di interrogare i Ministri, in pubblico, sopra qualunque argomento di Governo, e di chiedere ben anche qual sia la linea di condotta, che si vuol seguire nell'una o nell'altra questione. I Ministri sogliono cogliere codeste circostanze, per aprire una parte dell'animo loro e dare assicurazioni al paese intorno ai proprî disegni, sempre entro confini, che il Generale stesso riconosce legittimi ed opportuni (2). Quando i rappresentanti del paese se ne accontentino, vorrà dire, che essi continuano a mantenere ai Ministri la loro fiducia: se le risposte o non siano abbastanza esplicite, o in una parola non soddisfino la maggioranza, con un voto di sfiducia si rovescia un Ministro, e dal seno di quel nucleo istesso, che lo ha rovesciato, uscirà il successore; il quale dovrà naturalmente, per reggersi, seguire una via diversa da quella battuta da chi lo ha preceduto.

Oltre a questo, un lodevole uso invalso nei

(1) Ayen. — *La Constitution anglaise.*
(2) *I Segreti di Stato,* ecc., *ibidem.*

Governi costituzionali consiglia, come già si è detto, di tempo in tempo la pubblicazione per le stampe d'un libro, che suol chiamarsi il *libro verde* o *giallo* o *azzurro*, il quale non è che una raccolta di documenti concernenti la politica estera. Tali documenti è arbitro di scegliere fra' mille il Ministero, trascurando i meno importanti, e spigolando tra i principali, in guisa, che il divulgarli non possa esser d'ostacolo alla riuscita di una qualche intrapresa, nè debba in modo alcuno ledere gli interessi degli altri Stati.

Anche per via dei giornali ufficiosi, o della *Gazzetta Ufficiale* dello Stato si suol dare notizia al paese di quegli atti politici che, senza ombra di danno, possano o debbano essere da tutti conosciuti.

Infine il continuo succedersi di Ministeri, diversamente ispirati, a periodi ordinariamente brevi, — il modo per ordinario repentino delle loro cadute — e la responsabilità, che ciascuna Amministrazione deve portare dei fatti proprî, sono in un Governo costituzionale non poca guarentigia contro gli arbitrî e gli abusi di chi siede a capo delle pubbliche faccende (1).

Se poi dovesse anche verificarsi il caso d'un Ministro, operante nel mistero, violatore dello Statuto e delle leggi, risoluto a mettersi sopra tutti e sopra tutto, e il Parlamento e il paese

(1) Brougham. — *The political philosophy*, London 1870.

docilmente lo patissero, non si pensi d'incolparne le istituzioni, nè vedervi un'imperfezione del sistema rappresentativo. La colpa è del paese, che si addormenta sotto il giogo, e tal sia di lui: non si potrà mai dire, che esso non abbia i Ministri, che si merita.

E crediamo oramai dimostrato, che non solo per ragioni di carattere internazionale, ma anche per considerazioni intime, il segreto di Stato debba essere ammesso agli onori del Governo costituzionale.

Tuttavia prima di lasciar questo tema, i lettori ci consentano una breve digressione sul modo con cui si trattavano i negozî politici nella Repubblica di Atene. Varrà se non altro ad alternare l'aridità dei nostri ragionamenti.

Disgraziatamente, quando noi pensiamo agli uomini e ai Governi dell'antichità, sogliamo sempre vederli, quali ci furono presentati nella nostra prima giovinezza. I ricordi dell'*Epitome* ci assediano il cervello, e non discerniamo più che un paese di chimere là, dove si potrebbero riscontrare a mille i rapporti e le somiglianze coi tempi moderni.

Tra noi e codesti Greci o Romani di fantasia nulla di comune: nessuna esperienza dai loro esempî: la loro storia istessa una semplice curiosità per alimentare la nostra immaginazione, non mai una lezione per le contingenze presenti.

Ma se ci facciamo a raschiare quella vernice di leggenda e di morale in azione, che le hanno dato gli scrittori antichi e i pedagoghi moderni,

ben diversi ci appariranno que' tempi; nè correremo più il rischio di citare ad ogni passo que' Greci e que' Romani come tipi di perfezione e di non sappiamo quante altre virtù, di cui lo stampo è perduto.

Presso gli antichi Greci (così presso a poco si legge in un giornale, che recentemente si è occupato dell'ultimo libro del La Marmora) e specialmente nella Repubblica Ateniese, i pubblici negozî erano trattati *coram populo*, senza artifizî, senza misteri, poichè era il popolo, legittimo tutore dei proprî interessi, che voleva e doveva decidere senza restrizioni di sorta intorno ad essi. O perchè non dovrà farsi lo stesso in un Governo costituzionale? Non partecipa anch'esso del regime di popolo?...

Erano infatti le Assemblee, che sovranamente regolavano in Atene l'interna amministrazione e i rapporti cogli altri Stati, che decidevano senza appello della pace e della guerra; e le tempeste dell'Agora, messe in canzone dai poeti comici, si facevano assai spesso sentire in tutta Grecia e perfino nel continente asiatico.

Erano la cosa più semplice codeste Assemblee, che si riunivano senza tanto apparato di cerimoniale sulla piazza pubblica. Tutti i maggiori di vent'anni, che non avessero sofferto alcuna *capitis deminutionem*, v'aveano diritto al voto. Naturalmente la povera gente e gli operai vi rappresentavano una sensibile maggioranza. « E che? (diceva Socrate a uno de' suoi amici, che esitava a parlare dinanzi all'Assemblea) te ne

lasceresti imporre da questa accozzaglia di muratori, di calzolari, di minatori, di rigattieri, di merciaiuoli e di barattieri? Di tal gente si compone l'Assemblea popolare! »

Quando si toglie al lavoro la gente, che vive di salario, vuolsi indennizzarla, a quel modo che oggi s'indennizzano i giurati, e in qualche paese, anche i rappresentanti della Nazione. E però a chiunque intervenisse all'Assemblea si pagavano tre oboli (L. 0, 45). Con poco più o poco meno di centomila lire il bilancio della Repubblica Ateniese faceva le spese ai suoi legislatori: somma abbastanza esigua, che appena basterebbe a pagar per pochi giorni i Deputati o i Senatori di certi paesi moderni, che abbiamo veduto retribuiti perfino con *medaglie di presenza* di cento lire.

La città d'Atene era piccola; la popolazione poco numerosa, e poco assidua alle Assemblee, ciò che non deve scandolezzarci, una volta, che vediamo accadere altrettanto nei nostri Parlamenti. Secondo i calcoli del signor Perrot (1), il numero dei cittadini intervenuti alle Assemblee non passò mai le tre migliaia, mentre di solito non giungeva al migliaio.

Nel Medio Evo, di cotali riunioni gli scrittori si faceano le più solenni meraviglie, e per poco non le ponevano tra le favole. Oggi si vedono parecchie migliaia di persone convenire ai *mee-*

(1) PERROT. — *Le Droit politique à Athènes*, Paris, 1867.

tings inglesi ed americani: e vi si procede a votazioni, vi si ascoltano oratori, e si viene a capo di decisioni importantissime.

In Atene le abitudini della vita pubblica davano a tutti i cittadini la possibilità di una completa conoscenza degli affari: i più poveri e i più ignoranti assistevano alle Assemblee e aveano il loro posto nei Tribunali. Essi vi portavano sempre la lor dose di esperienza politica, e una nozione generale delle leggi civili; tutta roba che da noi è privilegio delle classi ricche e colte. Il proletario ateniese non è a confrontarsi con l'operaio miserabile d'oggi: esso era sempre aiutato dallo schiavo, che sopportava le fatiche più gravose e più umili: veniva risarcito dal tesoro, quando lasciava i suoi affari per occuparsi di quelli del pubblico: e viveva di poco e senza gravi privazioni, sotto un cielo che consigliava la sobrietà, in un paese dove il commercio attivissimo faceva abbondare ogni maniera di derrate. Con un po' di coscienza e con un altro po' di buon senso, si potea tenersi al corrente delle discussioni politiche, seguire le lotte dei partiti, apprezzarne le contradditorie pretese, iniziarsi ai principali usi di governo, e alle regole elementari della procedura.

Si vede da tutto questo, che la democrazia era fatta pel popolo ateniese: anzi si direbbe quasi, che essa abbia avuto la cura di allevarsi quel popolo per sè. Abituandolo ad occuparsi degli affari, avea finito per renderlo capace a dirigerli acconciamente.

A Roma il Senato era un corpo conservatore e aristocratico. Il Senato d'Atene era in quella vece la negazione, la paura d'ogni aristocrazia. I suoi membri erano estratti a sorte fra tutti i cittadini e non duravano in carica che solo un anno: chè così essi non avrebbero avuto il tempo di abituarsi al potere. I Senatori che fra tutti dovevano essere cinquecento, venivano ripartiti in gruppi di cinquanta, che si alternavano a ciascun mese nei seggi del *Pritaneo;* e quasi ciò non bastasse, il presidente di essi si usava sorteggiare ogni giorno; fino a che colla istituzione dei *proedri* non furon tolte loro le funzioni serie, che dianzi esercitavano, e perfino quella di presedere ne' Comizî del popolo, e nelle riunioni del Senato.

Come potesse vivere e crescere in potenza quello Stato, con autorità così deboli, e che non possedevano affatto le condizioni necessarie per ben governare, pare a taluni un enigma, ad altri uno splendido trionfo del regime popolare. I nostri avversarî poi se ne valgono per dire, che in un Governo di popolo non vi debbono essere segreti di Stato, e che in un paese retto a sistema rappresentativo, in quanto partecipa di reggimento popolare, abbiano essi ugualmente a bandirsi.

Parrà strano a prima giunta, ma non per ciò è men vero, che la causa del fiorimento della Repubblica ateniese risieda in gran parte nel senno de' suoi uomini politici, i quali avevano per avventura, come oggi, e come in ogni tempo,

i loro segreti di Stato. E sapete quali erano codesti uomini politici di Atene, e di quasi tutte le Repubbliche dell'antica Grecia? Gli oratori! (1).

Gli oratori faceano realmente professione di politica, e non si occupavano, che dei pubblici negozî, di cui tenevano al popolo lunghi e continui ragionamenti. Senza titoli ufficiali, senza altra autorità, che quella derivante dall'ingegno, dalla sapienza e dal carattere, gli oratori trascinavano l'Assemblea del popolo, che alla sua volta faceva il resto. Erano essi in realtà, l'elemento conservatore che governava la Repubblica. Se in mezzo alla loro classe v'aveano impostori, broglioni, farabutti, presuntuosi dotati di una qualche vena di facondia o di loquacità, che poteva illudere i gonzi, gli oratori in generale erano persone di elevato ingegno, di rara coltura e di carattere irreprensibile; veri uomini di Stato, che studiavano le questioni del giorno, ne conoscevano a menadito i precedenti, e continuavano le tradizioni della politica nazionale. Essi portavano un po' d'ordine e di connessione in quella democrazia mobile e passionata, troppo

(1) Gli oratori venivano spesso incaricati anche di ambascerie, e in generale la esecuzione di quei disegni, che il popolo approvava, era affidata agli oratori, che li aveano propugnati. Così troviamo Andocide alla testa d'una ambasciata incaricata di discutere le basi d'un trattato per conciliare Atene alleata dei Tebani e dei Corinzî con Sparta, sua antica rivale. Nel suo discorso *sulla pace,* Andocide stesso a nome dei colleghi rende conto, dinanzi all'assemblea popolare, dell'esito de' suoi negoziati.

occupata del presente e troppo cecamente fiduciosa dell'avvenire, per saper profittare degli insegnamenti del passato. Avevano i loro segreti di Stato, che, a seconda delle circostanze, nascondevano gelosamente al popolo; e adoperavano nel persuaderlo tutta quanta l'arte d'un odierno diplomatico (1).

Nelle Assemblee erano religiosamente ascoltati, i loro consigli spesso approvati, talora perfino tumultuariamente adottati; e la loro influenza durava quasi sempre l'intera vita.

Gli oratori *in auge* si dividevano tra loro le varie attribuzioni della politica e dell'amministrazione, in guisa che avesse ciascheduno la sua specialità. Pericle fu in qualche maniera un Ministro, il Presidente di un gabinetto, che restò al potere più di vent'anni. In Demostene ebbe Atene dal 352 al 322 una specie di Ministro degli affari esteri, caduto dopo l'affare d'Harpalos, per

(1) Non di rado accadeva, che gli oratori avessero a combattere contro i pregiudizî e le prevenzioni delle maggioranze, istigate da ambiziosi o da fanatici e intransigenti ammiratori delle proprie idee. In questi casi le fatiche degli oratori erano vere fatiche da Ercole; essi dovevano valersi di tutti i ripieghi, di tutte le risorse, di tutti gli accorgimenti, che loro suggeriva il talento, e aiutarsi assai degli artifizî della retorica, che non lasciavano di esercitare massimo imperio sopra quel popolo eminentemente impressionabile, nato poeta ed artista. Una qualche volta per venire a capo di checchessia, toccava agli oratori incominciare dal consigliare e raccomandare il contrario di quel che si volessero: si lusingava talora il popolo coll'adularlo, talvolta con invettive improvvise e turbinose lo si spingeva fino a vergognarsi di se stesso. Era arte politica bella e buona, che nulla avea da invidiare alla moderna diplomazia.

risalire al potere dopo la morte di Alessandro. È Demostene stesso, che ci indica questo punto di contatto, e che ci mette sulla traccia di questo ravvicinamento in parecchi luoghi di quello che può chiamarsi il *suo discorso della Corona*, ove egli *difende,* come direbbe un Ministro inglese, *la sua amministrazione* (1).

Neanche in questo potranno dunque i nostri avversarî trovare un argomento in loro favore; e però sarà loro giuocoforza conchiudere con noi, che logicamente e storicamente non si hanno a bandire i segreti di Stato, nè dalle Monarchie assolute, nè dai Governi costituzionali, nè dalle Repubbliche.

(1) *Demosthenes und seine Zeit,* von ARNOLD SCHOEFER, 4 vol. in-8°, Leipzig.

CAPO IV.

SOMMARIO. — La lettera e lo spirito dello Statuto, secondo il La Marmora. — Gli articoli 36, 47 e 67. — Sofisma, secondo cui per poter difendersi da possibili accuse, a un Ministro debba esser lecito ritenere presso di sè, o appropriarsi documenti dello Stato. — Limite d'ogni diritto. — Di buone intenzioni è lastricata la via dell'Inferno. — *Voluntas hominis ambulatoria.* — Pericoli inevitabili. — La procedura del fallimento e la procedura penale. — Un'arma a doppio taglio. — I Ministri in istato d'accusa. — Vera e reale garanzia non può sperare un Ministro processato, che nella perfetta tenuta degli Archivî. — L'*offa melle soporata.* — Diritto e dovere di giustificarsi in faccia alla pubblica opinione. — La corona civica è una corona di spine. — Giustizia distributiva della pubblica opinione. — Bismark e i suoi avversarî. — I nemici del Conte di Cavour. — Fermezza d'un uomo di Stato. — Il testamento politico di Richelieu. — Una frase destinata all'immortalità. — *Popularis aura.* — I giornalisti francesi e le croci italiane. — Il sentimento della persona. — Interesse pubblico e interesse privato. — Chi rompe paghi.

« Siccome è inammessibile, che lo Statuto
« abbia voluto accordare ai Deputati il diritto
« di accusare i Ministri del Re, senza che que-
« sti abbiano il diritto e i mezzi per difendersi,
« io sostengo, scrive il Generale, che dai tre
« articoli 36, 47, e 67 devesi, se non dalla let-
« tera, certo dallo spirito dello Statuto dedurre,
« che i Ministri possono ritenere presso di loro

« copia dei documenti relativi alla loro ammi-
« nistrazione, e talvolta gli stessi originali, se
« coll'intento di conservarli, anzichè sottrarli
« alla Nazione » (1).

Or non vi pare, in verità, che il Generale corra le poste co' suoi ragionamenti?

Che i Ministri in un Governo costituzionale debbano rispondere dei loro atti politici ed amministrativi, è oramai principio universalmente consentito, e in ogni Statuto solennemente proclamato (2). Che ai Ministri, una volta sottoposti a procedimento penale, debba lasciarsi integra e compiuta la facoltà della difesa, è assioma di Diritto comune; nè senza rinunciare alle conquiste della civile libertà, alla logica e al buon senso, o senza offendere le regole più elementari del *Gius* naturale, si potrebbe immaginare di togliere o solamente accorciare ad un imputato i mezzi di difesa. Ma da codesto sacro diritto al-

(1) *I Segreti di Stato,* ecc. pag. 173.

(2) Tuttavia non si può disconoscere, che in pratica la risponsabilità ministeriale, a causa della mancanza di leggi esplicite, che la determinino, non si risolve generalmente, che in vacuità, e ogni procella suole il più delle volte dileguarsi colla caduta d'un Ministro o d'un Ministero. Abbiamo veduto castighi esemplari di Ministri, più specialmente in tempi grossi, o in epoche di crisi rivoluzionarie, o sotto le più esose tirannidi. Ricorderemo i Ministri di Enrico VIII e di Carlo I in Inghilterra, e in Francia Delessart e gli altri dopo la rivoluzione dell'89. Anche recentemente qualche caso si è verificato, dai Ministri di Carlo X ai Ministri greci condannati a dieci anni di morte... civile. Ma tanto questi, quanto gli ultimi fatti di Grecia e di Rumenia valgono a renderci persuasi della necessità di veder meglio definiti i limiti della risponsabilità ministeriale.

l'altro di potersi appropriare i documenti ufficiali, che sono patrimonio della Nazione, ci corrono, come direbbe messer Boccaccio, delle miglia più di millanta.

Accade del diritto di difesa in genere, come di tutti quanti i diritti. Il diritto dell'uno trova necessario confine là dove il diritto dell'altro incomincia: nè mai sarà lecito difendere se stesso col sacrificio della libertà, della vita, della roba, della fama altrui. Nel solo caso di legittima difesa potrà un cittadino, entro i limiti della necessità, offendere i diritti dell'ingiusto aggressore, poichè in questo caso l'assalitore perde il diritto d'essere rispettato dall'assalito nella vita, e con forte ragione negli altri beni, senza che egli possa contrapporre alcun diritto contrastante (1).

Ma il potere sociale, che a un cittadino chiede conto di un delitto, non è un ingiusto aggressore: tale è bensì il delinquente, e il *Gius* penale non si risolve, che in un proprio diritto di difesa (2).

Quando s'istruisce una causa penale, non si fa che indagare, se veramente manomissione di diritto abbia avuto luogo, e se sì, in quali circostanze. A chi viene accusato si lascia ampia facoltà di discolparsi, di provare l'insussistenza, la scusa, la minore gravità del fallo. Ma evidentemente a nessuno sarà lecito, per chiarirsi inno-

(1) Romagnosi. — *Genesi del Diritto penale*, parte II, cap. XV.
(2) Romagnosi. — Ivi.

cente d'una violazione di diritti, ricorrere a nuove infrazioni di essi. Così un Ministro colpito da un'accusa non potrà, per iscopo di difesa, impadronirsi di documenti che sono proprietà dello Stato, poichè in tal modo egli violerebbe precisamente un diritto sociale (1).

È vero, che il Generale pone una speciosa limitazione a codesto preteso diritto, aggiungendo, come condizione *sine qua non*, che un Ministro, nel trattenere presso di sè documenti ufficiali, debba avere in mira di conservarli, anzichè di sottrarli alla Nazione.

Di buone intenzioni, dice il proverbio, è lastricata la via, che mena all'Inferno: e già osservò Burlamaque, che le buone intenzioni costano poco; tanto poco, che ogni reo confesso, dal ladroncello all'assassino, non manca di portarne la sua misura sul banco della difesa (2).

Noi non sappiamo, a vero dire, come possa entrare l'elemento intenzionale nel caso nostro. Dal momento che un Ministro, lasciando il suo ufficio, trattiene deliberatamente presso di sè documenti ufficiali, che sono proprietà dello Stato, esiste la violazione d'un diritto della Società: nè vediamo come, a legittimare una tale infrazione, possa l'intento del detentore valere in qualche modo.

(1) Si aggiunga, che l'autorità giudiziaria ha amplissima facoltà nell'istruire i processi, d'interrogare testi, esaminare documenti, chiederne gli originali, o farne levar copia, e lo stesso accusato ha diritti non meno estesi in ordine alla sua difesa.

(2) *Principes du Droit politique.*

Secondo la teoria del Generale, non sarebbe reo di furto quel servitore che, lasciando il servizio, si portasse via le livree di proprietà del padrone, purchè il facesse coll'intenzione di conservarle, e non di sottrarle. Figuriamoci, quali arditi progressi non ci minaccerebbe il Diritto penale se alle teorie dell'onorevole La Marmora si accordasse libera pratica!

E poi, con quali criterî si avrà a misurare codesta intenzione? Non consiste essa in un atto puramente interno? E se talora viene accompagnato da un atto esteriore, che può farla presumere, non è tuttavia dipendente sempre dalla volontà umana, la quale è, come si sa, *ambulatoria usque ad extremum vitæ periculum?* La buona intenzione d'oggi non può andarsene in sbrendoli col sole di domani?

« Quale umana intelligenza, esclama il Roma-
« gnosi, scorgere potrà nella notte eterna dei
« possibili? O chi potrà per lo meno in questo
« istante assicurarmi di ciò che accadrà nell'i-
« stante che segue? » (1).

E d'altra parte, con tutte le buone intenzioni di questo mondo, si riuscirà per avventura a scongiurare i pericoli svariati, che la conservazione e la integrità dei documenti ufficiali possono correre, laddove essi, levati dalla loro sede naturale, stiano in mano a privati cittadini? Chi ci salverà da smarrimenti, da furti, da incendî,

(1) *Genesi del Diritto penale,* parte II, capo XIII.

o da altri accidenti? Chi potrà guarentire, che l'erede non li doni, o non li ceda, o non li distrugga perfino, e li mandi al macero, come cosa di nissun momento?

E frattanto, malgrado tutte le buone intenzioni, documenti di non mediocre importanza sono tolti alla conoscenza dei Ministri, perchè levati dagli Archivî: e chi sa, se mai troveranno la strada per ritornarvi! Peggio ancora, potranno servire, secondo la loro qualità, a destreggiamenti extra ufficiali, a rivelazioni o indiscrezioni in momenti e circostanze malagevoli, sì da mettere a duro partito lo Stato.

Quando un commerciante cada in istato di fallimento, se ei fu onest'uomo ed avrà lasciato i suoi libri in perfetta regola, la sua buona fede emergerà di leggeri, e gli sarà risparmiata l'onta d'una condanna criminale: mentre in quella vece incorrerà in un processo penale per bancarotta semplice, se i suoi libri o i suoi inventarî sono incompleti o irregolarmente tenuti, e peggio ancora in un processo per bancarotta fraudolenta, se avrà sottratto i suoi libri. Ad accertare lo stato delle cose, e ad impedire sottrazioni, smarrimenti di documenti, o altro, la persona del fallito viene interamente esclusa dagli affari, e a lui subentrano i Sindaci. O perchè in questo caso non si concede al fallito di ritenere presso di sè i documenti, che infine sono proprietà sua, per servirsene in sua difesa? Perchè ne viene interamente spogliato? Non potrà egli allegare che i documenti in sua mano son meglio sicuri,

e che i Sindaci preposti alla liquidazione degli affari possono fargli torto?

Quando l'autorità giudiziaria apprende che un misfatto fu commesso, s'ingegna rintracciarne gli autori: sulla base d'indizî di una certa gravità, si assicura della persona di coloro, cui si ha ragione di presumere colpevoli del delitto, e se ne assicura, non solo per impedire che sfuggano all'azione della giustizia, ma anche per togliere loro di fuorviare i passi del magistrato, o di far sparire traccie e testimonianze, o di provvedere alla costruzione di un sistema di difesa, valevole a far vedere bianco per nero. Non basta: al detenuto è per qualche tempo severamente vietato di comunicare con qualsiasi estraneo, tanto che ai più stretti congiunti non è concesso parlargli. In questo tempo il magistrato interroga il presunto colpevole, e sulle sue risposte, sulle sue indicazioni investiga e ricerca, nient'altro avendo in mira che di accertare la verità (1).

(1) Codeste norme di procedura, adottate pei reati comuni, abbiamo veduto ugualmente seguite in quasi tutti i casi di processi a Ministri. Ricordiamo il famoso processo contro il principe di Polignac, M. De Peyronnet, M. Guernon-Ranville, M. Chantelauze, Ministri di Carlo X, che furono arrestati, mentre cercavano la loro salvezza nella fuga. Essi dovettero rispondere del delitto di alto tradimento, in conseguenza sopratutto delle Ordinanze di luglio, le quali, secondo il Béranger, relatore della Commissione Parlamentare « avaient été le complément d'un « plan, que la Couronne méditait depuis plusieurs années ». Il 15 dicembre 1830 i quattro accusati comparvero [gli altri Ministri erano contumaci] dinanzi alla Camera dei Pari, che pronunciò quella sentenza rigorosa ma umana, che le passioni del tempo trovarono insufficiente, ma la cui clemenza confortò l'animo degli uomini dabbene, e doveva

Se sulle traccie, additate dall'accusato, si riesce a metter in chiaro la sua innocenza, ei sarà posto in libertà e prosciolto da ogni imputazione: in caso diverso, se le prove a suo danno si faranno patenti, sarà giudicato e condannato. Non potrà anche in questo caso il detenuto, su cui cada sospetto grave di delinquenza, reclamare contro la tirannia del potere civile, che lo tiene segregato dalla società? Non potrà chiedere che lo si lasci libero di ricercarsi i mezzi di difesa, e protestare che in tal guisa il suo diritto a discolparsi soffre una limitazione?

Abbiamo accennato questi due fatti, perchè ci pare, che possano avere una qualche relazione col caso nostro. Il Ministro, che pretenda d'aver la facoltà di ritenere documenti ufficiali per sua difesa, oltre all'appropriazione indebita, che già costituirebbe una violazione di diritto, incepperà in qualche modo l'azione istessa dell'autorità punitiva.

Se a un Ministro sarà lecito impadronirsi di documenti ufficiali, nessuno potrà porre un limite a codesta sua facoltà: mentre l'innocente, sotto l'usbergo di sentirsi puro, rade volte pen-

onorare col tempo la memoria dei giudici e del Governo, che aveva secondato con ardore i loro desiderî di non sparger altro sangue.

M. E. Daudet narratore pregevole di codesto episodio scrive, parlando della detenzione di Polignac e compagni: « Après ce commencement « d'instruction les Commissaires de la Chambre des Députés se retirè- « rent en promettant aux prisonniers que le secret, qui pesait rigou- « reusement sur eux ne tarderait pas à être levè. Il le fut en effet au « bout de quatre jours ».

serà a premunirsi, il colpevole si affretterà a far disparire le traccie del suo delinquere. L'innocente sa, che in ogni caso i documenti ufficiali sono sempre là nell'Archivio, che ad ogni momento potrà invocarne la testimonianza, e che il ritenerli presso di sè, più che giovargli, potrebbe recargli danno, e tirargli addosso un qualche sospetto. Il colpevole trarrà seco i documenti che potranno essergli utili a difesa, e insieme quelli su cui l'accusa potrebbe appuntare le sue armi; i primi per conservarli gelosamente, per distruggerli i secondi.

Che ne viene? Che la giustizia trova già occupata la situazione: che invece di entrare in un campo indifeso, la si ritrova in un campo trincerato col nemico, che l'aspetta armato di tutto punto e nella spavalda sicurezza di chi sa d'aver nulla a temere. Lo stesso, come d'un assassino, che abbia avuto tutto il tempo di nascondere le traccie della sua colpevolezza, di corrompere i testimonî, di architettarsi il suo bravo *alibi*, e di darla a bere al magistrato, che lo ha lasciato fare (1).

(1) La storia ci insegna, che tutti i Ministri sottoposti ad accusa, si affrettarono a distruggere, quando ne fu lasciato loro il tempo, gli atti più compromettenti della loro amministrazione. Per citare un caso, il principe di Polignac e i suoi compagni di sventura poterono abbruciare la corrispondenza quasi tutta, gli ordini impartiti, ed i provvedimenti presi, durante la ruinosa ritirata di Carlo X. Codeste carte sarebbero state per loro ben più compromettenti delle Ordinanze di luglio. Fu ventura, che non sempre sia stato concesso a Ministri colpevoli il tempo di premunirsi: senza di questo i Ministri condannati sarebbero come le mosche bianche.

Anche ammesso, che all'innocente la facoltà di premunirsi con indebite appropriazioni di documenti possa tornar di giovamento, non è dunque men vero, che codesto preteso diritto è un'arma a due tagli. Da un filo può esser utile alla innocenza, dall'altro squarcia la giustizia orribilmente.

Nel bivio non v'ha che una soluzione possibile, una soluzione che si conforma ai principî giuridici da noi esposti, e che non lede punto la condizione dell'innocente, mentre giova a strappare uno strumento di impunità al colpevole. La soluzione unica si è quella di lasciare ogni cosa a suo posto, di prendere ogni cautela, perchè nulla venga sottratto o distrutto, di esigere regolari consegne, di fare insomma ciò che si è detto dell'onesto mandatario, cui venga revocata la procura.

Quando gli Archivî di Stato siano perfettamente tenuti, il solo fatto che un Ministro, sottoposto a processo, non abbia in sue mani i documenti che possono giovargli a discolpa, non gli toglie i mezzi della difesa. Dato che i documenti atti a giustificarlo sieno tutti al loro posto, e che ei ne abbia fatta regolare consegna, gli sarà lecito ad ogni momento chiederne la parziale o totale esibizione. E si noti, che la presentazione di documenti, regolarmente tenuti in un Archivio, avrà in ogni caso valore di gran lunga maggiore, e varrà ad ispirare più ampia fiducia, che non la esibizione di documenti posseduti dall'accusato stesso. Hanno i primi più

grave carattere di veridicità, come quelli che sono autenticati dalla garanzia di un pubblico ufficiale, il quale sotto la responsabilità propria ne è custode: hanno quasi l'impronta della fede pubblica, e sono però meglio attendibili. Quando invece è l'accusato che presenta carte ufficiali a sua discolpa, la stessa circostanza, che ei già abbia pensato a difendere i proprî atti, prima ancora che fossero sottoposti a censura, e la possibilità che, nel ritenere documenti destinati a scopo di difesa, ne abbia anche ritenuti, per farli sparire, di quelli che poteano pregiudicare la sua condizione, valgono in verità a sinistramente impressionare l'animo del giudice, e ad inspirargli una qualche dubbiezza, anche lieve, che talora, appoggiata ad altre circostanze, può bastare per dare il crollo alla bilancia della giustizia.

Del resto è fuor di dubbio, che i documenti saranno sempre più sicuri e meglio guarentiti, se regolarmente depositati in un Archivio, anzichè tenuti da un privato nella sua casa: ed avranno sempre nel primo caso un peso di gran lunga più grave.

Ma si potrà dire: « i documenti, che dovranno « servire a discolpa, stanno meglio nelle mani di « chi dovrà valersene, anzi che altrove. Chi può « guarentirgli, che essi restino intatti e completi « nell'Archivio dello Stato, e non vengano in- « vece per ispirito di parte o sottratti, o distrutti « o mutilati a suo danno? »

Chi può guarentirlo? — La legge e la fede

pubblica. La legge che prescriva norme sicure per la ordinata tenuta degli Archivî, che accumuli la debita responsabilità sugli ufficiali di essi, che punisca severamente chi infranga i regolamenti, che determini un sistema compiuto di consegne, di inventarî, in modo che nessun documento possa venir sottratto alla sua legittima sede. La fede pubblica, di cui gode una certa categoria di ufficiali dello Stato, ampia e quasi sconfinata, dipendente da reali guarentigie materiali e morali.

O invero, non è a paventar di peggio, se i documenti siano posseduti da privati cittadini? Abbiamo già accennato ai pericoli, cui essi vanno così più facilmente soggetti, e nessuno è che non veda, come a chi ne abbia interesse sia più agevole sottrarli ad una dimora privata, che ad un pubblico Archivio. Ma ammettasi anche, che i documenti, i quali possono testimoniare a favore di un Ministro, vengano dall'Archivio per mal animo del successore fraudolentemente sottratti. — Non faremo rilevare la difficoltà d'una simile impresa: non diremo che a prevenire le conseguenze d'un possibile atto dell'umana nequizia, non è mai lecito violare un diritto, nè impadronirsi della roba d'altri. Solamente faremo osservare, che se i documenti sieno spariti dagli Archivî, e il Ministro accusato, avendone fatto regolare consegna, ne abbia conservato ricevuta, codesta sarà circostanza gravissima a suo favore; e la mancanza dei documenti giustamente indurrà nell'animo dei giudici il sospetto, che tale dis-

parizione sia la conseguenza di ignobili macchinazioni.

D'altra parte i documenti non sono tutto in un processo, e raramente accade che di essi non si trovi o una copia, o una minuta, anche fuori dell'Archivio di Stato: se si tratta di corrispondenze tra un Ministro e i diplomatici accreditati all'estero s'ha minuta e copia, nell'Archivio di Stato l'una, l'altra nell'Archivio dell'ambasciata: sottrarle entrambe è più difficile che sottrarne una. Le note diplomatiche, come quelle che devono essere conosciute da tutti i Ministri, possono anche esser meglio certificate, e anche di queste restano copie. Possono ricercarsi infine numerose prove testimoniali di ambasciatori, funzionarî diversi, inviati, ecc.

Niente quindi, secondo che a noi pare, può valere a giustificar l'indebita appropriazione di documenti ufficiali: e tanto meno il pericolo, che un Ministro può correre, d'essere sottoposto ad accusa, o la necessità, in cui egli si trovi, di provvedere alla sua difesa: la sicurezza della coscienza, e la integrità degli Archivî abbastanza devono provvedervi.

Il caso è più grave, quando codesti documenti, indebitamente trattenuti, si gettino, come l'*offa melle soporata* di Enea, nelle bramose canne del moderno Cerbero del giornalismo libellista, o sotto il pretesto, o anche pel motivo di scagionarsi da accuse infondate, o mettiamo anche da abbominevoli calunnie.

La corona civica non è bene spesso, che una

corona di spine; e vuolsi carattere forte e fibra indomita a sopportarne le punture.

Chi non sente l'omero adatto a patire il peso delle persecuzioni degli invidi e dei malevoli, chi non ha la forza sufficiente a perseverare nella lotta, si ritragga prima di mostrar il vôlto al nemico, o si prepari a mordere la polvere.

Il Generale si è sentito acerbamente ferito da tutto ciò che fu stampato sopra i suoi atti, sopra la sua intelligenza, sopra il suo carattere, sopra la sua stessa onestà: e a vero dire non furono poca cosa, nè i suoi detrattori si fermarono fino a che non ebbero esaurita la vena (1).

Ma crede forse il Generale, che nella distribuzione di codesta merce, che può assai spesso chiamarsi l'ingratitudine e l'ingiustizia della pubblica opinione, ne sia a lui toccata una parte maggiore di quella che n'ebbero gli stessi più grandi uomini di Stato di ogni tempo e di ogni Nazione?

Per limitarci ai moderni, prendiamo il Cancelliere dell'Impero Germanico. — Di quante e

(1) Uno dei più moderati scrittori tedeschi in una rivista mensuale dice, che « la lettura del libro [*Un po' più di luce sugli avvenimenti politici e militari del 1866*] lo ha forzato a prendere in compassione la limitazione di spirito, il non sapere che si fare, l'ingenuità del pover uomo, che v'appaiono anche maggiori della vanità, della malvagità, della falsità sua »: « mitleid zuxempinden mit der Beschränktheit, der « Unbeholfenheit, der sittlichen naivetät des armen Mannes, welche « noch viel grösser ist als seine Eitelkeit, Bosheit, Heuchelei ». — *Ab uno disce omnes;* e se questa è moderazione, i lettori possono figurarsi quale strepitoso coro d'insulti si sia intonato contro il La Marmora dall'una all'altra sponda della Sprea.

quali accuse non fu egli fatto segno, dal giorno in cui, ricalcitrante la Corte, malvolente il Re, malfida la diplomazia, astiosa la nobiltà, avversi popolo e clero, pose le prime pietre dell'odierna grandezza della Nazione tedesca?

Udite ciò, che egli stesso ne ha detto, nel rispondere ad una interrogazione, che gli fu diretta nel Reichstag di Berlino:

« Miei signori, se io volessi accingermi a con-
« futare tutto ciò che si stampa contro di me, non
« basterebbe un ufficio di stampa (Pressbureau),
« nè il fondo dei Guelfi (Welfenfonds); bisogne-
« rebbe istituire un Ministero speciale, e ciò per
« la sola lettura. E me lo ascrivo ad onore! In
« tutta la mia vita politica — passata tra diverse
« fasi della politica europea, e consacrata ognora
« a propugnare risolutamente gl'interessi del mio
« Re e del mio paese — mi è stato concesso
« l'onore di avere moltissimi nemici! Andate dalla
« Garonna — per incominciare dalla Guascogna
« — fino alla Vistola; dal Baltico fino al Tevere;
« cercate sulle rive nazionali dell'Oder e del
« Reno, — e troverete, che in questo momento
« io — e lo dichiaro con orgoglio! — io sono
« la personalità, la più fortemente, la meglio
« odiata in tutto questo paese. Mi rallegro, che
« l'onorevole preopinante confermi col capo, ciò
« che io dico; il suo sentimento di giustizia
« me lo accorda! E se io dovessi anche solo
« leggere tutto ciò che si scrive contro di me,
« in Francia, in Italia, in Polonia... non voglio
« nominare l'altro paese... Ma mi sono assuefatto

« a un disprezzo abbastanza superbo contro sif-
« fatti *elaborati;* anzi quei messeri sono sulla
« miglior via d'indurmi ad estendere vieppiù il
« territorio colpito da tanto disprezzo!... » (1).

E al sommo Cavour non toccò pur la sua larga parte di accuse, di calunnie, di vituperî d'ogni maniera?

I suoi biografi ci ricordano, come egli nel 1849 non fosse rieletto deputato (2): come alla tribuna fosse preso a fischiate, ed egli imperturbato facesse scacciare gli schiamazzatori. Ricercando i giornali de' suoi tempi, non troviamo volgari insulti e sfacciate accuse, che a lui siensi risparmiate. I fogli austriaci lo vituperavano con diuturni assalti; fra gli italiani, v'era chi gli dava mala voce di clericale e d'anglomano. Brofferio stesso si compiacque di chiamare il suo giornale *Milord Risorgimento.*

Un giorno gli venne circuita la casa da gente male intenzionata, e fra imprecazioni e grida minacciose volaron sassi, e ne andaron in pezzi le finestre: lo che ad alcun altro de' suoi successori in Italia non è per fortuna accaduto.

Tutto ciò egli sostenne colla vera fermezza dell'uomo di Stato, il quale deve saper distinguere le reali necessità dell'opinione pubblica dai passeggeri clamori di piazza: all'una saper

(1) Resoconto della seduta del 16 gennaio 1874 del Reichstag. — Risposta del principe Bismark al deputato Mallinckrodt.

(2) Tale scacco non toccò al La Marmora che, più volte dimissionario, penò molto a non farsi rieleggere.

cedere a tempo, o meglio saperla guidare; avere contro gli altri non certo il diletto, ma il coraggio della impopolarità: sagacia indispensabile, che è fra le parti più rare delle qualità dei reggitori degli Stati e delle Assemblee, e che rende l'arte del reggimento civile degli uomini la più difficile delle arti, la più gloriosa delle attività.

Ei soleva ripetere le parole, legate agli uomini di Stato dal Richelieu nel suo testamento politico: « les Ministres sont obligés d'imiter « les astres, qui nonobstant les abois des chiens « ne laissent pas de les éclairer et de suivre « leur cours » (1). E quando fu per consentire la cessione di Nizza e Savoia alla Francia ei passò il suo Rubicone esclamando: « Perisca il mio « nome, perisca la mia riputazione, ma che sia « fatta l'Italia! » (2). Nobile e raro esempio di fortezza d'animo; di quella fortezza, da cui suol derivare la costanza nei propositi, la fermezza di carattere nelle intraprese, e quello che si chiama coraggio civile! (3).

Scienza, avvedutezza, amor di patria, disinteresse saranno virtù morte, se per debolezza si receda da ciò che si conosce utile allo Stato, e si

(1) Richelieu. — *Testam. polit.*, chap. VIII, sect. 3.

(2) Palma L. — *Il Conte di Cavour.*

(3) « Fortitudo est, quæ gratia reipublicæ se exponit, et non cedit « neque fugit periculis excrescentibus ». — S. Thomas, *in Regim. Princ.* « Fortitudo est immobilis inter adversa gloriosa animi claritudo, res « arduas pulchre administrans; quæ nec adversis frangitur, nec prospe- « ris blandiendo elevatur ». — Cicero, *in Rhetor.*

adotti ciò che gli è pernicioso, sia per condiscendenza, sia per timore dei partiti, sia per colpevole omaggio alla pretesa opinione pubblica. Cedere ai clamori, alle minacce, alle idee stravolte della ceca moltitudine, è viltà d'animo; gli è come licenziare le ragioni del bene universale ai capricci degli inetti, alle ingiuste voglie degli ambiziosi, alla sfrenatezza delle passioni, cui l'uomo forte è solito contrastare, blandire non mai. Ai suoi piedi devono cadere le lusinghe d'un'aura popolare fallace. Sa che il favor popolare è instabile, e preferisce perderlo, anzichè a costo del proprio dovere farne acquisto; sa che le passioni si infiammano colle concessioni, e la fermezza nel resistere le reprime.

Chi sale in alto e perviene ai sommi gradi dello Stato dee aspettarsi il fiele della calunnia e il pane della ingratitudine (1); perciò conviene ch'ei si cinga di buona corazza, e non lo muovano nè gli schiamazzi del volgo, nè le minaccie dei forsennati, perchè, giusta l'avvertimento di Paolo Paruta, « così tosto, come l'uomo prende « il magistrato, quasi oro posto al cimento del « fuoco fa conoscere quanto egli vale » (2).

E quando l'animo forte d'un uomo di Stato è conosciuto e provato, non si tenta di cimentarlo, non se ne provocano gli sdegni.

È il pubblico, il popolo, la moltitudine, scrive

(1) Carutti. — *I principî del Governo libero.*
(2) Paruta. — *Della perfezione della vita politica.*

lo Spedalieri, che deve giudicar le azioni dei cittadini, ed onorarle colla gloria, o notarle coll'infamia. Ma è un giudice per lo più ceco, trasportato e volubile; ceco, perchè non ha sufficenti lumi di diritto e di fatto, onde apprezzare le umane operazioni nel giusto valore; trasportato, come quegli che giudica per impeto, anzichè per esame; volubile, cangiando affetto senza motivo. Da ciò ne deriva che, non rade volte corona il vizio di gloria e copre d'ignominia la virtù (1).

Quando si è collocati in alto, e che di nessuna cosa si senta interno rimprovero, conviene lasciare agli inferiori il miserabile conforto di vendicare le loro pene colle parole (2).

Giusto è il desiderio di nome onorato: « nam « contemptu famæ contemni virtutes » (3). Ma un buon nome deve essere la conseguenza di buone azioni, nè mai s'ha a correrne in traccia. L'uomo deve guardare l'intrinseco valore di esse, non quale accoglienza avranno: e il savio sa, non sempre avvenire, che il popolo perseveri a detestare colui, che va con fermezza per la via retta, e non ha mercato mai i suoi plausi.

« . . . . Vivite fortes
« Fortiaque adversis opponite pectora rebus » (4).

(1) Spedalieri. — *Dei Diritti dell'uomo*, l. II, cap. XIV.

(2) Così il card. Ximenes, contro di cui furono sparsi numerosi e atroci libelli. Vedi Flechier, *Hist. du card. Ximènes*.

(3) Taciti, *Annal.*, l. IV.

(4) Horatii, *Sat.* II, l. 2.

In nessun modo poi l'uomo di Stato dee fare gran caso di certi pubblici fogli, che cosa alcuna aggiungere non possono o detrarre a quella vera considerazione, cui soltanto con opere egregie si acquista e si serba. Le lodi e le censure, i sarcasmi e i panegirici di certi giornalisti passano col dì in cui furono dati a pascolo dell'insipido volgo. Di essi è il caso di ripetere ciò che Tacito scrivea dei libelli del suo tempo (1).

« Più le scritture si moltiplicano, nota il Ca-
« rutti, e meno fanno breccia sugli spiriti; più
« si mostrano virulente e meno ire accendono.
« Lasciate scorazzare questa turba di detrattori,
« che vendono la calunnia a cinque centesimi
« il foglio; il disprezzo la fiacca, la fetida merce
« si dirada e rimane cibo di pochi guasti palati.
« Lasciate correre, la cattiva stampa uccide se
« stessa immancabilmente » (2).

Gioverà qui ricordare un curioso fenomeno giornalistico, occorso in Francia subito dopo compita la nostra gloriosa riscossa del 1859.

Fino all'ottobre di quell'anno, in una gran parte dei giornali francesi fu un inneggiare continuo al Governo Sardo: ma finita la guerra gli inni si tacquero, e per poco non si mutarono in versi fescennini. Volete conoscere la causa di così repentino mutamento? — Ce la dice uno scrittore politico contemporaneo: i giornalisti, a

(1) « Spreta exolescunt: si irascare adgnita videntur ». — Taciti, *Annal.*, l. IV.

(2) Carutti. — *Dei principî del Governo libero.*

guerra finita, s'attendevano i ciondoli (debolezze umane!), nè il Governo Sardo vi avea badato più che tanto. Ma i Ss. Maurizio e Lazzaro provvidero bentosto; e la pioggia abbondante di croci sui campi della stampa francese bastò a riparare alla dimenticanza, e le messi della lode tornarono a prosperare più liete che mai.

Ma, si dirà, la pubblica opinione può essere talvolta ingannata nell'apprezzamento dei fatti; può spesso restare presa in una rete, e veder colpe che non esistono, errori immaginarì, complicazioni chimeriche. E non sarà allora, nonchè legittimo, convenevole l'illuminarla?

Sì: vuolsi tenere nel dovuto conto la pubblica opinione, lo abbiamo più innanzi dichiarato. Non la si dee disprezzare a parole, come ha fatto il La Marmora, Seneca d'un nuovo stampo (1), e poi darle la soddisfazione di gettarle in gola volumi di documenti e di rivelazioni: a codesto modo si corre il rischio di far la figura del frate del Berni

« Che lodava il digiuno a corpo pieno,
« Ed era gran devoto del cappone » (2).

(1) Seneca, atteggiandosi a sprezzatore dell'aura popolare, scrivea: « nunquam volui populo placere, nam quæ ego scio non probat populus, quæ probat populus ego nescio »; ma non cessava tuttavia dal piegare la schiena ai cenni di Nerone: e in Tacito si legge [*Ann.* XIII, 42], che ei, perpetuo lodatore della povertà, in quattro anni di favore di corte ammassò sette milioni e mezzo, esercitando per procacciarsi ricchezze ogni maniera di usure, e facendo perfino il captore di eredità.

(2) « Disse Rinaldo: io vidi già un frate,
« Che predicava agli altri il *verbum caro*,

La pubblica opinione, come la stampa, è quasi sempre rimedio a se stessa. Tuttavia non sarà un delitto narrare i fatti come sono avvenuti, e rettificare gli errori correnti: ma per questo non accade divulgare segreti, che possano interessare la buona armonia degli Stati, nè far abuso di documenti; molto meno di documenti riservati, la cui pubblicazione, oltre all'essere sempre una indiscrezione biasimevole, può elevarsi talvolta fino al grado di colpa grave, ed anche causare imbarazzi non risibili.

Che cosa vuol dire, osserva acconciamente il Bonghi a questo proposito, pubblicare e cedere alle pressioni della pubblica opinione?

Vuol dire, che il sentimento della persona è rinfocolato più del dovere, e quello dello Stato si va più del dovere smorzando. Vuol dire, che nell'accesa lotta di parti, ond'esse sogliono esser distratte, nessuno ha più fede nell'Archivio pubblico, e nell'uso che sarà fatto di quello, che vi si lasci deposto; e ciascuno intende provvedere da se medesimo, e nell'ora che gli paia più opportuna alla difesa della riputazione e dell'in-

« E confortava all'erta le brigate,
« Ricordando il digiuno e il Calendaro,
« Ma egli era panciuto tanto e grasso
« Che a fatica potea movere il passo.
« Voi fate come ei fa, nè più nè meno,
« E siete per mia fè quel fratacchione,
« Che lodava il digiuno a corpo pieno,
« Ed era gran devoto del cappone ».

Orl. Innam., C. XXXVIII, str. 36 e 37.

fluenza propria. Vuol dire, che ciascuno pensa ai modi, checchè succeda, di salvar se medesimo; e principia a pensare il suo *io*, come il pernio sul quale la patria sta, e che preme sopratutto e principalmente di mantenere incolume e saldo.

Noi siamo davvero minacciati più che non pare da questo esagerato sentimento della persona: e chi ha fatto tant'altro bene alla patria, deve anche darle l'esempio di sacrificare per un supremo interesse pubblico, e anche per un ordinario dovere di un uomo di Stato verso il Governo del paese, che ha retto un giorno egli stesso, qualche soddisfazione d'amor proprio (1).

Si tenga per quanto si vuole il massimo riguardo della pubblica opinione: ei v'ha pur sempre qualche cosa, che risiede in isfere più elevate, dinanzi alla quale deve cadere ogni personale velleità, ogni suscettibilità puntigliosa, ogni falso concetto dell'onore, e la stessa cura della propria fama. Codesta cosa è l'interesse pubblico; la *salus publica* di quei Romani, che solo elevandola a canone supremo di scienza politica e civile, poterono compiere i loro grandi destini: « Omnia quæ a nobis geruntur, scrisse « Cicerone, non ad nostram utilitatem et com« modum, sed ad patriæ salutem conferre de« bemus ».

L'interesse pubblico, lo abbiamo detto, esige,

(1) Ruggero Bonghi — *Un po' più di Luce*, ecc. nella *Nuova Antologia*, loc. cit.

che i documenti ufficiali siano lasciati negli Archivî, e che i segreti di Stato non vengano palleggiati dalla bottega del barbiere al caffè; per opera specialmente di coloro, che per ragione d'ufficio ne furono in possesso, e che ingiuriosamente e con animo ingrato risponderebbero alla fiducia che in loro ha riposto il paese, se al dovere della prudenza venissero meno.

E di quanto non debbono apparire più stringenti codeste ragioni, quando con rivelazioni indiscrete di segreti di Stato o con la pubblicazione di atti ufficiali riservati, si possano creare difficoltà allo Stato, o attraversando importanti negozî, o seminando la diffidenza e alimentando il malumore fra noi e i governanti di altre Nazioni, la cui amicizia e la cui fiducia possano esserci di non mediocre utilità?

Non la tutela del proprio onore, non la pretesa legittimità della difesa potrà salvare l'indiscreto rivelatore dalla taccia di nemico della patria: e se la pubblicazione o la rivelazione abbian causato una calamità, al danno tenga subito dietro il risarcimento, poichè in un Governo libero è applicabile a tutti senza distinzione quell'adagio popolare, — chi rompe paghi.

CAPO V.

Sommario. — Il *quorum pars magna.* — Limiti alla pubblicità dei documenti ufficiali e dei negozî politici. — L'art. 196 sarà sempre un preservativo. — I pretesi arbitrî dei Ministri. — I materiali per la storia. — La letteratura nel movimento politico italiano. — Tempi antichi e moderni. — Il periodo federale della nostra rivoluzione, e il periodo unitario. — Valore storicc delle testimonianze contemporanee. — Un giudizio di E. Rénan. — Memorie contemporanee e monumenti nei tempi antichi e nell'età di mezzo. — Il racconto degli avvenimenti dettato da coloro, che vi hanno preso parte. — La libertà della stampa e il giornalismo moltiplicano i materiali storici. — Si perde in qualità ciò che si guadagna in quantità. — Le difficoltà dello storiografo. — La materia prima della storia deve cercarsi negli Archivî. — Le memorie dei contemporanei, i monumenti, i giornali vogliono tenersi in conto di sussidiarî. — L'artic. 196 non pone il bavaglio agli uomini, che *hanno più cose fatto, e più veduto*, per costringerli al silenzio. — Dove cessi la loro libertà di narrare, o di rivelare. — Uomini di Stato, che con somma correttezza e moderazione dettarono le memorie dei loro tempi. — Talora può esser colpa in un uomo politico il tacere i segreti.

Nel corso della sua dimostrazione il Generale ha eziandio, benchè di volo, accennato ad un altro argomento, non d'indole giuridica o politica, ma storica, parlando della durissima condizione, che dall'adottarsi l'art. 196 del progetto di nuovo Codice penale verrebbe fatta a quanti uomini di Stato vogliano lasciare ai posteri un

qualche ricordo dei tempi, in cui sono vissuti, e degli avvenimenti, cui hanno preso parte.

Secondo il La Marmora, nessuno di quegli uomini, che *hanno più cose fatto e più veduto,* potrà, senza il pericolo di incappare nel Codice penale, o senza l'umiliazione di farsi aprire la bocca dai Ministri, scrivere una riga sopra gli avvenimenti contemporanei; e la gravezza di questa privazione andrà a ricadere specialmente su coloro, che fra molti anni si assumeranno il compito di tessere la tela storica dei nostri tempi.

Ma anche in questo ci pare, che il Generale veda una tempesta in un bicchier d'acqua, esagerando da un lato la suscettività e l'amor proprio d'un uomo di Stato in riposo, e gonfiando dall'altro, come fanno i vetrai a Murano, la durezza delle disposizioni legislative (1).

Prima però d'inoltrarci in questa discussione, non sarà fuor di luogo fissare i limiti della pubblicità dei documenti ufficiali e dei negozî politici, o delle circostanze, che possono andarvi congiunte.

La questione non è delle più facili a essere risolte: ma sulla scorta di quanto fino a questo punto siamo venuti dicendo, non è malagevole venirne ad una ragionevole conclusione.

A nostro avviso i documenti ufficiali, depositati regolarmente negli Archivî, debbono essere

(1) *I Segreti di Stato*, ecc. a pag. 182.

pubblici, laddove circostanze politiche o speciali interessi non vi si oppongano (1).

Appena una questione internazionale sia definita ed abbia raggiunto il grado di fatto compiuto, siano trasmessi all'Archivio dello Stato tutti i documenti che la riguardano, semprechè peculiari necessità non richiedano, ch'ei per qualche tempo debban restare nell'Archivio del Ministero.

Se poi tutti quei documenti vorranno essere ostensibili al pubblico, o se taluno di essi non sia meglio tenere ancora in serbo dagli sguardi profani, sel vedano i Ministri, come quelli, che meglio sono in grado di giudicarne.

In questa separazione dei documenti, in pubblici e in segreti, essi partiranno da un generale criterio: siano pubblici tutti quelli, che costituendo un fatto compiuto, e non più appartenendo all'attualità politica in alcuna guisa, possono essere licenziati alla pubblicità, senza che a noi o ad altri Stati debba venirne pregiudizio. Siano gli altri segreti.

Diventati pubblici i documenti, sia lecito a ciascuno valersene, vuoi per pubblicarli per le stampe, vuoi per redigere scritture storiche, vuoi per trarne ammaestramenti, o preparare i materiali per la storia, sempre però subordinatamente alle restrizioni, cui chi siede al Governo

(1) Non ci dilunghiamo sulla determinazione di tali limiti, rimandando i lettori ai documenti, che riproduciamo in fine di questo libro, nei quali è la questione assai acconciamente risolta.

può ravvisare opportune. Questo pei documenti.

In quanto ai negozî politici, non vieta l'articolo 196, che di essi ragioni chi può darsi il vanto del *quorum magna pars fui.*

L'art. 196 parla di fatti, che per obbligo d'ufficio devono essere tenuti segreti: e questi fatti non possono evidentemente essere altro, che i segreti di Stato, precedenti il fatto compiuto, o quegli altri segreti, che devono avvolgere ancora per qualche tempo certe particolarità del fatto compiuto.

Con questo divieto, si impedisce ad un ex-Ministro, o ad altri funzionarî dal Ministro dipendenti, di creare con inopportune rivelazioni o pubblicazioni di documenti un qualunque intoppo all'azione governativa. Ma levati quei fatti, che per le ragioni da noi largamente sviluppate vogliono esser tenuti in segreto, e que' documenti ufficiali, che i Ministri stessi non credono opportuno licenziare alla pubblicità, ognuno potrà onestamente scrivere come meglio gli aggradi e quel che più gli piaccia sugli avvenimenti contemporanei.

A conti fatti, quale interesse può urgere i Ministri, che stanno al potere, a tener indebitamente celati fatti e documenti? Potrà ciò dipendere per avventura dal loro capriccio?

Abbiamo a suo luogo dimostrato, come sia limitata codesta podestà dei Ministri nel decidere quali fatti e quali documenti non debbano tosto esser di pubblica ragione: podestà, che viene anche ridotta a più angusti confini da un po-

tente e talora pericoloso nemico di ogni segretezza, la stampa periodica. Con codesta curiosa e talora indiscreta ciarlona, con la fitta rete di fili elettrici che avvolge la faccia della terra, col vapore, che solca rapidamente i mari, e cui non valgono ad arrestare nè montagne, nè fiumi, colla continuità e cordialità dei rapporti internazionali, credete forse che sia oggidì agevole governare nel silenzio e nel mistero, come solevasi in altri tempi? Aggiungete gli usi nuovi degli odierni Governi d'Europa, in gran parte modellati a sistema popolare o costituzionale, la vicenda assidua con cui uomini di diverso programma e di diverso partito si alternano al potere, e mi direte, se sia possibile ai giorni nostri fare ancora la politica, come la faceano Richelieu e Mazzarino (1).

Segreti di Stato debbono essere tuttavia, e vuolsi appunto, per custodirli, usare circospezione e cautele tanto più grandi, quanto maggiore è il pericolo di vederli violati; ma siamo ben lungi dal poter solo immaginare quella specie di bavaglio, che il Generale pretende ravvisare nell'art. 196.

Non sappiamo poi come un uomo politico, il quale voglia qualche cosa pubblicare intorno agli avvenimenti cui ha preso parte, debba sfiac-

(1) I Ministri, che sono responsabili dei loro atti, non potranno essere redarguiti e chiamati a rispondere dinanzi al Parlamento anche delle arbitrarie limitazioni della pubblicità di fatti o documenti ufficiali?

colarsi e tenersi umiliato, se per divulgare qualche circostanza o per pubblicare un qualche documento, gli sia mestieri ricercarne licenza a coloro, che governano la nave dello Stato. Ben più umiliante sarebbe in verità l'agire senza ritegno, il divulgare senza alcuno studio di prudenza atti e documenti di ogni maniera, per cagionare poi al paese pericoli e calamità.

D'altra parte qual valore potranno avere quei materiali storici, legati ai posteri da chi più *cose ha fatto e più veduto,* maggiore di quello, che nei documenti raccolti negli Archivî sta incorporato? Quando in questi non sia ordine, nè sicurezza, può assumer parvenza di necessità il provvedere di per sè al decoro del proprio nome, e a dare i materiali alla storia, acciocchè ella non ne venga coll'andar del tempo adulterata: ma tal necessità, o reale o apparente, cessa del tutto, quando vi siano Archivî bene ordinati e sicuri, nei quali tramandare ai posteri il più compiuto ed esatto materiale della nostra istoria.

Non vogliamo con questo eliminare affatto la importanza, che per lo storico avvenire possano avere le memorie contemporanee, specialmente se dettate da coloro che ebbero gran parte nelle politiche vicende. Vogliamo soltanto ridurla ai suoi giusti confini.

La nostra Italia vanta un numero comparatimente maggiore, che non le altre Nazioni, di scritti, di memorie e di materiali storici, dovuti alla penna o alla ispirazione diretta di quelle stesse persone, che, generali, diplomatici o mi-

nistri, furono principalissima parte degli eventi da loro narrati.

A chi fra una cinquantina d'anni studierà il movimento politico, per cui fummo condotti ad iniziare e compiere l'unità dell'Italia, una cosa si farà avvertita, più assai, che oggi non cel consenta il tramestìo degli eventi: l'influenza e la parte grandissima, che gli uomini di lettere hanno avuto nella meravigliosa epopea del nostro risorgimento. E questo predominio dei letterati nelle faccende della politica, non è cosa d'oggi, e non cesserà forse tanto presto. Nè sappiamo dolercene: temeremmo anzi, che il giorno, in cui l'indirizzo politico delle cose italiane si emancipasse affatto da quel predominio, sarebbe segnato il termine del nostro progresso, e forse incominciata una sosta precorritrice di fatale reazione.

Volgiamo uno sguardo alla storia d'Italia dei secoli passati; e vi troveremo antichissima e costante la partecipazione attiva degli scrittori ai negozî politici del paese. Dal primo Catone a Cesare, da Boezio e Cassiodoro a Pier delle Vigne, da Luigi Alamanni a Paolo Sarpi, da Pietro Verri a Massimo d'Azeglio, noi non vediamo epoca, in cui una politica di carattere nazionale non abbia avuto ad interpreti ed esecutori autorevoli i più chiari fra gli uomini di lettere dell'epoca stessa. Chi più grande poeta a' suoi tempi di Francesco Petrarca, ambasciadore di Milano e di Roma presso i Governi di Napoli e di Venezia? Chi più insigne scrittore

di Nicolò Macchiavelli, segretario della Repubblica e manipolatore di trattati e di guerre? Chi scienziato più illustre di Mario Pagano, ispiratore, consigliere e martire della Repubblica Partenopea? (1).

I letterati, scrive il Bonfadini, spariscono dalla scena politica quando la libertà si spegne, e il dispotismo, paesano o forestiero, infuria: quando governano gli Angioini a Napoli, o gli Spagnoli a Milano, o i Borgia a Roma, o Cosimo granduca a Firenze. Allora si vede la letteratura, umiliata e mutilata da questo forzato distacco della politica, o seppellirsi in un carcere col Campanella, col Giannone, o diventar cortigiana col Tasso, e finir tristamente in uno spedale di matti.

Così la classe degli uomini di lettere ha occupato quel posto nella storia d'Italia, che la classe degli uomini di spada tenne nella storia del popolo francese, che nella storia di Spagna

(1) Nella prima metà del secolo VII Quinto Lutazio Catulo, che fu console con Mario, e con lui ebbe parte alla vittoria dei Cimbri, scrisse la storia del suo consolato e dei fatti contemporanei. Anche Silla scrisse in Greco le memorie della sua vita, le quali furono preda del tempo; e non ci lasciano vedere, come quell'uomo tremendo spiegasse o scusasse i suoi atti freddamente crudeli. Il Bergeron nella sua *Storia analitica e critica della letteratura Romana* ci parla di Scauro e di Rutilio, che scrissero le memorie della lor vita. Di Sallustio si sa, che ei pretese di essere storico imparziale dei fatti, cui prese parte: leggiamo infatti nei frammenti, « neque me diversa pars in civilibus armis movit a « vero ». E tuttavia fu egli dei meno imparziali. Il dottissimo Varrone, Ortensio, il famoso rivale di Cicerone nell'eloquenza, Giulio Cesare ed altri narrarono gli avvenimenti dei loro tempi, nei quali, chi più, chi meno, aveano avuto parte.

tenne la classe degli uomini di stola. Seppe, cioè, validamente supplire alla mancanza di quella classe politica speciale, che in tutti i paesi d'Europa fece lungo difetto, e che oggi ancora la sola Inghilterra può forse vantarsi di possedere.

La letteratura in Italia sale al potere per debito di patriotismo e per amore di operosità; ma, quando ne scende, si ricorda dell'esser suo, ed al bene fatto o tentato nell'esercizio della cosa pubblica, aggiunge quello di trarne gli ammaestramenti e i conforti, che possono tornare opportuni all'esperienza delle generazioni venture.

Fu così, che intorno al periodo federale della nostra rivoluzione, quello che precedette e susseguì immediatamente il moto del 1848, s'ebbero gli scritti del La Farina, del Leopardi, del Montanelli, l'autobiografia del Pepe, le memorie del Santa Rosa, del Guerrazzi, del Gualterio, le storie speciali più complete e più ampie del Colletta, del Farini, dell'Ulloa, uomini tutti, che presero parte più o meno grande al potere ed alla politica influenza in quegli anni, e durante quei fatti, di cui amarono, tornando privati cittadini, diventare gli storiografi.

La bibliografia del periodo unitario, quello che pigliò le mosse dalla guerra di Crimea, e in genere dalla politica chiamata poi Cavouriana dal nome di chi ne fu il più ardito e il più savio timoniero, non s'è ancora arricchita della egual mole di volumi. E le ragioni sono manifeste. Vuoi perchè da troppo poco tempo è ter-

minata la fase battagliera di questo periodo, e cominciata la fase meditativa: vuoi perchè sono ancora troppo mescolati all'attività politica e in prima linea sulla breccia parlamentare o governativa gli uomini destinati a fornire i materiali più accreditati e più interessanti a questa bibliografia: vuoi perchè di molte cose non è ancora utile parlare, senza timore o pericolo.

Non è però, che nulla siasi fatto, o che nulla si venga facendo a quest'uopo. Abbiamo molte scritture in questi ultimi tempi, che valgono abbastanza a dimostrare, come non vengano meno i nostri uomini di Stato al loro debito tradizionale di non disgiungere il patriotismo dalla coltura, l'ingegno di scrittore dalla energia di uomo d'azione (1).

Ma quale può essere il valore istorico di codesti materiali? Saranno essi tutto per lo storiografo dei fatti nostri, o non possono per avventura esser di complemento, quando in Archivî bene ordinati si riesca a tramandare ai posteri tutto il ricco deposito di documenti, che può fare ampia e certa testimonianza degli eventi

(1) Il compianto Marchese di Villamarina, collaboratore egregio e fortunato della politica Cavouriana, avrebbe a quest'ora potuto riempire molte lacune nella bibliografia del periodo unitario, se dalla vanità si fosse lasciato vincere. Egli tuttavia, da quell'ardente patriota che si dimostrò in ogni occasione e da quel rigido osservatore delle convenienze politiche ch'egli era, non consentì che le sue memorie, lui vivo, fossero rese di pubblica ragione. Nel suo testamento ne ha commesso al figliuolo la pubblicazione, oggi che il farlo non può essere inopportuno.

contemporanei, e degli attori che hanno figurato e figurano sulla scena della politica? Non bastano forse per dare il fondo del quadro gli innumerevoli ragguagli alla spicciolata, che giorno per giorno va raccogliendo la piccola stampa, per uso dei presenti e dei venturi?

Non pochi fra i critici più riputati sono d'avviso, che non giovi al merito del cronista il cumulo delle qualità necessarie per rendere operoso e benemerito un uomo di Stato. « La politique, « scrive il Rénan, ne comporte guère la haute « impartialité de l'histoire » (1). Il vero storico dovrà anzitutto essere imparziale, e per essere meglio imparziale niente havvi di più necessario, che scrivere a un tempo sufficientemente lontano dagli avvenimenti, e non avervi preso alcuna parte. Il racconto contemporaneo in generale, e più specialmente il racconto di chi deve figurarvi come principale personaggio, stanno ben lungi da quella imparzialità, che è pregio primissimo d'ogni buona istoria (2).

Ma tuttavia possono le scritture contemporanee, le memorie stesse dettate dagli uomini, che presero parte ai negozî dello Stato, anche parziali, anche ispirate a eccessivo sentimento egoi-

(1) Ernest Rénan — *Questions contemporaines.*

(2) Tali racconti, tranne qualche splendida eccezione, non rappresentano generalmente se non la vanità dell'individuo che tenta levarsi sul piedestallo per far mostra di sè: e in generale altro interesse non destano, fuorchè la curiosità dell'istante, o le eccitate passioni di un partito e d'un giorno.

stico, giovare alcun poco, come materiali viventi e palpitanti, a chi dovrà assumersi lo ufficio di storico dei nostri tempi.

Diremo di più: a noi pare, che non sempre giovino alle complesse indagini della storia quelle fredde tinte e quei rigidi contorni delle narrazioni contemporanee, che la pretendono a imparziali. Lo storico ha bisogno di conoscere in tutte le sue manifestazioni la vita del popolo o dell'epoca ch'egli prende ad illustrare. I pregiudizî, le esagerazioni, le passioni, rivelatesi col mezzo di scritti o di monumenti, sono per lui altrettante fonti di osservazioni, per cui giungere alla pensata e sicura traccia del vero. E non è sopra una scolorita serie di documenti, spogli d'ogni affetto e d'ogni carattere contemporaneo, che si potrebbe unicamente basare un retto apprezzamento storico delle virtù e dei difetti di una Nazione, delle influenze che essa potè esercitare in relazione ai paesi, ai tempi, agli eventi, fra cui crebbe e operò.

Tutta la luce, che la scienza recente degli orientalisti e dei filologi ha recato intorno alle antiche storie indiane, ebraiche ed assire, emana pure dai libri, tutt'altro che imparziali, della Bibbia e dei Veda. Noi conosciamo a un dipresso che cosa valessero Davide e Nebuchadnezar, malgrado la parzialità spiegata in favore del primo nei libri dei Re, e contro il secondo nelle postume profezie di quell'anonimo, che si pose nome Daniele. Tito Livio e Velleio Patercolo sono materiali storici di primissima importanza,

quantunque il primo non abbia trovato nessun male in Roma repubblicana, e il secondo verun neo sulla fronte del tiranno, di cui scriveva la storia e divideva le cene e le orgie.

Scendendo più giù verso i tempi nostri, di che passione e di che ingiustizia non riboccano i racconti di Anna Comnena, di Paolo Giovio e dello stesso principe degli storici, Francesco Guicciardini? E chi oserebbe, ciò malgrado, scrivere intorno a quei periodi di storia, senza avere lette e meditate le pagine contemporanee, in cui quegli autori lasciarono così viva impronta delle passioni e delle abitudini del tempo loro?

Gli stessi monumenti dell'arte non sono meno parziali degli scrittori. I successori degli Hyksos, fanatici costruttori di tombe, vollero mascherare collo splendore delle piramidi la decadenza dell'Egitto: e i monumenti e le iscrizioni bugiarde, avanzo di Roma imperiale, valsero non poco a apprenderci la vera istoria di quei tempi.

È vano chiedere ai contemporanei studio d'imparzialità: quello che loro s'ha a chiedere gli è, che parlino il vero, ossia che dalla passione non si lascino travolgere al punto di niegare i fatti, o simularne gli autori. I contemporanei devono narrarci che cosa fa la Stuarda, la Borgia, o Giovanna d'Arco. Poco importa, che gli Inglesi chiamino fattucchiera la pulcella d'Orléans, e che i Francesi la dicano santa: che Maria Stuarda sia l'amore dei cattolici e la bestia nera dei riformati: che la figlia di Alessandro VI paia

una volgare sgualdrina al Guicciardini, o una donna di spirito agli occhi del Bembo.

Verranno poi i filosofi, i critici, a spogliare il vero dalle false parvenze, a levare la morchia della passione, a ridurre con un processo severo di eliminazione, la verità alla sua vera luce: e in Giovanna d'Arco sparirà il mito, e Maria Stuarda diverrà peggiore della sua fama, e migliore la Borgia.

Fra gli scrittori contemporanei, quelli che meglio di tutti potrebbero fornire buoni materiali alla storia sono le persone che hanno preso una parte attiva al governo o alla politica del tempo, intorno a cui scrivono. In codesta classe di raccontatori noi troviamo un vantaggio speciale, a cui non può giungere alcun altro documento contemporaneo.

Per la lunga partecipazione agli affari ed alle lotte politiche, per la sicura esperienza, per l'intelligenza ed altezza d'animo maggiore ei si trovano in grado non solamente di esporre i fatti nella loro più esatta significazione, ma anche di additarne molto più evidenti certe origini e relazioni e conseguenze, che ai volgari intelletti o sogliono sfuggire o apparire diverse da quello che sono. Così le narrazioni di siffatta natura offrono alla critica istorica quella completa varietà di elementi, di cui essa si giova, e fra cui ha bisogno di moversi liberamente.

Il colore locale, l'ambiente morale e politico, a cui le sue indagini sono rivolte, si rivelano al critico sotto una forma delle più autentiche,

per mezzo di un'interpretazione delle più autorevoli. Inoltre l'abitudine del pensare e il largo apprezzamento delle cose umane arricchiranno siffatte narrazioni di una serie di commenti, di riflessioni, di giudizî, che sottoposti al crogiuolo inesorabile della critica, saranno pur sempre di immenso aiuto alle ricerche ed alle deduzioni filosofiche dello storico di quegli eventi (1).

I tempi nostri non sono, in quanto ad agitazioni, gran fatto diversi dagli antichi. Di passioni e sviamenti d'animo abbiamo noi pure dovizia, che rendono a chi scrive difficile la verità, la imparzialità impossibile.

Una nuova situazione, frutto della civiltà, la libertà della stampa, crea d'altra parte ai futuri storici dei nostri tempi nuovi intoppi e nuove difficoltà.

La libertà della stampa vale fuor di dubbio a moltiplicare senza numero i materiali storici: ma conserveranno essi ugual certezza? — Il critico perde in qualità ciò che guadagna in quantità; e il suo lavoro di comparazione e di eliminazione diventa assai più lungo e più arduo, senza perciò dargli guarentigia, che ne venga altresì più perfetto.

Allorchè tra scrittori ed annalisti di una data epoca non si giungeva, che a qualche dozzina, l'accertamento delle fonti era facilmente possibile, nè potea richieder soverchio impiego di tempo

(1) R. Bonfadini. — *I materiali della storia contemporanea.*

e di fatiche. Un breve studio di comparazione preliminare bastava a scoprire i materiali infidi e quelli sospetti.

Oggi il materiale storico è innominato. Si chiama opuscolo, si chiama libello, si chiama giornale, è legione. Ciascuna parte politica, ciascuna scuola letteraria o giuridica, ciascuna ambizione municipale o personale ha i proprî interpreti, ardenti alla pugna, biechi di passione e di intolleranza. La sconfitta si intuona come vittoria, la ragione si schernisce come viltà. Ogni scrittore, ad una causa devoto, non si crede umiliato nel mentire oggi, purchè trionfi domani.

E l'istesso fatto, l'istessa situazione sono tradotti e riprodotti da cento scritti in cento modi diversi; e non ve n'ha uno fra di essi, che non si tenga certo di rappresentare l'opinione pubblica, il paese, la verità. Qualunque criterio di differenze morali o di autorità personali sparisce in mezzo a questo vortice di anonime informazioni; Orazio vale Mevio, il Macchiavelli vale Gregorio Leti.

Ora collochiamo dinanzi a così sterminata e confusa farragine di materiali lo storico, che fra dieci o dodici lustri dovrà dipanarne la verità. Certo a lui tornerà gradito il poter trovare la nota parola degli uomini, che furono attori o testimonî autorevoli dei fatti al suo esame commessi: e sentirà alleviato il suo compito, potendo assumere a guida, per entro a sì intricato labirinto di osservazioni, quell'istesso nucleo di egregi,

che furono capitani al tempo loro, e la cui fama sarà giunta, traverso ai lustri, fino a lui, lasciando sul sentiero le miriadi di effimere riputazioni stritolate dall'oblìo.

Ma quanto più non dovrà sentirsi lieto il nostro storico, se oltre alla copiosa messe dei giornali ed alle scritture degli uomini politici contemporanei, gli sarà dato di ritrovare in un Archivio di Stato tutti i documenti ufficiali, tutte le note diplomatiche, le relazioni, le corrispondenze, i dispacci, i processi verbali di colloquî tra gli uomini di governo, in poche parole, tutte le testimonianze certe ed irrefragabili della verità dei fatti? Codesto deve essere il più caro e il più importante materiale della storia. Codesto è veramente indispensabile, nei tempi nostri in ispecie, chè le condizioni della civiltà e della politica convivenza ci consentono di lasciar meglio ai posteri un compiuto deposito di memorie autentiche, destinate alla costruzione della nostra storia.

Per mala ventura, dei tempi andati poche attestazioni materiali ci sono rimaste, e quelle poche incomplete o disordinate nella massima parte. S'è dovuto studiar la storia di quei tempi più che altro sulle scritture dei contemporanei: tantochè i difetti di esse si perpetuarono per lunga serie di lustri nelle narrazioni posteriori. Per non citare altri fatti, ci basterà richiamarcene a quanto abbiamo detto di Giovanna d'Arco, della Stuarda, della Borgia. Per molto tempo l'eroismo della prima restò avvolto nelle nubi

leggendarie, e delle altre due non fu portato giusto giudizio. Solo la moderna critica ha detto la sua parola autorevole su quelle tre figure storiche. Oh quanto codesta sentenza sarebbe giunta più sollecita, se di quei tempi ci fossero rimasti più completi e più sicuri documenti!

A più grande ragione deve ciò ripetersi dei tempi nostri, poichè, come abbiamo notato, la libertà della stampa e il giornalismo hanno creato nuove difficoltà, nuova serie d'ambagi a chi dovrà dipanare la matassa degli odierni avvenimenti.

Non vuolsi dunque porre in oblìo, che fondamento precipuo, materiale ottimo delle future storie non possono essere che i documenti ufficiali, perfettamente e sicuramente conservati negli Archivî di Stato. Sussidiarie verranno le memorie o le cronache dei contemporanei, le diarie narrazioni o le diuturne discussioni della piccola stampa. Ma gli uni non devono usurpare il posto degli altri, e toccherà a ciascuno di codesti elementi compiere di per sè la sua parte.

Le cronache e i giornali non hanno a invadere gli Archivî, nè metterli a sacco, portandone fuori quanto vi si contiene, dovesse anche venirne pregiudizio agli interessi dello Stato. L'importante è, che la verità non sia falsata: che i documenti per la storia non vengano distrutti, nè sottratti, nè adulterati. Che cosa importa, infine, che sopra qualche incidente, sopra qualche fatto non si faccia la luce intiera oggi, piuttosto che domani o dopo? E non sarà bene

che codesta luce ci giunga tarda, se l'affrettarla debba recar con sè turbamenti delle relazioni amichevoli fra gli Stati, nimicizie e perfino, cosa non impossibile, collisioni e lotte sanguinose fra Nazioni e Nazioni?

Non si toglie coll'art. 196, lo ripetiamo, che gli uomini, i quali sono stati al governo d'uno Stato, possano, anche standone fuori, giovare al paese col loro consiglio, o lasciare ai posteri i ricordi delle loro imprese. La loro libertà non è vincolata, che da un solo impedimento, l'impedimento, che pone un confine a tutte quante le libertà; la violazione della libertà e dei diritti degli altri.

Finchè un uomo politico, lontano dagli affari dello Stato, espone le sue idee sulle contingenze passate e sulle presenti, rettifica fatti o particolarità di essi, dà consigli, presagisce danni, mette il paese in sull'avviso contro perniciose complicazioni, e se in tutto questo ei non avrà recato alcun danno nè al suo paese, nè agli altri Stati, nessuno potrà contendergli il dritto di favellare apertamente, e di mettere la sua esperienza e il faticato sapere al servizio della Nazione. Ma quando dalle sue pubblicazioni risulti, ch'egli ha ritenuto, lasciando l'ufficio, roba, che non era sua proprietà, ma vera proprietà nazionale, come sarebbero i documenti ufficiali, o che egli abbia rivelato veri segreti, che non erano segreti suoi, ma dello Stato o anche di parecchi Stati, non si potrà niegare che egli ha commesso una violazione della proprietà di essi;

e qui cesserà senza dubbio il diritto ch'egli poteva avere di parlare al paese sugli avvenimenti, di cui fu grande o piccola parte.

Non sarà fuori di luogo notare, che se v'ebbero uomini di Stato, che ruppero il freno della discrezione e della prudenza, non mancarono altri, che con massima correttezza e moderazione dettarono le memorie dei loro tempi; e basterà citare a titolo di onore il principe di Hardemberg, Richelieu, Villeroi, il cav. Temple, De Bellièvre, Sillery, Mornay: e fra i recenti Massimo d'Azeglio (1), il La Marmora stesso, prima della pubblicazione dell'*Un po' più di luce*, e quella intemerata figura di Stefano Jacini co' suoi *Due anni di politica italiana* e la sua *Voce dall'Italia sull'alleanza Italo-Prussiana del* 1866.

Costoro narrarono, con somma utilità degli studiosi della storia e della politica, negoziazioni ed avvenimenti cui presero parte: ma nulla dissero, che svelar potesse arcani di Stato; nulla d'intempestivo o di riprovevole, nulla che potesse seminare malumori o scissure fra l'Italia e le altre Potenze fu da loro pubblicato (2).

Con tali cautele si può ben farsi banditori delle cose di Stato; nè saremo mai noi i biasimatori

(1) Il signor E. Rendu ha pubblicato in Parigi nel 1867 la corrispondenza politica di Massimo d'Azeglio, sotto il titolo — *L'Italie de 1847 à 1865*.

(2) Fra gli scrittori politici italiani che siansi sempre uniformati alle più strette norme di politica convenienza sarebbe ingiustizia non annoverare Ruggero Bonghi.

di cosiffatto genere di pubblicazioni, purchè costrutte entro i debiti confini, dalla prudenza e dalla ragione di Stato assegnati.

V'hanno tuttavia circostanze eccezionali, in cui un uomo politico non si deve tener legato da alcun ritegno, e tanto meno deve temere di affrontare il rigore della legge.

Codesti casi possono però ridursi a un piccol numero: e in generale non v'ha che una sola necessità che possa consigliare, o per meglio dire, imporre a uomini politici la violazione di segreti, o la pubblicazione di documenti ufficiali; e codesta necessità deve essere la salute della patria. Quando la patria corra reali pericoli, cui le rivelazioni d'un uomo di Stato possano valere a rimuovere, il suo silenzio sarà colpevole, come colpevole sarebbe la soggezione d'un Ministro costituzionale ad un Monarca, che pensasse rivocare le giurate franchigie liberali.

È però assai difficile, che ciò possa accadere in un paese retto a Governo rappresentativo: poichè in esso, come già abbiamo a lungo dimostrato, non è possibile che i Ministri camminino nell'ombra e nel mistero, senza che il Parlamento, legittimo rappresentante della Nazione, non ne arresti o ne attraversi i passi.

Quando tuttavia ciò dovesse accadere, in sul risolvere non può correr dubbio di sorta. Ogni interesse dee cedere dinanzi all'interesse del paese; e s'ha a ripetere in ogni occasione il sallustiano

« Nos pro patria, pro libertate... certamus ».

CAPO VI.

SOMMARIO. — La libertà della stampa e l'art. 196. — *Errare humanum est.* — Il buon nome. — Il fondo dei Guelfi. — Una risata omerica. — Esagerazioni patenti. — Obbligo dei Ministri verso la pubblica opinione. — *Ne quid nimis.* — La stampa corregge la stampa. — Uso ed abuso. — L'art. 23 dell'editto 26 marzo 1848. — I giornali italiani. — Allo stringere de' nodi. — Il pomo della discordia. — Quali sono i fatti, che devono rimanere segreti, quando un Ministro lasci il potere. — L'interesse dello Stato. — I Ministri in carica sono i giudici naturali di ciò che meglio convenga alla prosperità di esso. — Abusi dei Ministri. — Di due mali il minore. — Ottimismo e pessimismo. — Due pesi e due misure. — L'art. 196 confrontato coll'art. 23 della Legge sulla stampa. — Questione di forma. — Doveri di un pubblico ufficiale. — Violazione di essi, e necessaria conseguenza. — Reati di vario grado. — Rappresaglie. — Conferenza di Bruxelles. — Sollecitudine prematura. — Le attuali condizioni del Diritto delle genti e l'arte dell'odierna politica. — Preziosa confessione del Generale. — Misteri e inganni giovevoli.

« Ognuno sa, nota il Generale, quanto si usi
« e abusi presso di noi della libertà di stampa
« concessa dall'art. 28 dello Statuto.

« Ora sarebbe egli giusto, che mentre ad
« ognuno è lecito di impunemente censurare,
« accusare e calunniare i Ministri presenti e
« passati, questi soli non si possano valere della
« libertà della stampa per giustificarsi? »

Dunque, secondo l'avviso del La Marmora, anche l'art. 28 dello Statuto, col quale si proclama la libertà della stampa *sarebbe gravemente compromesso* se l'art. 196 venisse adottato.

Che si abusi della libertà della stampa nessuno è che dubiti; anzi, a dirla come la sentiamo, ci recherebbe stupore, che avvenisse il contrario.

Si sa, che la perfezione non è fra le altezze accessibili all'umana natura; e che l'uomo pur troppo pone qualche volta a mal fare il più nobile dono, che Dio gli fece creandolo, la ragione. Si sa, che non havvi diritto, del quale il malvagio non possa in qualche modo abusare. Sarà perciò la ragione un dono funesto, o si dovrà contendere agli uomini il libero esercizio de' loro diritti?...

Che poi sia lecito ad ognuno di impunemente calunniare non solo Ministri presenti o passati, ma il più umile fra i cittadini, è per lo meno una avventata e gratuita asserzione.

La Legge sulla stampa al capo VI, che porta per titolo « delle diffamazioni, ingiurie pubbli- « che e dei libelli famosi », prevede per l'appunto il caso in cui per mezzo della stampa si imputino ad alcuno fatti determinati, i quali, se sussistessero, potrebbero dar luogo ad un procedimento criminale o correzionale, od offenderebbero il suo onore o la sua riputazione, o l'esporrebbero all'odio o al disprezzo altrui. Anzi all'ingiuriante o al libellista non è neppure concessa la facoltà di provare i fatti, che danno

pretesto alla diffamazione; salvo che si tratti di offese recate ad un pubblico ufficiale, per cosa che riguardi l'esercizio della sua carica (1).

Però sta lungi dal vero, che alla calunnia, come il Generale non dubita di affermare, sia data carta bianca. Se ripetonsi, pur troppo, frequenti le infrazioni alla Legge sulla stampa, e se talvolta, e diciamo pure spesso, rimangono impunite, non ne viene che esse debbano tenersi in conto di cosa onesta.

Un proporzionato mezzo di riabilitazione offre adunque la legge a ogni cittadino, sia Ministro od usciere, il quale abbia sofferto una diminuzione nel suo buon nome, nel suo onore: tale riabilitazione, che agli onesti deve essere sufficiente, per i cattivi forse non varrà affatto: ma chi può desiderare di essere tenuto in buon concetto dalla canaglia? O forse d'altra parte, quando un Ministro od un ex-Ministro si siano per mezzo della stampa scagionati dalle accuse, che contro di loro furono scagliate, credono essi, che il volgo maligno sia meglio disposto a modificare sulla loro parola il suo giudizio, più che nol modificherebbe in seguito alla sentenza di un magistrato?

Ciò è tanto vero, che non mancarono Ministri, i quali non si peritarono di chiamare dinanzi ai magistrati i loro detrattori; e a ricercare nel

(1) V. il Codice penale e la Legge sulla stampa.

periodo breve della istessa nostra vita costituzionale più d'un esempio ci soccorre.

S'intende, che non tutti i giorni i Tribunali ci possono offrire lo spettacolo di cosiffatti processi. Cure più gravi tengono desta la mente degli uomini di Stato, i quali non possono nè debbono avere il tempo di tenere dietro alle accuse, alle censure, alle calunnie, cui non di rado li rende bersaglio l'ira e l'invidia di parte.

L'onore, dice la sapienza del popolo, va dietro a chi lo fugge; e d'altra parte si sa, che i fulmini scaricano sempre sulle più alte cime (1).

« Se io volessi accingermi, sono parole del « Bismark, a confutare tutto ciò che si stampa « contro di me, non basterebbe un ufficio di « stampa, nè il fondo dei Guelfi... » (2).

D'altra parte, come già è stato detto, gli uomini di Stato non sono responsabili de' loro atti, che in faccia ai rappresentanti della Nazione: la maggioranza di essi soltanto può validamente accusarli; e se essa nol fa, non può darsi alcuna importanza alle ingiurie, alle calunnie, in cui può impegolarsi una stampa partigiana e corrotta. Sopra le ciarle dei giornali, sopra le mormorazioni dei caffè e dei sedicenti circoli politici v'hanno magistrati solenni, che giudicano in ultima istanza le azioni degli uomini di Stato, la posterità e la storia.

(1) « Feriuntque summos fulmina montes », cantò il Venosino.
(2) Bismark. — *Discorso al Reichstag*, l. c.

Noi ce li figuriamo codesti Ministri, continuamente alle prese coi giornalisti, ingarbugliati in una serie di polemiche quotidiane, che finirebbero, come tutte le polemiche, lasciando il tempo, che hanno trovato. Noi ci immaginiamo il prestigio e il decoro della autorità dei governanti, considerevolmente accresciuti da codesta necessità di spezzare ogni giorno una lancia nella quintana della stampa a difesa della loro fama (1): e ci par di vederli, i nostri Ministri, col giubboncello screziato a più colori, coi sonagli all'elmo di cartone e colla mazza di carta pesta, inforcare il ronzino, e correre il torneo fra le grasse risate della folla e i plausi dei fannulloni e degli amatori delle parodie Offembachiane.

Via, ridiamone; facciamone insieme una risata omerica, onorevole Generale, chè ce n'ha ben d'onde:... e passiamo oltre.

Il La Marmora, nell'impeto del suo entusiasmo per la libertà della stampa, non s'è accorto che colle sue parole, dianzi riferite, le ha fatto addirittura uno strappo, mettendo a un fascio calunniatori di Ministri con accusatori e censori. O sarà dunque tutta una cosa *censurare* e *calunniare?*

(1) Non è la fama che deve cercarsi, ma la calma della coscienza: e già notò Plinio, che « multi famam, conscientiam pauci verentur ». [l. III, ep. 22].

No, no, Generale, guardiamoci dalle esagerazioni, se non vogliam prendere un'ombra per uomo certo. Non è lecito calunniare, nè si calunnia impunemente: ma in quanto a censurare, ci si permetta di credere che la sia cosa onesta, e che si possa censurare..... anche *impunemente.*

Con questo non si viene a dire, che dai Ministri si voglian tenere in non cale tutte indistintamente le manifestazioni della stampa, le sue esagerazioni, i suoi errori. Noi riteniamo col Romagnosi, esser obbligo dei Governanti far conoscere i beneficî giornalieri dell'amministrazione e gestione, preparare gli animi ad una rassegnazione volontaria, smentire le calunnie dei malcontenti, e tutto ciò col mezzo della stampa (1). Ma vogliamo a un tempo che non si dimentichi il *ne quid nimis* del savio.

D'altra parte è vecchio l'aforisma, che la stampa corregge la stampa. Un libro, un giornale che erra, al dimani è già confutato: la pubblica opinione non tarda a farne giustizia. Per cento giornali rappresentanti le idee della opposizione, che intonino babelico coro d'accuse contro i Ministri, cento rappresentanti delle idee del Governo con ricca suppellettile di ragioni ne li scagioneranno. Di fronte ad un libello

(1) ROMAGNOSI. — *Scienza delle Costituzioni,* parte I, c. IV, Firenze, Piatti.

famoso, sorgeranno a diecine i giornali onesti a difendere, a smentire, a riparare. Se ai governanti non è dicevol cosa torre a salario la stampa, non si può contestare loro il diritto di valersi di codesto potentissimo stromento per illuminare l'opinione pubblica, dissipare equivoci e discacciare malumori.

Non è dunque vero, che mentre *è lecito*, secondo il La Marmora, *di calunniare e censurare impunemente* i Ministri, solo a questi si venga a contendere l'uso della libertà della stampa, per la giustificazione dei proprî atti. Quello che non è permesso si è di valersi della libertà della stampa per pubblicare fatti o documenti, che possono danneggiare in qualunque modo lo Stato: poichè oltre al diritto che ha ogni individuo nella società di pensare liberamente e di liberamente esprimere i suoi pensieri, v'ha anche un dovere: quello di contribuire, per quanto ciascheduno può, al bene della società, alla quale appartiene (1). Evidentemente chi si serva dei mezzi, forniti dalla libertà della stampa, per recare un danno alla società, in mezzo alla quale vive, non fruirà legittimamente d'un suo diritto, ma violerà un dovere; e però giustamente potrà la legge limitare la libertà di stampa in questo caso, come in tutti gli altri preveduti nell'editto 26 marzo 1848.

(1) Filangeri. — *Scienza della legislazione*, l. IV, p. 3.

« La libertà della stampa (sono parole che
« precedono l'editto), che è necessaria guarenti-
« gia delle istituzioni d'ogni ben ordinato Go-
« verno rappresentativo, non meno che precipuo
« istromento d'ogni estesa comunicazione di
« utili pensieri, vuol essere mantenuta e protetta
« in quel modo, che meglio valga ad assicurarne
« i salutari effetti. E siccome l'uso della libertà
« cessa dall'essere propizio, allorchè degenera
« in licenza, quando invece di servire ad un
« generoso svolgimento d'idee, si assoggetta al-
« l'impero di malaugurate passioni, così la
« correzione degli eccessi debbe essere diretta
« e praticata in guisa che si abbia sempre per
« tutela ragionata del bene, non mai per restri-
« zione arbitraria » (1).

Inoltre faremo notare che l'art. 196 del progetto di Codice penale non è addirittura una novità, che sconvolga l'economia della Legge sulla stampa; ma soltanto un complemento dell'articolo 23 di essa, nel quale era comminata pena di carcere e multa contro coloro, che avessero divulgato segreti, con cui si venisse a compromettere la sicurezza esterna dello Stato, oppure a giovare direttamente ai nemici del medesimo.

(1) Vedi l'editto 26 marzo 1848, N. 695. Le parole citate sono del conte Sclopis, Ministro Guardasigilli, che sommesse alla sanzione del magnanimo Re Carlo Alberto la Legge sulla stampa.

Ora, se il Generale trova giusto, e ce lo prova il suo silenzio sopra codesto articolo 23, che sia vietata e punita la diffusione di segreti, che possano compromettere la sicurezza esterna dello Stato, o giovare direttamente ai nemici di esso, non sappiamo come vuol qualificarsi per una esorbitanza quanto viene determinato dall'articolo 196 del progetto di nuovo Codice penale; col quale, al postutto, non si è fatto che allargare i confini del preesistente articolo 23 della Legge sulla stampa, colmando una lacuna che indubbiamente essa avea lasciato.

Tolga il cielo, che per noi si pensi a lanciare un sasso contro l'edifizio delle nostre franchigie liberali, di cui lo Statuto e la lealtà di Casa Savoia sono le pietre angolari. Ma non si dica mai, che la libertà è diventata arma contro noi stessi, e che serve a squarciare nel fianco le nostre istituzioni, a distruggere la nostra prosperità, a menomare la nostra grandezza.

La libertà della stampa, se ne leviamo qualche malaugurato periodo, di cui il Generale, che ha una memoria di ferro, deve più che altri conservare il ricordo, non fu mai gravemente offesa in Italia, ed ora lo è meno che mai. Alle critiche, alle accuse non fu mai posto il bavaglio: giornalisti e scrittori politici discutono e sentenziano tuttavia sopra ogni cosa, e particolarmente sugli atti del Governo. Il paese poi, che ha dimostrato sempre larga dose di buon senso e di patriotismo, ha saputo in ogni evento giudicare con fino criterio e con sufficiente im-

parzialità. Ed è fuor di dubbio, mercè al buon senso ed al patriotismo, che non sono qualità estranee al carattere italiano, che oggi possiamo vantare una stampa periodica, nella sua gran parte onesta, guardinga nello accusare, moderata nel censurare; e sopratutto una stampa, che, a differenza di quella di altre Nazioni, ha saputo rinunciare alla velleità di pubblicare primizie diplomatiche o politiche, richiudendosi sempre ne' suoi naturali confini; entro i quali sarà possibile giovare all'amministrazione del paese, recarle danno non mai (1).

Dal fin qui detto ci pare pertanto fatto manifesto:

1° Che non si può governare, specialmente fatta ragione dei tempi, senza segreti di Stato;

2° Che vi debbono essere Archivî di Stato, in cui tutti i documenti ufficiali, attinenti alla politica, vogliono essere allogati e conservati;

(1) Nella stampa periodica italiana, che vediamo divisa e discorde in ciò che concerne l'interna amministrazione, o l'apprezzamento degli atti o delle idee degli uomini del Governo, non si riscontra, se ne leviamo i giornali clericali, cui ben può tenersi in conto di stranieri o nemici, che un mirabile accordo, sempre che si tratti del decoro del nostro paese, e della sua personalità internazionale. Si può dissentire fra noi sopra molte cose, si può ispirarsi a idee partigiane per ciò che è indirizzo amministrativo del Governo; ma quando si tratti delle nostre relazioni coll'estero, della nostra dignità in faccia alle altre Nazioni, di tenere alta e senza macchia la nostra bandiera, di conservare il nostro posto nel consesso dei Potentati, non v'ha che una sola parola d'ordine per tutti, un solo diapason: il *dulcis amor patriæ.*

3° Che nessuno può tenersi arbitro di divulgare segreti di Stato, di cui per ragione d'ufficio abbia avuto notizia;

4° Che i documenti ufficiali sono patrimonio nazionale, intangibile, inalienabile ed imprescrivibile;

5° Che essi sono destinati a servire come materiale importantissimo alla storia ed agli studî degli uomini di Stato;

6° Che divulgando segreti di Stato, di cui per ragione d'ufficio si abbia notizia, o ritenendo documenti ufficiali si infrange il proprio dovere e si lede un diritto della società;

7° Che il pretesto di valersi dei documenti ufficiali per giustificare la propria condotta, in occasione di un possibile procedimento penale, non vale ad autorizzare un Ministro a ritenerli presso di sè, quando esca di carica;

8° Che il miglior modo di provvedere alla propria difesa si è quello di lasciare i documenti negli Archivî;

9° Che le accuse infondate della pubblica opinione e l'interesse che un Ministro può avere di rintuzzarle, non sono sufficienti a giustificare le violazioni del segreto e l'appropriazione o pubblicazione dei documenti ufficiali;

10° Che in ogni caso si ha a preporre l'interesse pubblico al privato;

11° Che infine tutto questo è in perfetta armonia coi principî di libero Governo, e colle franchigie guarentite dallo Statuto.

Per tal modo, se mal non ci apponiamo, la

questione di massima è stata ampiamente ventilata, e la fallacia degli argomenti Lamarmoriani a sufficienza dimostrata. Però è tempo di venirne all'art. 196; quell'articolo senza sale, anticostituzionale, ingiusto, illusorio, che può dirsi il pomo della discordia; che ha fortemente impressionato il Generale, fino al punto di indurlo a spendere un volume di oltre trecento pagine, per dare l'assalto..... ad un molino a vento (1).

(1) Non sarà inopportuno, perchè i lettori possano averli presenti, riprodurre qui gli articoli 196 e 138.

L'articolo 196 è così concepito:

§ 1. Il pubblico ufficiale, che anche dopo la cessazione dell'ufficio svela i fatti, che per obbligo d'ufficio deve tener segreti, o comunica, pubblica, o diffonde atti o documenti ufficiali non destinati alla pubblicità, o prima che questa sia permessa, è punito con la detenzione estensibile ad un anno.

§ 2. Quando dalla violazione del segreto, o dalla comunicazione, pubblicazione o diffusione di atti o documenti sia derivato pericolo di guerra o di rappresaglia, ovvero turbamento delle relazioni amichechevoli del Governo all'estero od un altro pregiudizio considerevole allo Stato, si applica la disposizione dell'art. 138.

Ecco ora il tenore di quest'articolo:

§ 1. Chiunque con arruolamenti, od altri atti ostili non approvati dal Governo del Re, intrapresi nel Regno o fuori, espone lo Stato al pericolo d'una guerra, è punito colla relegazione da cinque a dieci anni; e se ne è seguita la guerra, con la stessa pena da 17 a 20 anni.

§ 2. Se gli atti non approvati dal Governo del Re hanno esposto lo Stato o gli abitanti di esso al pericolo di rappresaglie, ovvero hanno turbato le amichevoli relazioni del Governo all'estero, il colpevole è punito col confino maggiore di due anni, e con multa estendibile a lire mille; e se ne è seguita la rappresaglia, con la detenzione maggiore di tre anni e con multa estendibile a lire quattromila.

Anzitutto, si domanda il La Marmora, quali sono i fatti, che devono rimanere segreti, quando un Ministro esca di carica? A chi potrà essere commessa la designazione di essi? Al Ministro forse, che lo ha surrogato, e chi sa anche rovesciato, valendosi perfino delle accuse contro a lui dirette?

Alla domanda ci soccorre facile la risposta: anzi essa ci viene in parte apprestata dal La Marmora stesso; il quale nel suo libro ha consentito ripetutamente nell'avviso di coloro, che reputano necessario il segreto nelle trattative diplomatiche, e massime riguardo tutto ciò, *che al militare si riferisce durante la guerra* (1).

Evidentemente uno è il motivo, per cui il segreto, secondo che il Generale stesso consente, è necessario nelle trattative diplomatiche e specialmente *in quanto concerne il militare, in tempo di guerra.* La violazione del segreto potrebbe cagionare allo Stato una qualche iattura, e perfino calamità gravissime: dunque a tener immune lo Stato da ogni pericolo, valga la custodia del segreto.

Con ciò resta inteso, che può imporsi il mantenimento del segreto sopra tutti que' fatti, la cui pubblicazione si tenga bastevole a pregiudicare gli interessi nazionali, e crediamo che il Generale, da quel sincero patriota che egli è, s'accorderà in questo nel nostro avviso.

(1) V. *I Segreti di Stato*, ecc. pag. 175.

Ora, abbiamo già dimostrato, che anche a fatti compiuti, a negozî conclusi, colla pubblicazione d'un qualche ragguaglio di essi, si può cagionare un danno reale allo Stato; e però non sappiamo vedere per qual motivo in questo caso non si possa pretendere il mantenimento del segreto, come nel caso di trattative in corso, o di disegni militari in tempo di guerra. L'essere il fatto divulgato o non, nulla toglie, che lo Stato possa risentir un pregiudizio: e se l'interesse dello Stato esige che siano tenuti segreti que' fatti, di cui la pubblicazione può tornargli di danno, è evidente, che non solo quanto concerne le trattative, o i disegni della guerra, prima che si venga al fatto compiuto, ma anche certi fatti compiuti, o talune circostanze di essi debbono tenersi in tacere, semprechè il licenziarli alla pubblicità sia pericoloso.

Dunque, in fatto di segreti di Stato, *salus populi suprema lex esto*. L'interesse del paese sarà l'indice, che dovrà segnare i limiti tra i fatti, che possono esser resi di pubblica ragione, e quelli, che voglion esser adombrati nel silenzio.

Ciò premesso, stimiamo inutile spender molte parole a dimostrare, che nessuno, all'infuori dei Ministri che stanno in carica, può giudicare di ciò che meglio si convenga agli interessi del paese. Essi che tengono nelle loro mani le fila intricate della matassa politica, sono più che altri in grado di vederci entro, e di avvisare all'opportunità di divulgare certi fatti, o di tenerli celati. E molto di più vorrà essere un cosiffatto

arbitrato fra le loro prerogative, in quanto che, dovendo essi rispondere dei proprî atti, hanno ampio diritto di essere lasciati liberi d'agire, senza di che ogni responsabilità diventa un controsenso e una flagrante ingiustizia.

Si ammetta pure, che un Ministro possa abusare di una tale facoltà, benchè il congegno mirabile della macchina rappresentativa, come s'è detto, non sia tale da incoraggiare assai cosiffatti abusi. V'hanno buoni e cattivi cittadini, come v'hanno Ministri onesti ed indelicati. Ma tra l'abuso di Ministri nel non permettere pubblicazioni, e l'abuso di ex-Ministri nel pubblicar troppo, e a danno del paese, non può correre dubbio di sorta: di due mali, chi ha fior di senno, non esiterà a scegliere il minore (1).

Prima di procedere oltre, ci piace far notare, che il Generale, tutto ottimismo quando si tratta di sostenere le sue teorie, che vede un Catone in ogni ex-Ministro, che pensi di appropriarsi documenti ufficiali, o che tiri a divulgare segreti di Stato, si fa tutto arcigno e balza nel pessimismo il più assoluto, quando si tratti delle ragioni de' suoi avversarî, o dei Ministri, che vogliono rispettati i segreti, e rispettata la proprietà dei documenti. Al Generale, che è parte in causa, può essere, fino a un certo limite, condonato

(1) Rimandiamo i lettori a quanto s'è detto nei capitoli precedenti, sulla limitazione, che oppongono agli arbitrî de' Ministri gli usi e le cautele del sistema rappresentativo.

codest'uso di diverse misure: ma ciò non torna guari a vantaggio delle sue argomentazioni. Saltano troppo agli occhi certe parzialità, perchè i lettori non si mettano di primo acchito in sull'avviso. *Et de hoc satis.*

Pertanto ci pare pienamente giustificata l'opportunità e la legalità dell'articolo 196, il quale poi, ciò che il Generale ha dimenticato, non è assolutamente, come già s'è accennato, un frutto nuovo nella nostra legislazione.

L'articolo 23 della Legge sulla stampa (1) conteneva in germe le disposizioni dell'art. 196.

« Saranno puniti, tale è il testo dell'articolo « 23 colle stesse pene (carcere fino a due anni « e multa da L. 1000 a L. 3000) coloro, che « divulgassero segreti, che possano compromet« tere la sicurezza esterna dello Stato, o gio« vare direttamente ai nemici del medesimo ».

Nel Codice penale poi che attualmente è in vigore, coll'art. 169 si punisce « il pubblico fun« zionario, o agente del Governo del Re, o altra « persona, che incaricata od istruita ufficial« mente, o per ragione della sua qualità di un « segreto, che interessi la conservazione politica « dello Stato, lo avrà comunicato ad una Po« tenza nemica od ai suoi agenti ».

(1) Vedi al Capo V, *Offese pubbliche contro il Senato o la Camera dei Deputati, i Sovrani ed i capi dei Governi esteri, ed i membri del Corpo diplomatico.*

Che cosa si aggiunse a codeste disposizioni coll'articolo 196 del progetto di nuovo Codice penale?

Si è voluta determinare una qualità di persone; ed il *coloro* dell'art. 23 della Legge sulla stampa è diventato *il pubblico ufficiale, anche dopo la cessazione dell'ufficio.*

In luogo della divulgazione di *segreti, che possano compromettere la sicurezza esterna dello Stato o giovare direttamente ai nemici di esso,* si parla *di rivelazione di fatti, che per obbligo d'ufficio devono restar segreti.*

Si è aggiunta la *pubblicazione, comunicazione o diffusione di atti o documenti ufficiali non destinati alla pubblicità, o prima che questa sia permessa.*

Si è infine ridotta la pena comminata dall'art. 23 della Legge sulla stampa, cui ci riferiamo, ad un anno di detenzione.

Questo quanto al paragrafo primo.

Il secondo paragrafo riguarda una circostanza aggravante: quando cioè dai fatti preveduti nel paragrafo precedente sia derivato pericolo di guerra o di rappresaglia, ovvero turbamento delle relazioni amichevoli del Governo all'estero od un altro pregiudizio considerevole allo Stato.

La pena da applicarsi in questo caso è quella stessa, minacciata dall'art. 138 contro a chiunque « con arruolamenti, od altri atti ostili non « approvati dal Governo del Re, intrapresi nel « Regno o fuori, espone lo Stato al pericolo di « una guerra »: ossia relegazione da cinque a

dieci anni, e da diciasette a venti, se *la guerra ne è seguita.*

Lo stesso articolo 138 colpisce di confino e multa il colpevole di atti non approvati dal Governo del Re, coi quali o siasi esposto lo Stato o i suoi abitanti al pericolo di rappresaglie, o siansi turbate le relazioni amichevoli del Governo all'estero. Se la rappresaglia ne è seguita, il colpevole sarà punito con detenzione non maggiore di tre anni, e con multa fino a lire quattromila (1).

L'articolo 196, che, secondo il La Marmora, dovrebbe trovare la sua sede naturale nel *Titolo I,* che tratta dei *reati contro la sicurezza dello Stato*, è invece allogato sotto il *Titolo IV,* che riguarda *i reati contro la pubblica amministrazione*, e più specialmente nel capo IV, che comprende gli *abusi di autorità.*

E il Generale fa le meraviglie per lo strano procedere del legislatore, e dichiara di non essere riescito a capir la ragione, per cui quel « disgraziato articolo 196, inventato per gli ex-« Ministri, che, senza permesso, osassero pub-« blicare cose riguardanti la loro amministra-« zione, lo si sia andato a ficcare nel Capo IV « del Titolo IV » (2).

(1) Le disposizioni di codesto articolo 138 del progetto di nuovo Codice, sono in parte ricopiate dal Codice penale vigente. Si è aggiunto al pericolo di rappresaglie il turbamento delle relazioni amichevoli del Governo all'Estero: e si è recata una qualche lodevole variazione nelle sanzioni penali.

(2) *I Segreti di Stato*, ecc., pag. 190.

A noi duole di non poter dividere le meraviglie del Generale; mentre l'art. 196, a nostro avviso, colpisce direttamente un reato contro la pubblica amministrazione, ed un abuso di autorità. Il nocumento alla sicurezza dello Stato può esserne la conseguenza, ma il reato è compito dal momento che il pubblico ufficiale violi il dovere del segreto d'ufficio, o pubblichi, comunichi e diffonda documenti, di cui non debba disporre in modo alcuno. È chiaro, che tale e non altro fu il pensiero del legislatore, poichè nel paragrafo primo dell'art. 196 non si fa menzione alcuna delle conseguenze, che dalla violazione del segreto o dalla comunicazione o pubblicazione di documenti possano derivare.

Il pubblico ufficiale deve serbare il segreto sui fatti, di cui per ragione d'ufficio, abbia avuto notizia: tali fatti non gli appartengono menomamente, come non gli appartengono i documenti ufficiali che possano passargli in mano, o che gli possano essere affidati. La violazione del segreto, e la pubblicazione o comunicazione di documenti costituiscono per se stesse un abuso di potere; siano dunque punite come abusi di potere, come reati contro la pubblica amministrazione. E non c'è via di mezzo. Una volta ammesso che il pubblico ufficiale non può essere arbitro della comunicazione o pubblicazione di segreti o di documenti di Governo, ne deriva come necessaria conseguenza, che il divulgare segreti o documenti costituisce una violazione del proprio dovere ed una offesa al diritto della società:

violazione ed offesa, che per se stesse, ed indipendentemente da ogni estranea circostanza, rivestono gli estremi di un reato contro la pubblica amministrazione.

L'abuso di autorità, di cui per tal guisa si renda colpevole un ufficiale pubblico, può essere eziandio aggravato dalle conseguenze. Se la violazione d'un segreto d'ufficio, o la diffusione di documenti ha cagionato un qualche danno, oltre alla colpa consistente nell'abuso, havvi un danno a risarcire: ed è naturale, che la pena in questo secondo caso sia più grave che non nel primo. Però è, che il paragrafo secondo dell'art. 196 invita il giudice ad applicare le pene sancite dall'art. 138, nel caso che dall'abuso di potere, indicato nel paragrafo primo, sia derivato pericolo di guerra o di rappresaglia, turbamento delle relazioni amichevoli del Governo all'estero, od altro pregiudizio considerevole allo Stato.

Dunque l'articolo 196, prevedendo un reato speciale, consistente nella violazione dei doveri d'ufficio, non poteva essere allogato, che nel *Titolo IV*, e precisamente nel *Capo IV.*

D'altra parte non si può dire, che con la distinzione, che si è fatta tra pubblici ufficiali e tra ogni altro ceto di cittadini, che colla diffusione di segreti o documenti nocciano alla sicurezza dello Stato, si violino i principî del diritto punitivo.

Un cittadino qualunque, che diffonda segreti, i quali interessino la conservazione dello Stato, avrà dimenticato i suoi doveri di cittadino: un

pubblico ufficiale conculca quelli di cittadino e quelli di depositario della fede pubblica. Due voglion esser dunque le pene, più mite la prima, più grave la seconda; allo stesso modo, che altra pena è sancita pel furto semplice, altra pel furto qualificato, altra per la rapina, altra per la grassazione.

Venendo al paragrafo secondo, il Generale scrive: « Io sono dolente di non poter fare i « mirallegri al compilatore di questo paragrafo; « giacchè assai di rado mi è capitato di veder « messi assieme concetti più estranei fra di loro, « e tutti più o meno oscuri, confusi e pericolosi. « Perfino di *rappresaglia* in esso si parla! » (1).

E l'onorevole La Marmora coglie la circostanza per manifestarci la sua opinione, che colla moderna civiltà *ogni rappresaglia fra Nazioni dovrebbe essere condannata;* cita l'autorità di egregi uomini dell'antichità, cui ripugnava ricorrere al diritto di rappresaglia, e riporta una decisione della conferenza di Bruxelles (1874) su tal riguardo. Con codesta digressione e con tutte le umanitarie aspirazioni del Generale, non si ripetono meno tuttavia i casi di rappresaglia, e se vogliamo contentarci di volgere uno sguardo agli ultimi eventi militari, che hanno agitato la nostra vecchia Europa, avremo da arrossirne fino nel bianco degli occhi (2).

(1) *I Segreti di Stato*, ecc., pag. 183, 184.

(2) Basterà per farcene persuasi dare un'occhiata ai recenti bollettini della guerra Turco-Russa.

Soffra dunque il Generale, come lo soffriamo noi, per quanto in verità ce ne pianga il cuore, che si legga ancora nei Codici quella barbara parola, che dopo tutto vale a denominare una triste e dolorosa realtà. Anche noi ci sentiremmo felici di salutare il giorno della pace universale, e di vedere travolti nelle tenebre dei secoli, di guerre e rappresaglie perfino i nomi. Ma aspettiamo a cancellarli, quando non dovranno essere più che *nomi vani, senza soggetto*. Facendolo adesso, non pare al Generale che la nostra sollecitudine sia per lo meno prematura?

Pur troppo le relazioni tra Governi e Governi non corrono ancora così schiette e leali, da potere addirittura dormirsela fra due guanciali, senza timori di controversie, di guerre e perfino, ripetiamo la brutta parola, di rappresaglie! E se le rappresaglie abbondano nelle lotte internazionali, che ci offrono tuttavia barbaro spettacolo di orrori, di inumane stragi, di saccheggi, di incendî, di turbe d'inermi passati a fil di spada, ci dovrà recar meraviglia, che si giuochi di rappresaglia da Gabinetto a Gabinetto? Ove un pubblico ufficiale del nostro paese metta, con una qualche indiscrezione, in compromesso il Governo o i Governanti d'un altro Stato, non potranno questi renderci, come si dice, pan per focaccia divulgando segreti, che loro abbiamo confidati, e di cui vivamente ci interessi la custodia?

Lo abbiamo detto, nè aggiungeremo altre pa-

role: le attuali condizioni del Diritto delle genti non ci consentono di modellare ogni atto internazionale alle prescrizioni della morale pura; nè l'arte politica, quale oggi è veramente, può ricusarci di ricorrere, almeno nei casi di necessità supreme, a mezzi riprovevoli o poco delicati.

Lo stesso Generale, a pagine 276 e 277 del suo libro, ha ammesso che in qualche circostanza sia cosa utile adoperarli:

« Dopo questa dichiarazione, ei scrive, per
« esser sincero, devo ammettere che qualche
« mistero non solo, ma perfino alcuni grossi
« inganni, durante varie fasi del nostro provvi-
« denziale risorgimento, ci hanno pur giovato ».

CAPO VII.

Sommario. — Pericoli di guerra. — Il tradimento fra le linee del paragrafo secondo. — Abuso di autorità. — Movente di guerre è talora il capriccio, talora il puntiglio o il cosidetto punto d'onore. — Richiami dall'estero a causa di segreti violati. — Conseguenze che possono derivarne. — Turbamenti delle relazioni amichevoli del Governo all'estero. — Evidente enormità. — *Ad quid* i buoni rapporti internazionali? — Francia e Germania nel 1875. — Come si possa recare pregiudizio considerevole allo Stato. — La recuperazione dei documenti ufficiali. — Contraddizioni del La Marmora. — Un dilemma. — Ciò che vuolsi fare da onesto ed accorto Ministro, e ciò che probabilmente farà un Ministro poco scrupoloso. — Illusioni sugli effetti dell'art. 196. — Fatta la legge, trovato l'inganno. — Brevi considerazioni. — Come la dignità nazionale si comprometta. — *Necessitas non habet legem.* — Le solidarietà dei Governi. — Reciproco trattamento. — Il punto d'onore. — Gli Archivî di Stato. — Regolamenti. — Quello che è fatto, e quello che resta a farsi. — Conclusione.

Nel paragrafo secondo dell'art. 196 si prevede eziandio il caso di pericoli di guerra, che dalla violazione d'un segreto o dalla diffusione, pubblicazione o comunicazione di documenti possono derivare. Ma, come delle rappresaglie, al Generale il senso di codesti pericoli è duro.

« A giudicarne, egli scrive, dalla severità delle « pene, si potrebbe credere, che il redattore « (dell'articolo) colpir volesse la violazione del « segreto, indispensabile quando si tratti di al-

« leanze per la guerra, di preparativi di guerra
« o di operazioni di guerra: nei quali casi la
« violazione è un vero tradimento, e le pene
« dell'art. 138 sono anche miti. Trattandosi di
« vero tradimento, vorrei che venisse fucilato
« non solo chi ha violato il segreto, ma perfino
« chi lo ha lasciato in un modo o nell'altro
« divulgare. Ma posso io supporre, che di tra-
« dimento si volesse parlare in un articolo in-
« trodotto nel progetto di Codice, a proposito
« della mia pubblicazione?

« E qualora di tradimenti si intendesse par-
« lare, conveniva esprimersi almeno più chiaro,
« giacchè, all'infuori dei segreti necessarî, cui
« ho accennato, riguardanti le alleanze, i pre-
« parativi e le operazioni di guerra, io non
« arrivo a capire, da quale comunicazione, pub-
« blicazione e diffusione di atti o documenti si
« possa correre pericoli di guerra » (1).

Procedendo per ordine, non ci sarà malagevole uscire vittoriosamente da codesta ingarbugliata argomentazione del Generale. Per lui il reato, cui il legislatore ha preso di mira nel secondo paragrafo dell'art. 196 è il tradimento: e lo desume da due criterî, uno positivo, negativo l'altro: il positivo è la severità delle pene, il negativo si è il non sapere da qual'altra comunicazione, pubblicazione o diffusione di atti o documenti si possa correr pericolo di guerra.

(1) *I Segreti di Stato*, ecc. pag. 189 e 190.

Ma è dessa tale veramente la severità delle pene comminate dal secondo paragrafo dell'articolo 196, da doverci indurre a credere, che esse non possano convenire che a un traditore? — No, davvero. Castighi ben più terribili sono destinati a pagare i tradimenti, che non siano la relegazione, il confino, la detenzione o la multa. Si tratta dei lavori forzati, anche a vita pei traditori: e i casi di tradimento sono preveduti ed esattamente descritti coi loro estremi in altri articoli.

Il secondo paragrafo dell'art. 196 non riguarda che i pubblici ufficiali, i quali, in conseguenza d'un mancamento ai doveri del loro stato, possano avere cagionato pericolo di guerra, o turbamento delle relazioni amichevoli del Governo all'estero, ecc. E fin qui non si riscontrano gli estremi del tradimento: chè se il pubblico ufficiale avrà comunicato segreti, da cui dipenda la conservazione politica dello Stato, ad una Potenza nemica od ai suoi agenti, se avrà consegnato i piani delle fortificazioni o i disegni delle operazioni guerresche ai nemici dello Stato, ecc., ei non incorrerà più nella pena sanzionata dall'articolo 196, il quale prevede un abuso d'autorità, ma dovrà essere colpito giustamente dal castigo dei traditori.

E se il Generale vuol sapere da quale comunicazione, pubblicazione o diffusione di atti e documenti (che non riguardino le alleanze, i preparativi e le operazioni guerresche) si possa correr pericolo di guerra, glielo diremo brevemente.

Ci passiamo dal far rilevare talune frequenti contraddizioni dell'onorevole La Marmora, come quella ove dice, che dalla rivelazione del segreto sulle *operazioni di guerra* può nascere *pericolo di guerra*, e qualche altra.

Noteremo solo, che poste le attuali condizioni del Diritto delle genti, e coi canoni dell'odierna arte politica, non accade far le meraviglie se si vedono perpetuarsi le ingiustizie e le prepotenze internazionali; anzi aggiungeremo, è mestieri prevederle e tenerne il debito conto, come di cosa certa (1). Il Generale sa che il movente delle guerre è il legittimo interesse nazionale... qualche volta; il concitamento della opinione pubblica, qualche altra, e non di rado il capriccio, il puntiglio, il cosidetto punto d'onore di Principi e di Governanti. Stando così le cose, come stanno veramente, che ci sarebbe a stupire, se in conseguenza di un segreto svelato da un pubblico ufficiale di uno Stato a danno di un altro Governo, si spingessero le querele fino al punto di far nascere un serio pericolo di guerra?

Ciò, che poi addirittura pare al La Marmora

(1) In una lettera diretta recentemente dal Principe di Bismark al maresciallo Moltke [che abbiamo veduto riprodotta sui giornali] si dice: « Tanto più si acquista stima, quanto più si maltratta la gente... « Più lavoro nella politica, e meno credo nei calcoli umani. Calcoliamo « sopra il peggiore dei casi, sopra un'aggressione, e il calcolo non « sarà sbagliato ».

una enormità evidente, si è questo: che non solo dei pericoli di guerra o delle rappresaglie si è tenuto conto, ma perfino del turbamento delle relazioni amichevoli del Governo cogli Stati esteri.

« *Un semplice turbamento,* capite! » (1).

E veramente che cosa è un turbamento delle relazioni internazionali, un semplice, un pusillo, un insignificante turbamento? È un nonnulla: è come il bisticciarsi di due innamorati; anzi saremmo per dire, che un qualche turbamento di tanto in tanto ci vuole, per mantenere le amichevoli relazioni tra' Governi. Che cosa importa, che il raffreddamento intempestivo dei cordiali rapporti fra due Stati, abbia a influire sull'esito di gravissimi negozî? Se le *Borse di commercio* e le borse dei cittadini risentiranno l'effetto di tali turbamenti ci divertiremo, come ad uno spettacolo di funamboli. Se, in conseguenza di un semplice turbamento, un potente Governo ci avesse a togliere in uggia, se tra due Stati si accolga un po' di ruggine, se il turbamento si venga ad aggravare fino al punto di minacciare totali rotture, niente paura: saranno nuvole passeggere. E se quelle nuvole ci avranno fatto anche il dono di una bella e buona tempesta, meno male: è tanto imponente spettacolo la guerra degli elementi! Se a furia di turbamenti, l'azione dei Governanti si ritrovi da ogni parte

(1) *I Segreti di Stato,* ecc., pag. 192.

incagliata, e si vada facendo sempre più malagevole: se infine ci guadagniamo nomea di gente turbolenta, importuna, molesta, e se saremo segnati a dito e fuggiti, non diamocene pensiero: caschi il mondo, vogliamo sbizzarrirci, in quanto ci pare e piace, e a cui non garba, tanto peggio.

L'Italia si sarebbe fatta lo stesso, anche senza le buone relazioni del piccolo Piemonte coll'estero: niente ci valsero le simpatie del terzo Napoleone, o della regina Vittoria: gli amici contano uno zero.

Non si badi dunque a cosiffatte sciocchezze: non se ne diano pensiero i legislatori: chè davvero non franca la spesa. E si lasci, che a ognuno sia lecito dar appiglio ai malumori ed ai risentimenti dei Governi.

Queste cose il Generale non le dice, nè vogliamo fargli l'ingiuria di credere che abbia potuto soltanto pensarle: ma al postutto non è neppure colpa nostra, se da quell'UN SEMPLICE TURBAMENTO, CAPITE! abbiamo dovuto tirarne que' corollarî che ne discendevano.

Il Generale è più di noi persuaso, poichè a lui soccorre lunga esperienza di Governo, della gravezza che possono avere i turbamenti delle relazioni internazionali. Egli non lo dissimula là ove ci dice, che il turbamento dei rapporti tra Francia e Germania nel 1875 per poco non diede luogo ad una nuova guerra d'esterminio, risparmiata mercè la mediazione di Inghilterra, Russia e Italia, colle quali Potenze la Repub-

blica francese manteneva fortunatamente buone relazioni.

Vuolsi dunque tenere in sommo pregio i rapporti amichevoli; e ricordando che la potenza d'uno Stato e la sua prosperità sono in gran parte il frutto delle salde amicizie internazionali, ingegniamoci, per quanto è in noi, di prevenire ogni ombra di turbamento. Ora, siccome una delle cause per cui l'armonia fra due Stati può andarne turbata, si è l'indiscrezione, non ci ripugni di opporvi un argine, e di infliggerle un castigo, se a prevenirla non si giunga in tempo.

Quasi non bastasse, riprende il Generale, di aver fatto un *amalgama di concetti vaghi e discordanti, di rappresaglie e di pericoli di guerra, di turbamenti di amichevoli relazioni,* si aggiungono ancora i pregiudizî considerevoli, in genere, recati allo Stato (1).

E giustamente fu, a nostro avviso, apposta codesta locuzione generica, che tutti abbraccia i casi di danno, che può recarsi allo Stato. Rappresaglie, pericoli di guerra, turbamento dei rapporti amichevoli possono anche non avere luogo: ma, per esempio, può un Governo, per effetto di una nostra indiscrezione, ricusarci cosa, che avea in animo di concedere: l'indiscrezione qualora si riveli ad altre Potenze un fatto nostro interno, che possa in qualche modo

(1) *I Segreti di Stato,* ecc. pag 192.

riguardarle, ovver si scoprano i disegni del Governo, può metter il nostro paese in tali strette, da non poterne escire senza nocumento.

Ammesso, che vi ha una morale politica, che è altra cosa dalla morale civile, non sarà impossibile, che i nostri Ministri si propongano di raggiungere una meta, camminando per tragetti e per vie obblique. Un pubblico ufficiale, che peccasse d'indiscrezione potrebbe compromettere il successo di un'intrapresa e mandarla a rotoli. E però possiamo conchiuderne, che una indiscrezione, oltre ai pericoli di guerra e di rappresaglia, o ai turbamenti delle relazioni amichevoli del Governo all'estero, può recare altri considerevoli pregiudizî ad uno Stato.

« Il pregiudizio considerevole allo Stato, così « il La Marmora, si verificherebbe infallante- « mente qualora venisse adottato quest'articolo, « col quale si viola lo Statuto, e si ammette- « rebbe, che si può ancora governare nella « presente civiltà coi misteri, e quel che è « peggio coi mezzi contrarî al Diritto delle « genti, ecc. » (1).

Dopo quanto si è detto nel corso di questo lavoro, stimiamo superfluo aggiungere parole per far rilevare, quanto le declamazioni del Generale siano fuori di luogo. A lui, che si mostra tanto pauroso di misteri, faremo tuttavia osservare, che colle sue teorie ne fabbricherebbe più

(1) *I Segreti di Stato*, ecc. pag. 192, 193.

assai, che non i Ministri stessi meglio disposti ad abusare della loro condizione.

Infatti: poniamo che un Ministro, nell'abbandonare il potere, ritenga presso di sè quantità di documenti relativi alla condotta dei pubblici negozî. Il suo successore, entrando in ufficio, sarà nell'impossibilità, in mancanza di documenti compiuti, di farsi un'idea adeguata del vero stato delle cose. Indi si troverà egli stesso cinto da un mistero forzato. Or chi sarà il fabbro di codesto mistero? Evidentemente l'ex-Ministro, che ha asportato i documenti ufficiali. E a quel mistero dovrà soggettarsi eziandio il pubblico, che, se vorrà aver notizia di que' documenti, involati all'Archivio, dovrà attenderne il beneplacito dell'indebito detentore.

Di un'altra contraddizione del La Marmora vogliamo far cenno, che vale a rovesciare pressochè tutto il suo laborioso edificio.

« Giacchè sono a parlare di proposte e di pra-
« tiche incostituzionali, scrive il Generale, non
« sarà fuor di proposito il toccare qui di un
« abuso tuttora da noi tollerato, di aspettare,
« che un ex-Ministro sia morto, per andare a
« frugare fra le sue carte, col pretesto, ben
« inteso, di ricuperare documenti dello Stato.

« Che ciò si praticasse nei Governi assoluti
« perfettamente si capisce; giacchè i Sovrani, i
« quali si assumevano tutta la responsabilità,
« aveano carteggi talmente segreti coi loro sin-
« goli Ministri irrisponsabili, che questi dove-
« vano spesso perfino ignorare ciò, che il Capo

« dello Stato diceva, chiedeva od ordinava sepa-
« ratamente all'uno o all'altro. In questo caso
« era naturale, che il Re o l'Imperatore, geloso
« del proprio assoluto potere, temendo che qual-
« che segreta sua disposizione venisse rivelata,
« quando moriva chi era ancora od era stato
« suo Ministro, mandasse dagli eredi, e con com-
« plimenti più o meno sinceri pel defunto e con
« la promessa di una pensione più o meno ge-
« nerosa per la famiglia, si ritirassero tutte
« quelle carte, che potevano tentare la cupi-
« digia di qualche speculatore o l'indiscrezione
« di un pubblico, che gli affari di Stato doveva
« ignorare.

« Era ciò tanto più ammissibile, che nei Go-
« verni assoluti i Ministri duravano sempre
« moltissimi anni in carica, anzi il più sovente
« finchè morivano; e di più, bisogna pur con-
« fessarlo, i Sovrani, anche più assoluti, non
« distruggevano mai le carte che si sequestra-
« vano, ma le facevano sempre depositare e
« gelosamente custodire negli Archivî, che pur
« si solevano chiamare Archivî di Stato...

« Ma col regime costituzionale egli è ammes-
« sibile un carteggio segreto fra il Capo dello
« Stato irresponsabile, e un Ministro responsa-
« bile verso la Nazione o un altro funzionario?

« Ciò escluso, mi si dirà, che coll'avvicendarsi
« da noi di tanti Ministri, i quali traggono sempre
« con loro nuovi segretarî, così detti uomini
« politici anch'essi, è necessario di rimediare al
« male gravissimo pur troppo da noi invalso,

« come ho già accennato, di far sparire o lasciar
« sparire documenti, che realmente appartengono
« allo Stato.

« Ma il rimedio non sta già nello aspettare,
« che un ex-Ministro sia andato all'altro mondo,
« per mandare presso gli eredi un personaggio
« misterioso, incaricato di violare il domicilio
« della famiglia e frugare le carte del defunto,
« e prendere occorrendo ciò che gli conviene. A
« parte tutto ciò, che vi ha di illegale, d'immo-
« rale e di brutale in questo procedere, quale
« ne sarebbe il resultato?

« Se il Ministro morto era uomo onesto ed
« accorto (?) avrà lasciato al Ministero tutte le
« carte e documenti, che allo Stato appartenes-
« sero, e quanto alle sue proprie carte, avrà
« pensato di metterle in salvo con apposite
« istruzioni sul modo di tirarle fuori all'occor-
« renza, per giustificare i suoi atti.

« Se si tratta di un Ministro *poco scrupoloso,*
« capace di appropriarsi, uscendo dal Ministero,
« carte dello Stato: come supporre che un tale
« individuo abbia poi scrupolo a comunicare,
« bruciare, trafugare o negoziare quelle stesse
« carte prima di morire, secondo che gli conviene?

« È dunque chiaro, che nell'una, come nel-
« l'altra supposizione la visita domiciliare sarà
« senza risultato utile per lo Stato.

« Ma nelle condizioni nostre — che sarebbero
« molto peggiorate dalle massime incostituzionali
« introdotte nell'articolo 196 — vi è pur troppo
« un'altra supposizione da farsi, ed è che la

« visita domiciliare abbia per scopo, non di ri-
« cercare le carte dello Stato, per depositarle
« negli Archivî e comunicarle alla Nazione il
« più presto possibile, ma per impedire questa
« comunicazione, cercando presso gli eredi di
« un ex-Ministro quelle copie di documenti o
« altre carte, che al medesimo appartenevano,
« onde farle sparire, e impedire che la luce si
« faccia.

« Io conchiuderò adunque osservando, che il
« solo modo legale e morale di garantire la
« conservazione dei documenti dello Stato che
« la Nazione ha il diritto di conoscere il *più*
« *presto possibile,* è quando si suppone, che un
« Ministro, lasciando il potere, ne ha esportati,
« di tosto rivolgersi a lui, mentre è vivo —
« come io appunto ho fatto col Des-Ambrois (1) —
« e qualora questo si rifiuti, o nascano conte-
« stazioni sulla proprietà, si ricorra a inchieste
« o commissioni governative, o anche parlamen-
« tari, se è necessario. E siccome ciò deve farsi
« legalmente, e non misteriosamente, conviene
« provvedervi con qualche articolo di legge,
« come già ho accennato, dopo però di aver bene
« specificato, quali siano le carte realmente go-
« vernative, e quali sieno proprietà di un Mi-
« nistro responsabile ».

(1) A pag. 95 si legge:
« Più volte in quegli anni [verso il 1853] si era fatto parola della
« proposta, che gli Austriaci ci avevano mosso dopo i combattimenti
« del 23, 24, 25 e 26 luglio 1848 di un armistizio, prendendo per base

Il Generale adunque non vede punto di buon occhio certe usanze, e opina che l'aspettare la morte di un ex-Ministro per tentare la ricuperazione dei documenti ufficiali è sistema illiberale, illegale, brutale, immorale e senza costrutto sempre. Converrà però abbandonare codesto uso, e lasciare che ogni Ministro asporti dagli Archivî dello Stato quel che meglio gli talenti, senza pericolo di molestie in vita, nè di postumi richiami?

No: non è questo che vuole il Generale, il quale al postutto, come già si è notato, finisce sempre per dividere la nostra opinione. Egli continua nelle sue querele, e ci dice, che è un abuso bello e buono quello di fare sparire o *lasciar sparire* documenti, che realmente appartengono allo Stato; e ad impedirlo, o almeno a mitigare le gravi conseguenze, non gli soccorre che un mezzo. Allorquando si suppone che un Ministro, lasciando il potere, ne abbia asportati, rivolgersi tosto a lui, mentre è vivo; e se si

« la linea dell'Adda. Siccome questa proposta veniva da molti negata, « io feci fare più volte ricerca di questo documento — che mi ram- « mentavo essere stato scritto dal generale austriaco Hess — senza che « lo potessi ritrovare nè al Ministero, nè al Corpo di Stato Maggiore. « Supposto finalmente ch'esso potesse trovarsi nelle mani dell'ex-Mini- « stro Des Ambrois, verificai che infatti egli l'aveva, ed io l'ottenni. « Ma non si creda che il Des Ambrois me lo cedesse volentieri, e senza « discutere il diritto, ch'egli si credeva avere a quel documento, es- « sendo il fatto avvenuto quand'egli era in Goito, presso a Carlo Al- « berto, Ministro responsabile: nè credo mi avrebbe ceduto l'originale, « se non gliene avessi promessa una copia ».

rifiuti, o nascano contestazioni sulla proprietà, ricorrere a inchieste non solo governative, ma anche parlamentari.

Non vogliamo discutere il merito della proposta, che non ci pare troppo esattamente delineata; soltanto chiediamo al Generale con qual diritto egli, che ammette nei Ministri la facoltà di ritenere documenti di Stato, per difesa della loro amministrazione, potrà rivolgersi ad un ex-Ministro, che abbia usato di cotale facoltà, per costringerlo a rinunciarvi. Nei panni dell'ex-Ministro il libro del La Marmora ci darebbe troppo buon giuoco, perchè non ce ne dovessimo giovare: per tutta risposta a una domanda di restituzione di documenti, che da lui ci venisse, non ci resterebbe di meglio che inviargli un esemplare del suo libro sui *Segreti di Stato nel Governo costituzionale*.

Avvegnachè di qui non si scappa: o un Ministro, lasciando il suo ufficio, può ritenere documenti ufficiali o non lo può. Nel primo caso, ed il Generale tiene per l'appunto che un uomo di Stato sia arbitro di ritenere quanti documenti meglio gli piaccia, a nessun Ministro sarà concesso pretendere da un suo antecessore la restituzione di essi. Una tal domanda e qualunque inchiesta lederebbero il diritto dell'ex-Ministro; diritto, che il Generale si è nel suo libro ingegnato di mettere in piena evidenza e che qui, alcun poco *dispoticamente* per verità, vorrebbe del tutto annullato.

Nel secondo caso, ossia laddove ad un Mini-

stro non sia lecito ritenere presso di sè documenti ufficiali, si potrà giustamente intimargli la restituzione del mal tolto. Non discutiamo nè il momento, nè i modi di richiederla: bastandoci, che il Generale divida il nostro avviso sul diritto che ha lo Stato di rivendicare in ogni tempo dal possesso di indebiti detentori i documenti ufficiali, che sono proprietà sua.

O valeva la pena di scrivere un volume per venirne a codesto?

Un altro rilievo ancora e basterà. « Se il Mi-« nistro, scrive il La Marmora, era uomo *onesto* « ed *accorto*, avrà lasciato al Ministero tutte le « carte e documenti, che allo Stato appartenes-« sero ». Benissimo! E che dovrassi dire adunque di un Ministro, che non lasciasse nell'ufficio tutte le carte, che appartengono allo Stato? Che ei non è onesto, nè accorto, ossia che è disonesto e malaccorto.

« Se si tratta di un Ministro poco scrupoloso, « continua il Generale, capace di appropriarsi, « uscendo dal Ministero, carte dello Stato..... ». Un Ministro poco scrupoloso? È evidente: egli sarà capace di tenersi ciò che non è suo, ma un Ministro scrupoloso, che è quanto dire onesto, lo proclama con noi anche il La Marmora, no: mai!

Eppure sol poche pagine innanzi egli aveva scritto: « Ora, siccome è inammissibile, che lo « Statuto abbia voluto accordare ai Deputati il « diritto di accusare i Ministri del Re, senza « che questi abbiano il diritto e i mezzi di di-« fendersi, io sostengo, che da quei medesimi

« tre articoli 26, 46 e 67 devesi, se non dalla
« lettera, certo dallo spirito dello Statuto de-
« durre, che i Ministri possono ritenere presso
« di loro copia dei documenti, relativi alla loro
« amministrazione, e talvolta gli stessi originali,
« se coll'intento di conservarli, anzichè sottrarli
« alla Nazione » (1).

Valga il vero, la causa cui il Generale ha tolto a difendere, non era delle più buone; e però non deve recarci meraviglia, se egli si trovi una qualche volta ridotto a doversi dare, come si dice, della zappa in sui piedi. E quasi fosse poco l'aver per le mani una cattiva causa, ei ci si trova per giunta parte interessata, tantochè gli accade a ogni piè sospinto di prendere una questione giuridica per una questione personale. Le indiscrezioni, di cui egli si rese colpevole, possono per avventura aver additato ai nostri Governanti una lacuna della nostra legislazione: ma non abbiamo sufficienti ragioni per ritenere, che l'art. 196, sia stato manipolato in odio del Generale e per vietargli novelle rivelazioni. Basterebbe a riprova il considerare, che quell'articolo non è ancora adottato: mentre se veramente si avesse voluto porre un impedimento alle altre indiscrezioni, che il Generale ha promesso (ed è uomo di mantenere), il provvedimento dovea essere più sollecito. Dall'autunno del 1873 insino a oggi nessuna nuova disposi-

(1) *I Segreti di Stato*, ecc. pag. 172, 173.

zione legislativa è stata introdotta, per la quale si venga a chiudere direttamente a lui la bocca. È adunque ragionevole, che ei ci ripeta per lungo e per largo nel suo libro, che l'art. 196 fu creato apposta per lui? O non avrebbe egli potuto dal 1873 in qua sbizzarrirsi a sua posta impunemente e finir di vuotar il sacco?

Il Generale, che ha destinato un capitolo del suo libro a mettere in rilievo la debolezza dei nostri Ministri, di fronte agli attacchi nervosi del Cancelliere dell'Impero, si ostina nel ritenere, che dell'art. 196 nulla ne sarebbe stato, senza le insistenze o meglio, secondo il La Marmora, senza le minaccie della Cancelleria Germanica.

Se quel malaugurato articolo verrà approvato, esclama riboccante di profondo sconforto, si sarà recata alla nostra nazionale dignità offesa tale, che dovranno arrossirne i più tardi nepoti.

Al Generale ricorderemo una cosa anzitutto, la quale varrà a fargli manifesto, che fu l'opinione pubblica italiana (quell'opinione pubblica, di cui si mostrò rispettoso e timorato fino a chiamarla giudice delle sue azioni), la quale invocò con un mirabile accordo di voci un provvedimento contro alle indiscrezioni diplomatiche, di cui il La Marmora avea dato un saggio, per quello che da' più si riteneva, abbastanza grave.

Amici e nemici, giornali italiani ed esteri, moderati e rivoluzionarî, riviste ed opuscoli, il Generale stesso lo ha francamente confessato, o abbaiarono o morsero. Il partito moderato italiano e gli uomini, che stavano al Governo,

appartenenti anch'essi allo stesso partito, deplorarono e sconfessarono le rivelazioni Lamarmoriane. Il partito di opposizione stesso si trovò in codesta questione d'accordo col Ministero e coi Ministeriali: esso per bocca di due fra' suoi più autorevoli, mosse interrogazione al Governo ed invocò provvedimenti, a *impedire che un tale inconveniente si avesse a ripetere un'altra volta* (1).

L'accordo era universale: si può dire che la corrente trascinava tutti, tutti, ma non il Generale, che imperterrito si rimaneva di fronte a così grossa falange di avversarî, novello

« Orazio sol contro Toscana tutta ».

E tuttavia si asserì, che si cedeva a pressioni estere, che il Principe di Bismark avea comandato, e che l'Italia era trascinata a Canossa.

L'accusa era stata preveduta dall'onorevole Nicotera, il quale già l'avea respinta, parlando nella Camera dei Deputati in nome de' suoi amici politici. « Un'altra ragione per la quale mi « trovo in una certa esitazione è questa: non « vorrei si credesse, che noi discutiamo di que- « st'affare per cedere a qualsiasi pressione.

« Io ho troppa fede nel seno dei nostri amici « di Prussia, per non dubitare un sol momento, « ch'essi possano pensare che qualche cosa ac-

(1) Atti del Parlamento, *Resoconto della seduta della Camera dei Deputati*, 3 febbraio 1874.

« cada in Italia, o che a qualche cosa si ceda,
« perchè amici o nemici ce la domandano.

« Noi abbiamo la coscienza dei nostri doveri
« e dei nostri diritti, e sapremo sempre mante-
« nerli alti ed incolumi » (1).

Si rassicuri dunque il Generale, e discacci la visione di questo nuovo bravazzon tedesco, che discende in Italia a imporle l'art. 196. Se una qualche debolezza ei vuol rinfacciare ai Ministri, li rimproveri d'aver ceduto alle pressioni della coscienza pubblica ed alle ragioni della giustizia.

Ma, poniamo anche, che da un Gabinetto estero siano partite parole di consiglio, o raccomandazioni o rimostranze anche vivaci. Si sarà per ciò solo recata offesa alla nostra dignità nazionale?

La dignità d'un popolo, alla stessa guisa che la dignità d'un individuo, non patisce offesa, quando ei venga richiesto di cose giuste ed oneste.

Se gli Stati sono indipendenti fra di loro, non vuol già dire che ei debbano tenersi nell'isolamento. Vi ha un vincolo di *solidarietà,* pel quale deve ciascuno Stato impedire, che nel suo seno a danno di un altro si possa alcuna cosa macchinare od operare; e nei paesi civili vediamo quanto possa nella pratica una tale *solidarietà,* riconosciuta nelle leggi e nei trattati.

Se vogliamo, che nell'interno d'un altro Stato nulla possa impunemente tentarsi ai nostri danni,

(1) *Resoconto della seduta della Camera dei Deputati,* 3 febbraio 1874.

dovremo alla nostra volta invigilare, che da noi non si congiuri ai danni degli altri; e se la nostra vigilanza sarà poco oculata, non dobbiamo prendere in mala parte le rimostranze, che possano venirci da Governi, che abbiano ragione di querelarsi della nostra negligenza.

Se poi per dignità nazionale si vuol intendere quel falso e malinteso punto d'onore, quell'intolleranza d'ogni osservazione, quell'idea esagerata della indipendenza, che tanto confinano colla prepotenza, non solo una vivace rimostranza, ma un richiamo, un semplice consiglio dovranno parere gravi offese al decoro nazionale; e una volta su codesto pendìo, è chiaro dove s'andrà a parare.

Ma tra Potenze amiche la dignità nazionale non è in codesto senso, che vuol essere intesa. Non lasciarsi vincere nè da lusinghe, nè da pressioni, nè da minaccie, quando ci si voglia tirare a mal fare: non impermalirsi, nè inalberarsi o recalcitrare, quando ci si chiedano cose giuste: — ottemperando a cosiffatti principî, cel creda il Generale, il decoro del nostro paese sarà in ogni caso posto in salvo.

Si danno tuttavia circostanze, in cui la dignità nazionale può costare assai cara: qualche volta essa vien messa a prezzo della integrità d'uno Stato, della sua grandezza e della sua indipendenza. Coerenti a noi stessi, non vedremmo di buon occhio, che si spingesse fino a tale estremo la cura del nazionale decoro. Vi hanno necessità ineluttabili, dinanzi alle quali non hanno valore

che le ragioni dell'opportunità e dell'interesse: poichè con la necessità non si discute, non si viene a patti; *necessitas non habet legem:* conviene subirla, e accettare, come se fosse un beneficio, de' due mali il minore (1).

« Supponiamo, nota finalmente il La Marmora, « che l'art. 196 sia votato alla Camera dei De« putati, come è stato votato al Senato — il « che, malgrado questo mio lungo e disgustoso « lavoro, è assai probabile — e che diventi col« l'approvazione sovrana legge dello Stato.

« Credete voi, che con ciò si sarà meglio as« sicurata la consegna e la conservazione dei « documenti che appartengono allo Stato?

« E che si riesca ad impedire ogni pubblica« zione contraria agli interessi della Nazione? » (2).

Il Generale naturalmente tiene pel no. Il Ministero Minghetti non si ha dato briga di determinare quali documenti debbano considerarsi come pubblici e quali come privati: eppoi l'art. 196 punisce la comunicazione, la pubblicazione o la diffusione dei documenti, e non la ritenzione di essi.

D'altra parte, a chi voglia impunemente pubblicare documenti ufficiali, o divulgare segreti, soccorreranno non pochi mezzi, a incominciare

(1) Uno Stato debole, nota il Mably, dovrà assai spesso subire gli arbitrî e le prepotenze d'uno Stato forte, a meno che ei non preferisca sacrificare la propria autonomia alle velleità della dignità nazionale.

(2) *I Segreti di Stato*, ecc. pag. 197 e 198.

dalla stampa anonima e finire nella stampa estera, contro di cui l'autorità dei nostri *Procuratori regî* s'infrange e diventa *telum imbelle et sine ictu*. Queste le osservazioni del Generale.

Noi ripeteremo quel che altrove fu detto, che cioè a dire, in quanto alla distinzione dei documenti in ufficiali e privati, non può cader dubbio di sorta. Invero tutti gli atti, tutte le scritture, che concernano un negozio dello Stato, debbono partecipare della indole del negozio stesso, ed allo Stato naturalmente appartenere (1).

L'articolo 196 prevede solo il caso di comunicazione, pubblicazione e diffusione di documenti ufficiali, senza tener conto dei mezzi adoperati, per giungervi. Avvegnachè non è mestieri sottrarre o ritenere documenti, per poterli pubblicare, comunicare o diffondere, ma si raggiunge ugualmente lo scopo, prendendo copia di essi, o levandoli momentaneamente dall'ufficio, per riportarveli tosto.

Un articolo, che avesse specialmente fatta menzione di sottrazioni o ritenzioni di documenti avrebbe colpito nel vuoto: poichè a ognuno sarebbe stato agevole eluderlo, ricorrendo al semplice rimedio delle copie. Se però quell'articolo non esiste, non vuolsi dimenticare, che i regolamenti disciplinari, il sindacato, la vigilanza dei superiori e le misure che soglionsi prendere per far procedere meglio ordinata e spedita

(1) Vedi il Capo III.

la macchina amministrativa, sono sufficienti a guarentire la conservazione degli atti di Governo (1).

Non vi ha alcuno fra quanti sono ascritti allo sterminato esercito degli ufficiali dello Stato, il quale ignori che i documenti governativi sono proprietà dello Stato: e se il Codice penale non avea pene per quelli, che facessero sparire in qualsivoglia maniera documenti o atti d'amministrazione, v'aveano tuttavia punizioni disciplinari gravi, che poteano spingersi fino alla rimozione dell'ufficiale infedele. Negli annali amministrativi si conta di cotali punizioni più d'un esempio, in Italia non meno che all'estero.

A noi pare d'altra parte, che coll'art. 196, il quale colpisce le pubblicazioni, comunicazioni e diffusioni di documenti, debba mancare assolutamente il movente alla ritenzione di essi. Infatti un pubblico ufficiale ad appropriarsi documenti non potea essere spinto che da uno di quei tre motivi: o per comunicarli, o per diffonderli o per pubblicarli. Colpito con una sanzione penale lo scopo, non ne vengono altresì colpiti i mezzi?

Che poi l'art. 196 debba essere il *tocca e sana,* e che, la sua mercè, ogni pubblicazione contraria agli interessi della Nazione si possa giungere ad impedire, nè da noi, nè da altri s'è pure immaginato. Il furto è punito, è punito l'assas-

(1) Vogliamo riferirci ai *protocolli generali*, ai *repertorî*, ai *casellarî*, ecc.

sinio: eppure di ladri e di assassini. non si ha pur troppo a lamentare penuria, e ve n'ha perfino che n'escono a man salva. Se ne dovrà perciò solo inferire, che le leggi penali contro i ladri e gli assassini sono illusorie, e che sarà più savio partito abolirle?

A un parto colla prima legge positiva nacque il proverbio, *fatta la legge trovato l'inganno:* nè ci dee meravigliare, che anche ad eludere l'articolo 196 soccorra qualche volta la scappatoia, o che i violatori di esso trovino qualche volta di uscirne pel rotto della cuffia. Pur troppo l'imperfezione della umana natura e delle sociali istituzioni non comporta che si colpisca mai sempre nel segno. Ma che perciò? Se una raffinata malvagità giunga tal fiata ad eludere l'oculatezza dei tutori della sociale giustizia, si dovrà per ciò solo chiuder gli occhi una volta per sempre?

Del resto il Generale ci vede più illusioni, che realmente non siano. È vero, che qualche volta ricorrendo alla stampa anonima o alla stampa estera si potrà guadagnare l'impunità: ma anche questo nè assolutamente nè sempre è vero. Non può l'autorità giudiziaria accumulare elementi sufficienti di prova, per soggettare a processo penale colui, che abbia comunicato i documenti ai giornalisti? Se ei non ha direttamente pubblicato, ha tuttavia comunicato, e ciò basterà perchè gli siano dovute le pene sancite dall'art. 196. È vero, ch'ei si studierà a tutt'uomo di agire secretamente, di non compromettersi, di assicurare il silenzio de' suoi complici: ma

di quanti delitti non si è riuscito a ritrovare il bandolo, comechè sapientemente, passateci la parola, organizzati e messi in esecuzione?

Vuolsi ricordare inoltre un importante comandamento della ragion politica, la quale vuole che si provveda più a prevenire, che a reprimere gli attentati contro la sicurezza dello Stato, avvegnachè, come saggiamente Catone maggiore avvertiva nel Senato di Roma deliberante sulla congiura di Catilina, « Cætera tum persequare, « ubi facta sunt: hoc nisi provvideris, ne acci- « dat, ubi evenit, frustra judicia implores: capta « urbe, nihil fit reliqui victis » (1).

I regolamenti interni, l'esempio e la vigilanza de' superiori, il sindacato amministrativo, e infine una saggia raccolta di disposizioni sulla tenuta degli Archivî costituiscono per l'appunto tutto quanto l'apparecchio preventivo.

Dopo il 1873, per quanto concerne la materia degli Archivî, abbiamo avuto il R. Decreto 5 marzo 1874, per cui gli Archivî di Stato passarono nella dipendenza del dicastero dell'Interno: il R. Decreto 26 marzo 1874 col quale fu istituito il Consiglio per gli Archivî, e il Regolamento 27 maggio 1875, in cui furono indicati i criterî generali per determinare la pubblicità degli atti archiviati, furono prescritte saggie norme per l'ordinamento di essi, per la ricuperazione di

(1) C. Sallustii, — *De bello Catilinario*, l. II.

documenti smarriti o sottratti, per gli ufficiali archivisti, ecc.

« Codesto regolamento ebbe lodi dai pratici « delle cose archivistiche in Italia e fuori, e ha « fatto buona prova. Ma l'esperienza ha additato « qualche innovazione, ed altre ne additerà, ora « che la materia cresce. E poichè i consigli « dell'esperienza, accolti con sincerità, sono sem- « pre fecondi di miglioramenti non mai di danno « alle istituzioni, gioverà in un servizio, che « per virtù di legge, non ebbe fin qui, nè in « Italia, nè altrove, norme generali e sicure « così da essere prese in esempio, aspettare « dalla pratica la indicazione di ciò che con- « venga fare » (1).

A infrenare un disordine, che appunto l'esperienza ha in questi ultimi anni manifestato, e per crescere efficacia alle norme inculcate nel Regolamento 27 maggio 1875, e in qualche parte modificarle, l'attuale Ministro dell'Interno è venuto nel divisamento di presentare alle Camere un apposito disegno di legge, cui dovrà seguire, quando esso venga approvato, un Regolamento speciale.

Senza entrare nel merito delle disposizioni contenute nei citati Decreti e nel progetto di legge presentato dal Ministro Nicotera il primo

(1) RELAZIONE, *che precede il disegno di legge sull'Ordinamento degli Archivî, presentato il 1° marzo 1877 dal ministro Nicotera alla Camera dei Deputati.*

marzo 1877 alla Camera dei Deputati, rimandiamo que' lettori, che fossero curiosi di conoscerli, alla fine di questo libro, dove è nostro pensiero riprodurli pressochè integralmente.

« Ma lasciamo gli impiegati poco scrupolosi, « ripiglia infine il Generale, e occupiamoci de- « gli uomini di alto sentire, come se ne trovano « in Italia certamente, non meno che altrove. « E come tali io considero coloro, che in ogni « occorrenza ripugnano dagli intrighi, dalle ca- « bale e sotterfugî di ogni sorta, e che nè es- « sendo al Governo, nè fuori, non ricorsero ai « giornali senza apporre la loro firma.

« Or bene, credete voi, che questi uomini si « lasceranno sbigottire dalle pene, che si fanno « balenare nell'articolo 196? » (1).

No: non è il timor d'una pena che varrà a sbigottire gli uomini di sentire elevato: ma sola remora deve trattenerli la coscienza di venir meno al proprio dovere e il timore di recar danno alla patria.

Nota ancora il Generale, che processi sul genere di quelli, cui darebbe luogo l'articolo 196, condurrebbero a pubblicazioni di nuovi documenti e a nuove rivelazioni: ed a riprova reca l'affare Arnim.

Per assodare un fatto materiale semplicissimo, ossia la pubblicazione, comunicazione o diffusione

(1) *I Segreti di Stato*, ecc. pag. 201.

d'un documento, o la violazione d'un segreto d'ufficio, non sappiamo veramente, come possa farsi luogo a nuove rivelazioni. Da una parte il rappresentante della legge, che accusa il pubblico ufficiale di aver abusato della sua condizione, e d'esser venuto meno ai doveri del suo stato, pubblicando o comunicando documenti o rivelando segreti: dall'altra il pubblico ufficiale, che ha diritto unicamente a scagionarsi di tale accusa: come potranno andarne di mezzo nuovi documenti, o come saranno provocate nuove indiscrezioni?

Il processo dell'Arnim poi non quadra affatto al proposito nostro. Accusato di alto tradimento, gli argomenti dell'accusa e della difesa non poteano fondarsi che su documenti ufficiali, i quali soli doveano fornire ai giudici i criterî per sentenziare. Per l'Arnim si trattava di apprezzare un complesso di circostanze, di entrare nel merito delle azioni sue per giudicarle: nel caso dell'art. 196 non si ha che ad accertare una singola infrazione alla legge, e tutta la disputa fra accusatore e accusato non dee versare, che sulla materialità del fatto.

Questo è l'ultimo argomento, che il La Marmora adduce a sostegno della sua opinione; e a questo punto trova il nostro lavoro suo necessario confine.

Ha scritto l'illustre Hello, che « le droit de « tout dire n'existe pas plus, que celui de tout « faire ». Parole d'oro che vorremmo tenute

bene in mente da quanti sono chiamati a prestare i loro servigî nelle pubbliche amministrazioni; avvegnachè, se le cose dovute non si tengano in tacere, la riescita de' più gravi negozî sarà abbandonata alla mercè del primo capitato.

Le condizioni politiche dell'Europa e le peculiari condizioni dell'Italia nostra non ci paiono veramente tali, che a noi possa esser concesso illuderci o bearci di miraggi. Di senno politico, di prudenza, di sagacia e di carità molta del loco natìo ci fu mestieri per raunare le fronde sparte della corona italica: nè crediamo ci voglia di meno per conservare il prezioso acquisto.

Alla generazione, che ci incalza, dobbiamo insegnamenti ed esempî di patriotismo, di moderazione, di prudenza, di rispetto ai doveri imposti dalla propria condizione, di soggezione alle leggi ed alle podestà dello Stato. Così nel mostrarci degni della nuova grandezza, ai nostri figli avremo tracciata la via di conservarla ed accrescerla; ond'essi per manco di virtù non lascino perdere ciò che a noi fu assai malagevole acquistare.

« L'Italia è fatta, ripetiamo con Massimo d'A-
« zeglio, bisogna fare gli Italiani ».

APPENDICE

Relazione a S. M. *nell'udienza del* 5 *marzo* 1874, *del Ministro dell'Interno, sul decreto che pone gli archivi di Stato sotto la dipendenza del Ministero dell'Interno.*

Sire,

Per costituire gli archivi di Stato in condizioni meglio corrispondenti alla dignità della scienza e del Governo, all'interesse dell'erario e degli uffiziali che in essi prestano servizio, fu nel 1870 dai Ministri dell'Interno e della Istruzione Pubblica dato incarico ad una Commissione composta di dieci persone note per dottrina archivistica o per lunga pratica di cose governative, di proporre quanto sarebbe acconcio allo scopo.

Fra le domande che il Ministero rivolgeva alla Commissione era prima quella sulla dipendenza degli archivi dall'Amministrazione centrale: e la Commissione rispondeva che questa dipendenza fosse unica e dal Ministero dell'Interno.

Tale risposta segnò la fine della controversia durata per dieci anni fra i Ministeri dell'Interno e della Istruzione Pubblica; perocchè, come disse l'onorevole mio predecessore nella tornata 21 maggio 1872 alla Camera dei deputati, la Commissione su questo particolare aveva carattere di arbitra.

Dopo ciò agli archivi dipendenti dal Ministero dell'Interno in Torino, Genova, Milano, Brescia, Parma, Modena, Cagliari, Palermo vennero uniti quelli delle finanze in Torino e Milano, l'archivio militare del Regno di Sar-

degna, l'archivio dei notai defunti in Palermo, l'archivio di Stato in Roma; rimasero tuttavia al Ministero della Istruzione Pubblica gli archivi di Venezia, Mantova, Firenze, Lucca, Pisa, Siena e Napoli.

Memore del voto ripetutamente espresso dal Parlamento, e specialmente di quello della Camera dei deputati nella tornata 5 febbraio 1875, appena io fui assunto al Ministero dell'Interno credetti doveroso ricordare al Ministro della Pubblica Istruzione la deliberazione suddetta affinchè si volesse di comune accordo darvi compimento: incaricato quindi anche degli affari dell'Istruzione Pubblica sentii crescere l'obbligo di porre fine alla lunga incertezza, ed ottenuto l'assenso del Consiglio dei Ministri, propongo ora a V. M. il decreto con cui il voto della Commissione viene soddisfatto.

Ridotti gli archivi nella dipendenza di un solo Ministero sarà agevole sottoporli a norme consentanee all'ordinamento liberale del Regno, e governarli in guisa che non siano fra essi altre differenze fuori di quelli imposte dalle necessità di ciascuno.

Sono infatti tuttora vigenti le leggi dei Governi assoluti, antiche in qualche luogo di un secolo: sono pure in vigore le tariffe delle tasse d'archivio stabilite dai Governi locali con disuguaglianza enorme da archivio ad archivio: e mentre nell'Italia alta e del centro si provvede dallo Stato alla conservazione dei pubblici documenti, nelle provincie meridionali vi provveggono le provincie, meno, nuova eccezione, quelle di Napoli e di Palermo.

Grande quantità di atti giace inoltre qua e là dispersa; nè ancora fu pensato a conservare metodicamente quelli che ogni giorno si compiono dalle Magistrature e dagli uffizii governativi. Che se nelle capitali delle cadute divisioni d'Italia esistono archivi essi sono principalmente la collezione degli atti politici di quegli Stati, non contengono cioè tutte le memorie che ci rimasero dei tempi andati.

Nessuna disposizione poi fu emanata per tutelare i documenti scritti della nostra storia a chiunque essi appartengano.

Abbiamo uffici che riboccano di carte disusate da parecchi secoli; gli archivi delle soppresse corporazioni religiose non poterono in molti luoghi esser raccolti che negli uffici demaniali; gli atti delle Magistrature si accumulano nelle cancellerie subendo le vicissitudini dei mutamenti che portarono seco il variare dei codici e delle giurisdizioni; le scritture dei notai che da sole bastane a rivelare le condizioni morali ed economiche di un secolo, corrono in molte provincie senza alcuna norma per le mani degli eredi o si nascondono negli uffizi delle registrazioni. Così ad esempio stavano sino a pochi mesi addietro negli archivi correnti del Ministero della guerra carte della gloriosa storia degli eserciti subalpini dal 1552: stanno ora presso la prefettura di Bologna gli atti dell'antico Comune, presso quella di Massa i registri e le corrispondenze del Governo ducale da sì gran tempo estinto.

Non senza danno sarebbero quindi differiti i provvedimenti necessari alla buona conservazione delle patrie memorie: ed io con animo lieto propongo alla M. V. questo decreto, che nel ridurre ad unità di servizio i preziosi depositi delle carte antiche, consentirà ancora di raccogliere da ogni parte le testimonianze della nostra civiltà, e di tramandare intatte al giudizio dei venturi quelle del nostro tempo.

G. Cantelli.

Il N. 1852 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

Art. 1. Tutti gli archivi di Stato sono posti nella dipendenza del Ministero dell'Interno.

Art. 2. Nel bilancio del Ministero dell'Interno saranno

trasferite le somme stanziate per archivi di Stato nel bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione.

Art. 3. Il presente decreto avrà effetto col giorno primo dell'aprile prossimo venturo.

Dato a Roma, addì 5 marzo 1874.

Il N. 1861 (Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:

Art. 1. È istituito presso il Ministero dell'Interno un *Consiglio per gli archivi* composto di un presidente e di otto consiglieri nominati per decreto Reale, su proposta dei Ministri dell'Interno e dell'Istruzione Pubblica, scelti fra persone estranee al personale degli archivi: ne è segretario il direttore della Divisione ministeriale incaricata del servizio degli archivi.

Le funzioni dei componenti il Consiglio sono gratuite; una indennità è però dovuta a quelli di essi che non hanno residenza in Roma.

Art. 2. Al Consiglio per gli archivi deve essere chiesto parere su quanto concerne:

La compilazione ed interpretazione delle leggi e dei regolamenti;

L'ordinamento generale degli archivi e del corrispondente servizio;

Il metodo dei lavori di ordinazione e pubblicazione degli atti;

I programmi degli esami di ammissione e promozione degli uffiziali;

La promozione degli uffiziali per merito;

Le disposizioni per le quali nel personale del Ministero sarebbe necessaria una deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Art. 3. La vigilanza del servizio archivistico nelle pro-

vincie è esercitata da Sovrintendenti, sotto la direzione del Ministero dell'Interno: con altro decreto, udito il Consiglio per gli archivi, sarà indicato il territorio di ciascuna sovrintendenza.

Art. 4. Sono attribuzioni delle Sovraintendenze;

Gli esami di ammissione e promozione;

La disciplina degli uffiziali;

La osservanza delle leggi e dei regolamenti;

Le informazioni sull'andamento e sui bisogni del servizio;

La direzione ad unità di fine dei lavori che si compiono negli archivi dipendenti;

La corrispondenza col Ministero.

Art. 5. Uno dei direttori degli archivi compresi in ciascuna Sovrintendenza, designato dal Consiglio, ha il titolo e le attribuzioni di Sovrintendente.

Art. 6. Gli uffiziali d'archivio sono divisi in due categorie secondo gli studi che da essi si richiedono, ed i servizi a cui essi devono soddisfare.

Art. 7. Il numero, i gradi, le classi degli uffiziali nelle due categorie, e le norme per la progressione degli stipendi relativi, saranno fissati con altro decreto, udito il Consiglio per gli archivi.

Art. 8. Le nomine degli uffiziali d'archivio sono fatte per concorso, le promozioni per esame, per anzianità, o per merito, secondo le norme che saranno stabilite dal Consiglio per gli archivi. Per le nomine dei direttori, il Consiglio proporrà al Ministero le persone meritevoli.

Art. 9. Cogli uffiziali compresi nel territorio di una Sovrintendenza si forma per le promozioni di merito e di anzianità un solo ruolo separato da quello di ogni altra Sovrintendenza.

Art. 10. Gli uffiziali d'archivio non vengono traslocati fuori del territorio della propria Sovrintendenza, e nel territorio della medesima sono traslocati solamente per motivi di servizio o di disciplina, udito il Consiglio per gli ar-

chivi. Le promozioni non importano cambio di residenza neppure per la nomina di Sovrintendente.

Art. 11. La classificazione nelle due categorie sovrindicate degli uffiziali presentemente in servizio sarà proposta dal Consiglio per gli archivi.

Art. 12. Negli archivi principali sono aperte scuole di paleografia e di dottrina archivistica per cura degli uffiziali addetti ai medesimi sotto la direzione del Sovrintendente.

Art. 13. Il Consiglio per gli archivi nelle sue prime adunanze proporrà le regole che crederà necessarie:

Per l'esercizio delle sue attribuzioni;

Per l'ordinamento, la classificazione e le guarentigie del personale archivistico;

Per la disciplina interna degli archivi;

Pel servizio pubblico degli archivi;

Per le scuole di paleografia e di dottrina archivistica;

Per gli esami degli uffiziali;

Per l'unificazione delle tasse d'archivio;

Pel deposito negli archivi degli atti che devono esservi custoditi;

Per la conservazione di ogni documento che ora o poi possa giovare agli interessi della scienza, dello Stato e dei privati;

Per quant'altro occorra all'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 26 marzo 1874.

Relazione a S. M. *del Ministro dell'Interno in udienza del* 27 *maggio* 1875.

Sire,

Coll'articolo 13 del R. decreto 26 marzo 1874, num. 1861, commettevasi al Consiglio istituito dal decreto stesso la

proposta delle regole necessarie alla raccolta ed alla conservazione degli atti spettanti agli archivi pubblici: al servizio di tali istituti; alle guarentigie ed alle discipline degli archivisti; all'insegnamento delle dottrine convenienti a questi uffiziali.

Il Consiglio per gli archivi, con diligenza singolarissima, di cui mi è grato rendergli ampia lode, soddisfece all'incarico; e le sue risoluzioni, salvo pochi emendamenti creduti opportuni dal Ministero o dal Consiglio di Stato, sottopongo oggi, coll'assenso de' miei colleghi, all'approvazione di Vostra Maestà.

Desidererei riferire qui gli studi e le discussioni che precedettero questo schema di decreto; ma oltrechè sarebbe difficile riassumere tutto in breve, ritengo che di molte disposizioni sia così ovvia la ragione da non occorrere sia essa indicata; delle più gravi non potrei però tacere interamente.

Per la prima volta nel Regno si pongono regole alla raccolta, ordinazione, alla custodia degli atti che non servono più ai bisogni quotidiani del servizio. Sin qui le carte passarono agli archivi pubblici quando negli archivi particolari si ebbe difetto di spazio per contenerle. E le regole mancano in quasi tutte le provincie non solo per le scritture che si vanno ogni giorno accumulando negli uffici, ma altresì per quelle delle magistrature e delle amministrazioni cessate.

Le mie proposte cominciano quindi collo stabilire che all'archivio, il quale ha sede nel luogo in cui le magistrature e le amministrazioni ebbero od hanno vita, spettino gli atti delle medesime, siano di Governo o di istituzioni locali. Il trasporto dal luogo di origine delle carte di qualunque natura offende sempre la verità storica e reca danno alle indagini. Conservi dunque ciascuna parte d'Italia gli atti suoi, e ne avranno tutte più grande utilità.

Adempiendo un voto del Congresso internazionale di sta-

tistica, tenuto in Firenze nel 1866, si stabilisce altresì che agli archivi spettino tutti gli atti posseduti dallo Stato che abbiano carattere di documento pubblico o privato, per affidare alle biblioteche ed ai musei ogni scrittura di lettere, di arti o di scienze. La quale prescrizione, col distribuire razionalmente ai vari istituti governativi le cose che alla natura di ciascuno convengono, renderà più agevoli e sicure le ricerche di chi studia, e permetterà di tener ferma la massima, non doversi dagli archivi estrarre, sia pure temporaneamente, alcuna carta se non per estrema necessità di servizio pubblico, mentre alle lettere, alle arti, alle scienze, possono giovare larghezza e comodità maggiori.

Raccolti gli atti, non si faranno in essi novità, nè separazioni altro che storiche, bandito ogni diverso ordinamento, affinchè al benefizio di serbare le cose come spontaneamente crebbero e si svolsero non prevalga la volontà mutabile degli archivisti. Ripartiti però in sezioni, secondo la provenienza, potranno aver regole speciali ed ufficiali idonei; e sulla separazione delle carte di Stato da quelle di più ristretto interesse si potrà forse studiare se e quale concorso di altri corpi amministrativi si debba invocare per la spesa degli archivi che oggi abbiamo e degli altri che la necessità ci farà man mano istituire.

Fra le provvidenze pel servizio interno degli archivi non era da omettere quella che vieta ogni scarto senza il consenso del Consiglio per gli archivi, custode supremo ed imparziale degli interessi tanto della storia quanto della amministrazione, essendo noto come dagli scarti inconsulti sia sempre derivato il maggior danno degli archivi.

Grave problema era dire quali degli atti archiviati fossero pubblici, quali no; fu risoluto che fossero pubblici tutti, alcuni dal giorno stesso in cui entrano negli archivi, altri dopo un certo numero d'anni, meno un'eccezione sola imposta da considerazioni di pubblica moralità. Sente ognuno come i giudizi e le informazioni che per debito d'ufficio

si pronunziano dai pubblici funzionari sulla vita di determinate persone, non debbano essere comunicate ai curiosi, se non quando il tempo trascorso permetta di leggerli senza passione; e gli avvenimenti successivi abbiano dato ai fatti precedenti quel valore che i contemporanei non veggono sempre giustamente. Importa far rimanere senza effetto gli errori pur troppo facili ogni qualvolta si tratta d'individui; importa a tutti che i sospetti e le congetture non acquistino credito dall'essere riferiti in documenti ufficiali. Nè la storia avrà danno; perocchè le sue sorgenti sono nelle azioni degli uomini, non negli apprezzamenti che altri abbia fatto, costretto dalle circostanze dei tempi e dei luoghi.

Gli atti di politica esterna sarebbero pubblici sino al 1815: i processi giudiziari penali non diverrebbero pubblici se non dopo settant'anni, lo spazio, cioè, di due generazioni umane. Dopo tanto tempo e tante mutazioni del diritto pubblico non essendo da temere inconvenienti nè per le persone nè per le relazioni nostre cogli altri Stati, mancherebbe qualunque motivo per tener segreti i primi: ragioni di sommo interesse sociale consigliano invece a restringere per ordine di anni la pubblicità dei secondi. Le procedure, che rimasero nello stadio della istruzione, si sottraggono per natura propria dalla pubblicità: quelle poi alle quali fu aperta la via del pubblico dibattimento contengono quasi sempre sospetti ed accuse che il giudice non raccoglie od abbandona pel sopravvenire di notizie più sicure e diverse. D'onde accade che non tutto il processo scritto sia svolto pubblicamente, e che anche dopo le sentenze di assoluzione o di condanna, ne rimanga buona parte non discussa appunto perchè incompiuta o non giustificata.

Alla pubblicità degli atti amministrativi fu prefisso il termine della prescrizione trentennale per tutela degli interessi dello Stato.

Nessun assoluto segreto però in qualunque delle tre serie

di atti, come nessun termine alla pubblicità dei documenti che giovino alla storia o su cui si fondi il diritto dei cittadini. Questi ultimi saranno sempre pubblici: degli altri di cui non sia matura la pubblicità sarà dato notizia con licenza dei Ministri dell'interno, di grazia e giustizia, o degli affari esteri, secondo le competenze di ciascuno.

Seguono le regole per la conservazione degli archivi che diconsi correnti: pel tributo che essi devono dare ogni anno agli archivi pubblici; per la vigilanza dei soprintendenti sugli archivi dei corpi morali e sulla dispersione di carte e documenti; per l'obbligo ai prefetti di far trasferire negli archivi a cui spettano gli atti di proprietà dello Stato che si trovino presso magistrati o funzionari nel momento della loro morte. Pochi precetti suggeriti dall'esperienza che compiono la serie delle cautele per le quali i posteri non dovranno accusarci di aver lasciato dissipare quanto rimase dei tempi trascorsi e quanto testimonierà dei tempi nostri. Non credibile è infatti l'abbandono in cui si trovano qua e là molte preziose scritture, sebbene risulti da indagini che si vanno facendo con assidua cura. Il Governo mancherebbe al proprio dovere se, come vigila alla conservazione dei patrimonii dei pubblici istituti, dimenticasse gli archivi che contengono le prove dei patrimonii, se non esigesse da chiunque possiede documenti derivati da pubbliche incombenze di tenerli in sicura ed ordinata custodia.

. . . .

Ridotti ad unità di regole gli archivi nazionali riuscirà poscia meno difficile pensare alla legge che li collochi su basi più larghe e più sicure. Con questo decreto si vuole provvedere, nè si potrebbe altrimenti, a ciò che sarebbe dannoso lasciar con norme incerte, o senza norme, o con disuguaglianze incompatibili coll'unità dello Stato. Molto più resta per compiere l'ordinamento degli archivi italiani, e solo per legge si può fare. Io non mancherò al dover

mio; e sebbene preveda necessario chiedere al paese qualche maggiore dispendio, pure l'amore che parmi rinasca con nobiltà e serietà di propositi nelle varie parti del Regno verso i monumenti del passato, mi fa sperare vicina anche la fine del male di cui più hanno a dolersi gli archivi dopo la trascuranza del Governo, cioè l'indifferenza delle popolazioni.

G. CANTELLI.

Il Num. 2525 *(Serie 2ª) della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

Art. 1. Gli atti dei dicasteri centrali del Regno, che più non occorrono ai bisogni ordinari del servizio, sono raccolti in unico archivio il quale ha titolo di archivio del Regno.

Art. 2. Gli atti dei dicasteri centrali degli Stati che precedettero al Regno d'Italia sono raccolti nell'archivio esistente nella città che fu capitale degli Stati medesimi.

Art. 3. Gli atti delle magistrature giudiziarie e delle amministrazioni non centrali del Regno che più non occorrono ai bisogni ordinari del servizio, e quelli delle magistrature, amministrazioni, corporazioni cessate, sono raccolti nell'archivio esistente nel capo-luogo della provincia nella quale le magistrature, le amministrazioni, le corporazioni hanno o avevano sede.

Art. 4. Negli archivi si conservano pure tutti gli atti appartenenti in libera proprietà allo Stato che hanno carattere di documento pubblico o privato nel senso giuridico e diplomatico della parola.

Art. 5. Gli atti dei dicasteri centrali dei Governi cessati costituiscono una sezione di archivio che si dice degli atti di Stato.

Art. 6. Gli altri atti archiviati vanno ripartiti in tre sezioni, cioè degli atti giudiziari, degli atti amministrativi,

degli atti notarili. Cogli atti che non provengono da magistrature, da amministrazioni, da notai, sono costituite sezioni speciali.

Art. 7. Gli atti di ciascuna sezione sono disposti separatamente per dicastero, magistratura, amministrazione, corporazione, notaio, famiglia o persona, secondo l'ordine storico degli affari o degli atti.

Art. 8. Di tutte le carte costituenti l'archivio viene fatto inventario, da cui risulti il numero dei mazzi o volumi e quello degli atti contenuti, notando in ciascuno se siano originali o copie. Senza il parere del Consiglio per gli archivi, nessuno scarto può farsi degli atti scritti sull'inventario.

Art. 9. Per ogni sezione deve aversi un indice, e per ogni dicastero, magistratura, amministrazione, corporazione, o altra classe speciale, un repertorio degli atti relativi.

Art. 10. Il Consiglio per gli archivi stabilisce le regole per la compilazione degli inventari, degli indici, dei repertori, dei regesti e di ogni altro lavoro generale d'archivio.

Art. 11. Gli atti conservati negli archivi sono pubblici, meno quelli non più antichi di un secolo, appartenenti ad uffici pubblici e concernenti notizie o informazioni sulla vita di determinate persone, o di una classe di cittadini.

Art. 12. Gli atti di politica esterna ed attinenti all'amministrazione generale degli Stati con cui fu costituito il Regno sono pubblici sino all'anno 1815. I processi giudiziari penali sono pubblici dopo settant'anni dalla loro conclusione. Gli atti amministrativi sono pubblici dopo trenta anni dall'atto con cui ebbe termine l'affare al quale essi si riferiscono.

Art. 13. Gli atti che hanno carattere puramente storico, letterario o scientifico: le sentenze e i decreti dei magistrati; le decisioni e i decreti delle autorità governative e amministrative; gli atti dello stato civile delle persone; gli atti delle provincie, dei comuni e dei corpi morali occorrenti alla loro amministrazione, gli atti necessari allo esercizio

dei diritti elettorali, alla prova dei servizi civili o militari, ed allo svincolo delle cauzioni dei contabili dello Stato, sono pubblici qualunque sia la loro data.

Art. 14. Degli atti che non sono pubblici può esser dato notizia con licenza dei Ministri di giustizia, dell'interno, o degli affari esteri, secondo che essi atti siano giudiziali, amministrativi, o di politica esterna.

Art. 15. Gli atti dei tribunali e degli uffizi amministrativi, finchè rimangono presso i medesimi, devono essere raccolti in unico locale per ogni magistratura od ufficio, e affidati alla custodia di un solo impiegato. Nessuno di questi atti può per alcun motivo venire segregato dagli altri o levato dall'ordine generale della loro conservazione, meno gli stampati, i duplicati e quelli che non hanno carattere di atto ufficiale, i quali, con licenza data per iscritto dal capo della magistratura o dell'ufficio, possono annualmente essere venduti o distrutti.

Art. 16. Accadendo la morte di magistrati o funzionari pubblici, o di persone che abbiano avuto pubblici incarichi, massime diplomatici o ministeriali, presso cui fossero atti di proprietà dello Stato, sarà cura del prefetto della provincia di fare quanto sia necessario, perchè tali atti vengano trasferiti tosto nell'archivio al quale spettano per ragione di materia o di luogo.

Art. 17. Dagli archivi delle magistrature giudiziali o degli uffizi amministrativi sono nei primi mesi di ogni anno levati gli atti concernenti affari compiuti da oltre dieci anni e trasportati nell'archivio cui spettano.

Art. 18. Gli atti che hanno carattere di riservati possono rimanere presso l'ufficio dal quale emanarono fino a quando ciò sia creduto prudente, nell'interesse così del pubblico come dei privati, dal Ministro da cui l'ufficio dipende.

Art. 19. I registri delle sentenze giudiziali rimangono per trent'anni nelle cancellerie delle Corti e dei Tribunali da cui esse furono pronunziate.

Art. 20. Nelle cancellerie dei Tribunali rimangono pure gli atti di stato civile posteriori all'anno 1865, in conformità del regio decreto 15 novembre 1865, n° 2602.

Art. 21. Avanti di scrivere sull'inventario le carte recentemente depositate, i direttori d'archivio esaminano se alcuna possa venire distrutta senza danno della storia o dell'amministrazione. Le proposte, col parere del capo dell'ufficio a cui le carte appartenevano, sono spedite al sovraintendente che le trasmette col proprio avviso al Ministro dell'Interno perchè, udito il Consiglio per gli archivi, decida sulle medesime.

. . . .

Art. 43. Gli ufficiali d'archivio non possono essere archivisti, bibliotecari o segretari di case private, nè far collezione o commercio di autografi, documenti o manoscritti.

Art. 44. È vietato agli ufficiali d'archivio di accettare dai privati qualunque incarico di indagini o di lavori nell'archivio a cui sono addetti.

. . . .

Art. 55. Nessun documento può essere estratto dagli archivi se non temporariamente e per necessità del pubblico servizio. La richiesta è fatta in iscritto alla Sovraintendenza dall'autorità giudiziaria competente per gli atti giudiziari e notarili; dai Ministeri, dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti per ogni altra specie di atti secondo le attribuzioni di ciascuno.

Art. 56. In ogni archivio sarà tenuto memoria, sopra apposito registro, dei documenti estratti temporariamente: alla fine d'ogni anno sarà spedito al Ministro dell'interno l'elenco dei documenti non restituiti da oltre tre mesi, affinchè ne sia curata la restituzione.

Art. 57. Tutti possono fare ricerca, chiedere ispezione, lettura o copia dei documenti che sono dichiarati pubblici; le autorità governative con nota ufficiale, i privati con istanza scritta al direttore dell'archivio.

. . . .

Art. 69. Gli studiosi sono ammessi gratuitamente a far ricerche, letture e copie per uso letterario o scientifico, purchè ne chiedano licenza per iscritto, indicando chiaramente lo scopo dei loro studi, ed assoggettandosi alle disposizioni del relativo regolamento. La domanda degli studiosi è fatta al direttore dell'archivio se si tratti di permesso non più lungo di un mese, al sopraintendente per tempo maggiore, nel qual caso essa deve venire rinnovata ogni anno. La domanda sarà anche rinnovata ogniqualvolta lo studioso intenda mutare lo scopo delle sue ricerche.

Art. 70. Per oggetto letterario o scientifico possono gli ufficiali d'archivio trascrivere su carta non bollata e senza autenticazione qualche atto richiesto da studiosi, se il direttore creda che il pubblico servizio lo consenta; anche per tali copie saranno però dovute le tasse di copie superiormente stabilite.

. . . .

Art. 74. Per le disposizioni dell'articolo quarto le biblioteche, i musei e le istituzioni governative che conservano documenti pubblici o privati nel senso giuridico, diplomatico e storico della parola, faranno cambio dei medesimi cogli archivi, i quali invece cambieranno colle biblioteche e coi musei le scritture che non abbiano tale carattere.

Dato a Roma, addì 27 maggio 1875.

Progetto di legge *presentato dal Ministro dell'interno (Nicotera) nella tornata della Camera dei Deputati,* 1° *marzo* 1877.

ORDINAMENTO DEGLI ARCHIVI NAZIONALI.

SIGNORI! — Locali sani, spaziosi, sicuri, sono prima necessità degli archivi: ed oggi più che mai questo requi-

sito manca alle segreterie degli uffici amministrativi, alle cancellerie dei tribunali, cosicchè le carte vi si accumulano, il cumulo produce disordine, e col disordine la certezza di deperimento, il pericolo di sottrazioni.

Gli atti antichi, fuori degli archivi di deposito, sono quelli che più soffrono dello spazio ristretto e della confusione che ne consegue. Fino a che essi stanno negli archivi che diconsi correnti, è difficile possano rimanere lungamente ordinati: gli atti nuovi vogliono posto, e questo si trova respingendo via via gli antichi in ripostigli sempre peggiori.

Ad accrescere il danno proveniente dai locali, si aggiunsero nei primi anni del risorgimento politico, i mutamenti delle giurisdizioni territoriali, le variazioni frequenti negli incarichi degli uffici, la instabilità degli archivisti, la successione dei metodi differenti di archiviazione. Negli archivi poi dell'amministrazione centrale sopravvennero i trasferimenti della sede del Governo, cho costrinsero a lasciare prima in Torino, poi in Firenze, buon numero di scritture, le quali non si sa come riunire a quelle trasportate in Roma.

Al male, forse inevitabile nella sua origine, spetta ora a noi rimediare.

E prima di tutto, occupandoci degli archivi dei dicasteri centrali, unico rimedio può essere la istituzione di un archivio, in cui si raccolgano tutte le carte rimaste nelle stazioni della capitale, e quelle che di mano in mano non saranno più necessarie ai bisogni del servizio, affinchè ordinate metodicamente servano meglio ai fini della loro conservazione.

Siffatto archivio centrale del regno già per forza naturale di cose si va componendo. Nei locali di San Michele a Ripagrande, in Roma, il Ministero dell'interno ha depositato 11,000 volumi di atti; il Ministero della marina 900; il Ministero di grazia e giustizia 500. Altre proposte di versamenti si fanno da ogni parte, e per indicarne una che

dimostri la necessità di pronti provvedimenti dirò avere la direzione generale delle gabelle dichiarato, che per disporrre gli atti di un decennio, le occorrerebbero 3714 metri lineari.

È vero che non tutte queste carte sono da trasmettere ai posteri: conviene però conservarle parecchi anni ancora, e molte cautele saranno da stabilire per giudicare quali di esse siano, senza danno nostro e dei venturi, da eliminare.

La istituzione di quest'archivio non importerà aumento di spesa all'erario: nelle riforme degli organici dei Ministeri ora in corso di studio, parmi cosa facilissima, stralciare da ciascuno tante persone e tanta somma per quanto ne abbisognerà il servizio non nuovo, in guisa che al personale ed al materiale si provvegga senza domandare al paese aggravio maggiore.

Si intende che tutti gli atti dei dicasteri centrali degli antichi Governi continueranno ad appartenere agli archivi che risiedono nelle rispettive capitali: anzi se nel riordinare le carte dei Ministeri si rinvenissero atti anteriori alla proclamazione del regno, questi dovrebbero andare ad integrare le serie colle quali hanno comune la provenienza.

Uguali disposizioni invoco per gli atti delle magistrature e degli uffizi governativi nelle provincie, se pure pei medesimi non è maggiore e più urgente la necessità.

Alla insufficienza dei locali, al cumulo grande di scritture, va insieme, per le carte che più sono remote dal nostro tempo, il danno derivante dal perdersi delle tradizioni degli antichi uffici, della conoscenza dei metodi di classificazione, direi persino della nomenclatura degli atti. È da profittare degli impiegati che ancora hanno memoria degli antichi servizi per dar ordine alle carte che vi si riferiscono: più tardi l'opera riordinatrice sarebbe meno facile e meno buona. Vuolsi anche considerare che nell'attuazione delle prossime riforme amministrative alcuni uffici cesseranno di esistere, altri scemeranno o cresceranno di giu-

risdizione, e grave inconveniente sarebbe non aver subito pronti i luoghi nei quali ricoverarne gli archivi.

L'indagine che si sta facendo sulla contenenza degli archivi particolari delle magistrature e di tutti gli uffici pubblici del regno, mostra quanto grande sia il numero degli atti che conviene raccogliere negli archivi di deposito, e quanta importanza avranno subito questi archivi anche nelle provincie ove non esistono presentemente. Nelle prime pagine del volume che riferisce le notizie degli archivi giudiziari, amministrativi e finanziari, si veda ad esempio come la Corte d'appello di Genova abbia in 72 anni cumulato 157,242 mazzi di scritture, ciascuno di carte cinquecento; come la prefettura di Novara possegga documenti dal 1249 in poi; la sottoprefettura di Mondovì dal 1172; quella d'Aosta dal 1542; quella di Asti dal 1426; la Corte d'appello di Torino dal 1566; il tribunale di Chiavari dal 1010; quello di Sarzana dal 1576, e via dicendo. Nè questi documenti che l'età rende preziosissimi sono tutti in buon ordine. E come ordinarli se le carte novelle li stringono, li opprimono, contendono loro la cura e lo spazio? Chi mai richiese negli impiegati di prefettura o di tribunale le cognizioni a ciò necessarie? Vedasi inoltre come, con miscuglio strano, atti notarili e di stato civile si trovino presso tribunali, uffici di registro, e uffici di prefettura, senza che se ne conosca la ragione.

Dall'anno 1812 nelle provincie napoletane, e dal 1843 nelle siciliane, ogni provincia ha un archivio *per conservare, secondo l'ordine dei tempi e delle materie, le carte appartenenti alle antiche e nuove giurisdizioni, ed a tutte le amministrazioni comprese nel territorio della provincia.* Questi archivi furono mantenuti a carico del *fondo comune* sino al 1865, in cui pubblicata la legge che ancora governa l'amministrazione dei comuni e delle provincie, passarono, per effetto dell'articolo 172 della medesima, a carico della provincia rispettiva.

. . . .

Estendere a tutta l'Italia l'istituzione degli archivi, quali da mezzo secolo esistono provvidamente nelle provincie napolitane, lasciarne l'amministrazione allo Stato, come di cosa sua, chiamare le provincie a contributo per quanto concerne i locali, sembrami dunque la più giusta, e ad un tempo la più conveniente risoluzione di tante controversie. Il quale contributo pei locali domanderei non già per diminuire la spesa dell'erario nazionale, poco importando ai contribuenti che una spesa si faccia per mezzo delle tesorerie governative, o delle provinciali; ma perchè giudico che più facile sarà trovare i locali necessari agli archivi, e meno costoso il conservarli, quando ciò avvenga per opera di amministratori che meglio conoscano le cose, e più davvicino, e con minori formalità vi provveggano.

Il contributo sarà anche proporzionale al beneficio, spendendo più chi avrà archivio più vasto, e per nessuna provincia si eleverà a somma ragguardevole, dovendosi ritenere che non raggiungerà per tutte la somma di lire 150 mila.

Poco è a dire sulla materia degli archivi nazionali nelle provincie. Spettano loro naturalmente i documenti posseduti dallo Stato per acquisti, donazioni, od altro motivo; gli atti delle magistrature e degli uffizi che più non esistono; gli atti compiuti dopo certo numero di anni, che pare da stabilire a dieci, delle magistrature e degli uffizi esistenti; gli archivi delle corporazioni religiose soppresse, esclusi soltanto quelli che, come nei monumenti di Montecassino e della Cava de' Tirreni, conservarono degnamente esistenza particolare. Ma vi si aggiungerebbero gli atti delle dignità e corporazioni ecclesiastiche pel tempo in cui esse esercitarono uffici civili, gli atti notarili anteriori al 1851, le copie degli atti sottoposti alla registrazione; e su queste categorie di documenti occorrerà qualche dilucidazione.

I regi commissari generali nelle provincie dell'Umbria e delle Marche facendo eseguire la legge che toglieva le per-

sonalità civile alle case religiose ed agli enti ecclesiastici, ordinarono che gli archivi delle curie diocesane fossero trasferiti negli archivi delle giusdicenze, ora preture, in quanto che gli atti ivi esistenti fossero da considerare compiuti per delegazione dell'autorità sovrana. Tal provvedimento merita di essere ampliato a quanti enti ecclesiastici ebbero già ad esercitare uffici di indole non religiosa, ma civile; perocchè cessata la delegazione del potere politico, bene si può dire che in questa parte essi sono istituzioni soppresse. Non si vuole togliere a nessuno il suo; ma lo Stato ha diritto di pretendere che gli atti formati ed eseguiti in nome proprio passino, da chi non ha più ragione di conservarli, agli archivi nei quali vanno le scritture di ogni pubblico ufficiale. Sono atti di stato civile, di tribunali su materie miste, di incarichi per cose di studio o di beneficenza, necessarie a compiere le serie dei nostri archivi, utili a privati interessi, utilissimi certamente agli studiosi, che sarebbe grave danno lasciare in dimenticanza ed abbandono.

All'abbandono devono pure essere tolti gli atti notarili che dal tempo nostro sono più lontani. È noto ad ognuno come gli atti dei notari siano ricchissimi di materia storica ed economica; come essi compiano le fonti della storia civile, e serbino le memorie più minute delle costumanze, delle arti, delle persone: ed oggi, che al pari della storia politica è studiata quella degli usi e dei fatti domestici, oggi che di ogni asserzione deve lo storico mettere innanzi la prova, oggi che le traccie successive del linguaggio più prossimo al famigliare si studiano da etnografi e da filologi, gli atti notarili sono tesoro prezioso.

Or bene, questi atti, per fortuna nostra numerosissimi, se trovansi in molte città conservati in archivi che altre nazioni ci invidiano, in molte altre aspettano, con irreparabile danno, di essere ugualmente riuniti ed ordinati. Alla grave e dispendiosa fatica dovrebbero per la legge 25 lu-

glio 1875, n° 2786, sottostare i notai negli archivi che per ogni distretto di tribunale furono istituiti; ma basteranno i proventi di questi a mantenere gli archivi esistenti, a dare vita agli archivi nuovi, se in essi dovrà rimanere quanto vi si trova o dovrà trasferirsi quanto per la stessa legge loro appartiene?

La esperienza di un anno risponde negativamente alla domanda. La istituzione degli archivi nuovi torna quasi impossibile ai notari, sì grande è il numero degli atti da riunire, ed il mantenimento degli archivi antichi eccede quasi dappertutto le loro entrate. Importa dunque ai notari che gli archivi distrettuali non si formino con atti più vecchi di quel ventennio, entro cui gli eredi hanno diritto a porzione delle tasse riscosse dall'archivista sui rogiti dei loro autori; e che gli archivi sin qui governativi e per una provincia, come quelli della Lombardia e della Venezia, ovvero governativi e per più provincie, come quelli di Firenze e di Siena, rimangano a carico dello Stato.

La qual cosa non solo importa, ma è assolutamente necessaria per gli studi, e per la stessa conservazione delle scritture notarili. Vano è pretendere che negli archivi dei notai si abbiano a spendere danari per ordinare e rilegare volumi di carte che non fruttano, per stipendiare paleografi che ne compilino gli indici e stiano a rispondere alle domande di chi voglia consultarli per fini di studio e di erudizione: vano è aspettare che mancando spazio a ricevere carte recenti e produttive di tasse, si lascino in posto le disusate, e si provvedano stanze e scaffali alla suppellettile crescente. I conservatori degli archivi notarili, siano pure uomini colti e generosi, non potranno, e saranno essi certamente primi a deplorare la loro impotenza, consacrare spese e fatiche a lavori che sono in verità estranei alla professione, ed all'ufficio di cui la legge li ha più specialmente incaricati.

Vi fu tempo in cui ogni atto dell'autorità politica doveva

rivestire le forme del rogito notarile; perciò nei minutari dei notai si trovano non solo testamenti e contratti, ma decreti e sentenze, nomine ed investiture, trattati di alleanza e conclusioni di pace. Non sarebbero questi documenti di spettanza degli archivi di Stato? Ai minutari dei notai si aggiunsero quasi dovunque collezioni di scritture politiche, giudiziarie, amministrative che non si poteva collocare altrimenti; vorremo noi lasciarle ai notai, ed i notai accetteranno la gravosa custodia?

Ma non tutte le carte dei notai dovrebbero passare negli archivi nazionali. Sebbene la legge sul notariato non vieti la conservazione degli archivi notarili quali oggi sono, e attribuisca invece facoltà al potere esecutivo di sistemarli per decreto reale, pure si vuole che gli atti, i quali più frequentemente occorrono ai bisogni dei privati, non solo siano esclusi dagli archivi nazionali, ma vengano ripartiti negli archivi distrettuali a cui per ragione di origine appartengono, e si accostino viemmeglio alle parti interessate.

Nel disegno di legge, si domanda perciò che siano degli archivi nazionali gli atti anteriori al 1851, degli archivi notarili distrettuali i posteriori. Se nella storia del notariato italiano si avesse una data di riforme comune a tutte le provincie potrebbesi stabilire questa alla separazione delle scritture nei diversi archivi: ciò non essendo, la metà di un secolo pare data che tutti facilmente possano ricordare; e l'anno 1851 è già al di là di quei venti anni nei quali dura il diritto negli eredi dei notai alla partecipazione delle tasse d'archivio ed è già tanto vicino al termine della prescrizione trentennaria, da far sì che meno frequenti siano le ricerche dei medesimi, e quindi minore l'incomodo dei privati, la perdita dei notai. Incomodo e perdita che andranno via via decrescendo, e saranno largamente compensati dalla minore spesa dell'erario nella istituzione degli archivi nazionali, dalla più sicura e regolare conservazione degli atti archiviati. . . . .

Provveduto in tal modo alla esistenza degli archivi nei quali raccogliere le scritture che sono da conservare, e imposto l'obbligo a tutti gli uffici di eseguire periodicamente il passaggio negli archivi di deposito delle carte che più non occorrono ai bisogni quotidiani del servizio, rimarrebbero da stabilire le regole di questo ordinamento: ma la materia vasta e complicata più che non sembra, richiede cognizioni molte e minute di storia, di paleografia, di amministrazione, di diritto, di formalità amministrative, di procedure legali, da dover essere disciplinata con regolamenti vari e mutabili secondo la varietà dei luoghi ed il mutare delle cose, anzichè con una legge.

Il regolamento sul servizio degli archivi di Stato, approvato col regio decreto 27 maggio 1875, che ebbe lode dai pratici delle cose archivistiche italiani e stranieri, ha fatto fin qui buona prova. L'esperienza però ha additato la opportunità di qualche innovazione, ed altre ne additerà ora che la materia cresce. E poichè i consigli dell'esperienza, accolti con sincerità, sono sempre fecondi di miglioramenti non mai di danno alle istituzioni, gioverà in un servizio che per virtù di legge non ebbe fin qui, nè in Italia nè altrove norme generali e sicure così da essere prese in esempio, aspettare dalla pratica la indicazione di ciò che convenga fare.

Non si può tuttavia aspettare ad impedire un disordine che appunto la esperienza ha in questi ultimi anni manifestato.

Fa dolore la misera condizione in cui giacciono gli archivi degli uffizi non governativi e degli enti morali. Sia per trascuranza, sia per pochezza di rendite, gli archivi che pure contengono la storia delle istituzioni pubbliche e le prove dei loro diritti, sono, generalmente parlando, ultimo pensiero degli amministratori.

Un comune dei più ragguardevoli vendette, pochi anni prima del 1859, le sue pergamene: due città che nel 1830 dichiararono al Governo austriaco di possedere centinaia

di volumi vecchi di alcuni secoli, non hanno oggi più nulla; un segretario comunale scrisse in testa all'inventario dell'archivio, *sacchetto di carte che non si sanno leggere;* altri segretari, pregati di qualche notizia, risposero non avere nulla da dire, perchè le scritture anteriori al tempo nostro si buttarono confusamente nei soffitti della casa municipale, essendo inutile ingombro all'ufficio gli statuti, i catasti, i privilegi che non hanno più vigore, i carteggi su faccende da gran tempo compiute.

Non sono così trascurati gli archivi delle diocesi, delle collegiate ecclesiastiche, delle parrocchie: però efficace vigilanza non può il Governo esercitare su di essi: e se gravi disordini non deploriamo ora, potremmo ben presto pentirci della nostra tolleranza. È notevole che recenti domande di notizie intorno ad essi rimasero quasi tutte senza risposta. Archivi di natura ecclesiastica e civile ad un tempo sono quelli delle confraternite, ed anche per essi nessuna facoltà ha il Governo, sebbene corrano frequentemente voci di sottrazioni e di perdite, tanto più credibili quanto più grande è nei medesimi la confusione. L'archivio della confraternita di San Girolamo in Roma, acquistato recentemente dallo Stato, ed ora quotidianamente consultato nell'archivio di Roma, era stato pigiato malamente in sacchi e ceste quasi fosse da inviare alla macerazione.

Parmi dunque che debbasi imporre ad ogni corpo morale l'obbligo di conservare in buon ordine il proprio archivio; ed affinchè il precetto non sia trasgredito, parmi che il Governo debba possedere un esemplare dell'inventario delle scritture archiviate, colla facoltà di provvedere a spese dei corpi morali possessori, all'ordinamento degli archivi che, scorso congruo termine, rimanessero tuttavia abbandonati alla confusione. Non è ufficio, non è diritto dello Stato, vigilare che le cose di pubblico interesse siano bene custodite?

. . . .

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1. Gli atti dei dicasteri centrali del regno compiuti da dieci anni, e che più non occorrono ai bisogni ordinari del servizio, sono raccolti in unico archivio, il quale ha il titolo di *archivio centrale di Stato.*

Art. 2. In ogni provincia vi è un archivio nazionale, per raccogliere:

gli atti delle magistrature giudiziarie e degli uffizi governativi non più esistenti;

gli atti compiuti da dieci anni delle magistrature giudiziarie e degli uffizi governativi esistenti.

Art. 3. Spettano altresì agli archivi nazionali:

i documenti che sono o che verranno in possesso dello Stato;

gli archivi delle corporazioni religiose soppresse che non conservarono esistenza particolare;

gli atti delle dignità e corporazioni ecclesiastiche pel tempo in cui esercitarono uffizi civili;

gli atti notarili anteriori all'anno 1851;

le copie certificate conformi degli atti che gli ufficiali del registro devono consegnare dopo due anni dalla registrazione, e che non siano da depositare negli archivi notarili mandamentali.

Art. 4. Gli atti dei dicasteri centrali degli antichi Governi, gli atti delle corporazioni religiose, e gli atti dei notai già raccolti ed ordinati in archivi che prima avevano giurisdizione su più provincie, rimangono nell'archivio a cui presentemente appartengono.

Art. 5. Le spese di acquisto, di fitto e di riparazione dei locali degli archivi nazionali, eccettuati quelli occorrenti all'archivio centrale ed agli archivi nazionali per gli atti indicati nell'articolo precedente, sono a carico delle provincie in cui gli archivi hanno sede.

È quindi derogato al paragrafo 19 dell'articolo 172 della legge sull'amministrazione provinciale e comunale.

Art. 6. Le provincie, i comuni, gli enti morali tanto civili quanto ecclesiastici, devono conservare in buon ordine i propri archivi; copia dell'inventario dei medesimi va depositata negli archivi nazionali.

Gli archivi che, dopo congruo termine stabilito con decreto ministeriale, rimangono disordinati, sono posti in ordine per cura del Governo a spese del corpo morale possessore.

Art. 7. Un regolamento sarà pubblicato con decreto reale, udito il Consiglio di Stato ed il Consiglio per gli archivi, prima del gennaio 1878, per l'applicazione di questa legge e per fissare le regole del servizio archivistico in tutto il regno.

INDICE